



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 249

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

**Allegato: Notiziario delle delegazioni
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di martedì 15 luglio 2014

I N D I C E

Commissioni riunite

2^a (Giustizia) e 3^a (Affari esteri):

Plenaria *Pag.* 5

10^a (Industria, commercio, turismo) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):

Plenaria (antimeridiana) » 9

Plenaria (pomeridiana) » 18

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Sottocommissione per i pareri *Pag.* 28

Plenaria » 30

2^a - Giustizia:

Sottocommissione per i pareri » 33

Plenaria » 34

3^a - Affari esteri:

Plenaria » 40

4^a - Difesa:

Plenaria » 45

5^a - Bilancio:

Plenaria » 50

6^a - Finanze e tesoro:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 24) » 57

7^a - Istruzione:

Plenaria » 58

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni:

Plenaria 70

12^a - Igiene e sanità:

Plenaria 79

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

14^a - Politiche dell'Unione europea:

Plenaria *Pag.* 81

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:

Plenaria *Pag.* 172

Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:

Plenaria » 178

Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:

Plenaria » 181

Ufficio di Presidenza » 182

Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali

Pag. 183

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE**2^a (Giustizia)****3^a (Affari esteri, emigrazione)**

Martedì 15 luglio 2014

Plenaria**1^a Seduta***Presidenza del Presidente della 3^a Commissione*
CASINI*La seduta inizia alle ore 15,30.**IN SEDE REFERENTE*

(1552) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

La senatrice FATTORINI (PD), relatrice per la Commissione affari esteri, espone il contenuto del disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera dei deputati, che reca la ratifica ed esecuzione della Convenzione in titolo, stipulata nel 1996 e sottoscritta dall'Italia nel 2003. Ricorda criticamente che il procedimento di ratifica è stato avviato soltanto nella scorsa legislatura, grazie alla presentazione di proposte di legge di iniziativa parlamentare, e che il disegno di legge di iniziativa governativa è stato presentato con molti anni di ritardo rispetto alla sottoscrizione dell'accordo, solo nella legislatura in corso. Sottolinea che la Convenzione ha tra i suoi obiettivi quello di dare un'adeguata veste normativa nell'ordinamento italiano alla kafala, istituto giuridico di tutela dei minori abbandonati o in difficoltà diffusa in diversi Paesi di rito islamico, nei quali non è prevista l'adozione. L'accordo comporta la revisione integrale della Convenzione del 1961 sulla competenza e sulla legge applicabile nell'ambito della protezione dei minori, anche per superare alcune criticità emerse nel suo funzionamento. Evidenzia che il provvedimento in esame stabilisce,

per l'individuazione sia dell'autorità competente che della legge applicabile, il criterio del luogo di residenza abituale del minore. Espone poi il contenuto della Convenzione in ratifica, per quanto di competenza della Commissione affari esteri, soffermandosi in particolare sulle previsioni che ne delineano l'ambito di competenza (l'attribuzione, l'esercizio e la revoca della responsabilità genitoriale; l'affidamento, la tutela e la cura; il collocamento del minore in famiglia o in istituto), le regole sulla definizione della competenza e della legge applicabile, le norme sul mutuo riconoscimento delle misure adottate da altri Stati e le modalità di cooperazione tra gli Stati contraenti. Auspica infine una rapida conclusione del procedimento di ratifica, ricordando che il ritardo italiano è oggetto di valutazione da parte della Commissione europea, che ha già prospettato la possibile apertura di una procedura di infrazione.

Riferisce, quindi, il senatore DI MAGGIO (*PI*), relatore per la 2^a Commissione, soffermandosi brevemente sulla disposizione che reca l'autorizzazione alla ratifica, sull'ordine d'esecuzione e sulla disciplina di modifica del sistema normativo italiano, conseguenti alla sottoscrizione della Convenzione sulla cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori. Ribadisce che il disegno di legge è stato già approvato dalla Camera dei deputati, mentre la Convenzione è stata fatta a L'Aja il 19 ottobre 1996.

Rileva, quindi, che l'articolo 3, recante le definizioni dei soggetti cui si riferiscono le norme in ratifica, qualifica per autorità centrale italiana il Ministero della giustizia – dipartimento per la giustizia minorile – e per autorità competente italiana, la Commissione per le adozioni internazionali cui compete di approvare la proposta di assistenza legale di un minore in stato di abbandono emessa dall'autorità giudiziaria di altro Stato contraente la Convenzione.

La lettera d), del medesimo articolo, reca la definizione di assistenza legale che ha insieme riguardo all'istituto impiegato e al tipo di assistenza prestata.

L'articolo 4 del disegno di legge stabilisce l'avvio del procedimento per l'affidamento con l'assistenza legale del minore che non versì in stato di abbandono. È così regolato l'impulso procedimentale che proviene dall'autorità competente straniera cui fa seguito la consultazione dell'autorità centrale italiana la quale, a sua volta, trasmette gli atti al Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del distretto dove si propone il collocamento del minore. Questi, infine, presenta ricorso al tribunale per i minorenni perchè sia autorizzata l'assistenza legale.

Il secondo comma dell'articolo 4 fissa gli adempimenti procedurali ed istruttori del tribunale per i minorenni, la cui competenza primaria risiede nella verifica della sussistenza dei requisiti tassativamente indicati nel comma 3 nella persona o nella famiglia individuata per l'accoglienza o l'assistenza legale.

Il quarto comma stabilisce l'obbligo di trasmissione del decreto del tribunale a tutte le autorità competenti coinvolte nel procedimento, nonchè

alla persona, alla famiglia o alla struttura individuata per l'accoglienza o l'assistenza legale del minore. Sono proprio questi i presupposti per il conseguimento del visto di ingresso rilasciato dall'ufficio consolare italiano all'estero. Da tale momento in poi il minore dispone di tutti i diritti riconosciuti dalla legislazione italiana in favore del minore in affidamento familiare.

L'articolo 5 disciplina, invece, la fattispecie complementare dell'assistenza legale del minore che versi in situazione di abbandono. In tal caso l'assistenza legale in favore del minore d'età residente in uno Stato estero è consentita solamente ai residenti in Italia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 della legge n. 184 del 1983, in materia di adozioni.

I commi da 2 a 5 recano un'esauritiva disciplina del procedimento con il quale i soggetti aspiranti all'assistenza legale presentano richiesta all'autorità competente italiana cui segue l'incontro con la proposta di accoglienza del minore in regime di assistenza legale proveniente dall'autorità competente straniera. La rilevanza del comma 6 risiede nel fatto che vi si fa espresso riferimento al «superiore interesse del minore ai fini dell'approvazione della proposta di assistenza legale»; prima della citata approvazione non potrà aver luogo nessun contatto tra gli aspiranti all'assistenza legale e i genitori del minore o qualsiasi altra persona che ne abbia la custodia o di cui sia necessario il consenso.

Il seguito della disciplina recata dall'articolo 5 stabilisce i presupposti per l'accesso del minore nel territorio dello Stato, mentre spetta al giudice tutelare provvedere a conferire ai coniugi che accolgono il minore le funzioni di tutore e di pro-tutore ai sensi dell'articolo 346 del codice civile.

L'articolo 6 disciplina la conversione del permesso di soggiorno.

L'articolo 7 regola il collocamento all'estero del minore residente in territorio italiano, mentre l'articolo 8 disciplina i provvedimenti provvisori e urgenti adottati dal tribunale per i minorenni del luogo ove si trovano il minore o i suoi beni. Tali provvedimenti sono quelli previsti dagli articoli 6, 11 e 12 della Convenzione in ratifica.

L'articolo 9 disciplina le modifiche alla legge n. 184 del 1983, in sostanza affiancando ai riferimenti alle norme di legge in materia di adozione quelli concernenti le disposizioni di cui alla legge di ratifica ed esecuzione della stessa Convenzione dell'Aja.

Da ultimo, rileva che l'articolo 10 modifica la legge n. 218 del 1995, così da introdurre nel sistema di diritto internazionale privato anche gli opportuni riferimenti alla Convenzione dell'Aja.

L'articolo 11 stabilisce le disposizioni che recano misure di protezione disposte da Stati non aderenti alla Convenzione; l'articolo 12 attribuisce la potestà regolamentare al Governo per l'attuazione degli articoli 4 e 5 del disegno di legge in esame; infine gli articoli 13, 14 e 15 disciplinano la clausola di invarianza finanziaria, le norme transitorie e l'entrata in vigore.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore DI BIAGIO (PI) esprime soddisfazione per l'avvio dell'esame referente del disegno in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, e per la prossima, auspicata congiunzione con il disegno di legge n. 572, a sua prima firma. Sottolinea tuttavia che il provvedimento in esame, pur consentendo l'ingresso nel nostro ordinamento dell'istituto della kafala di rito islamico, presenta tuttavia un'incongruenza nell'iter di riconoscimento in Italia dell'assistenza legale del minore in situazione di abbandono. Le disposizioni che indicano la procedura da effettuare non sembrano infatti del tutto in armonia con la legge n. 184 del 1983, con il rischio di non tutelare efficacemente il superiore interesse del minore. Anche nel caso di minore in stato di abbandono, infatti, il disegno di legge n. 1552 prevede una sorta di affidamento familiare, a fronte dell'obbligo, previsto dalla normativa vigente, di favorire invece la costituzione di una situazione familiare di tipo stabile. Ritiene che alcune previsioni del provvedimento, tra cui le previsioni in tema di giurisdizione, necessitino di una analisi particolarmente attenta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE

10^a (Industria, commercio, turismo)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Martedì 15 luglio 2014

Plenaria

16^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
MUCCHETTI

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico De Vincenti.

La seduta inizia alle ore 8.

IN SEDE REFERENTE

(1541) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 10 luglio.

Poiché non vi sono altri interventi, il presidente MUCCHETTI dichiara conclusa la discussione generale.

I RELATORI rinunciano alla replica.

Il vice ministro DE VINCENTI rinuncia alla replica.

Il presidente MUCCHETTI informa le Commissioni riunite che nella giornata di ieri il senatore D'Alì ha comunicato alla Presidenza che per un mero errore materiale un blocco di sette emendamenti a sua firma, predi-

sposti nei termini, per un disguido non sono stati effettivamente consegnati. Trattandosi di un puro errore materiale la Presidenza delle Commissioni riunite ritiene, in un'ottica di massima collaborazione con i Gruppi parlamentari, di ammettere tali emendamenti che saranno pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Fa quindi presente che la Presidenza delle Commissioni riunite, nel procedere al vaglio di proponibilità ha inteso riferirsi ai precedenti e ai richiami più volte formulati dai Presidenti delle Camere ai Presidenti delle Commissioni permanenti sull'esame degli emendamenti ai decreti-legge.

Dichiara pertanto improponibili, per estraneità della materia, ai sensi dell'articolo 97, comma 1 del Regolamento gli emendamenti: 1.0.4, 1.0.6, 3.0.1, 3.0.2, 7.0.6, 7.0.8, 7.0.9, 7.0.10, 7.0.11, 7.0.12, 7.0.13, 7.0.14, 7.0.15, 7.0.16, 7.0.17, 8.0.1, 14.0.16, 14.0.17, 14.0.18, 14.0.19, 14.0.20, 14.0.21, 17.0.5, 17.0.16, 19.0.8, 19.0.9, 19.0.10, 19.0.11, 19.0.12, 19.0.13, 19.0.14, 22.12, 22.0.11, 22.0.15, 22.0.16, 22.0.17, 22.0.18, 22.0.19, 22.0.20, 22.0.21, 22.0.22, 22.0.23, 22.0.27, 22.0.33, 22.0.34, 22.0.35, 26.21, 28.0.1, 29.0.1, 30.15, 30.0.3, 30.0.18, 31.0.10, 31.0.11, 31.0.12, 31.0.13, 31.0.14, 33.0.3, 33.0.4, 33.0.5, 33.0.12, 33.0.13, 33.0.14, 33.0.15, 34.5, 34.6, 34.7, 34.8, 34.9, 34.10, 34.11, 34.12 e 34.17.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il presidente MARINELLO (*NCD*), relatore per la 13^a Commissione, suggerisce di concentrare i lavori delle Commissioni riunite sull'esame delle proposte emendative che i Gruppi ritengono particolarmente significative. In attesa della formalizzazione del parere della 5^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Invita pertanto i rappresentanti dei Gruppi ad indicare ai Relatori ed al Governo tali emendamenti, preannunciando la più ampia disponibilità a valutarne il contenuto in modo approfondito e auspicando che tale modalità di svolgimento dei lavori venga accolta, in considerazione della esigenza di procedere speditamente nella trattazione dell'Atto Senato n. 1541 e rispettare i tempi stabiliti per l'esame dell'Assemblea, evitando così che il Governo si trovi costretto a valutare la posizione della questione di fiducia ai fini della migliore organizzazione dei lavori delle Commissioni riunite.

La senatrice NUGNES (*M5S*) ritiene necessario approfondire i contenuti di tutti gli emendamenti presentati, senza il condizionamento di un paventato voto di fiducia, richiamando il ruolo e la centralità del Parlamento in sede di conversione dei decreti-legge.

Il presidente MUCCHETTI (*PD*), relatore per la 10^a Commissione, fa presente che sarà, in ogni caso, garantito il diritto dei Gruppi di opposizione alla migliore trattazione delle proposte emendative da essi presentate.

Il senatore CALEO (*PD*) ritiene ragionevole e flessibile la proposta formulata dalla Presidenza, ai fini della migliore organizzazione dei lavori delle Commissioni riunite.

La senatrice NUGNES (*M5S*) precisa che la posizione espressa dal suo Gruppo intende essere propositiva e che l'approfondito esame degli emendamenti presentati costituisce un elemento imprescindibile di pubblica informazione e, quindi, di democrazia.

La senatrice BONFRISCO (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 7.0.7.

La senatrice BELLOT (*LN-Aut*) aggiunge la propria firma all'emendamento 7.25 dei senatori Candiani ed altri.

Il senatore COMPAGNONE (*GAL*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 13.82 e 13.0.1 del senatore Della Zuanna.

Il senatore BATTISTA (*Misto-ILC*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 26.4 e 26.17, entrambi del senatore Orellana.

Il senatore DI BIAGIO (*PI*) ritira la propria firma dall'emendamento 26.12.

La senatrice MERLONI (*PI*) ritira l'emendamento 26.12.

Il senatore ASTORRE (*PD*) aggiunge la propria firma all'emendamento 27.0.1 dei senatori Scalia ed Esposito.

Il senatore PICCOLI (*FI-PdL XVII*) sottoscrive l'emendamento 31.0.11.

Il senatore MANCUSO (*NCD*) ritira l'emendamento 7.24.

I senatori Mario MAURO (*PI*), NACCARATO (*GAL*), PAGNONCELLI (*FI-PdL XVII*) e DI GIACOMO (*NCD*) aggiungono la propria firma all'emendamento 13.0.4 del senatore Filippi.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 1.4, 1.10 e 1.59 della senatrice Pignedoli, all'emendamento 1.7 della senatrice Valentini, nonché all'emendamento 7.22 della senatrice Bertuzzi.

Il PRESIDENTE comunica che sono state presentate riformulazioni degli emendamenti 11.50, da parte della senatrice Fissore, e 13.100, da parte del senatore Mirabelli.

Comunica altresì che è pervenuta richiesta da parte dei senatori Benigni, Mussini e Maurizio Romani, di aggiungere la propria firma ai seguenti emendamenti: 1.39, 1.40, 2.1, 2.2, 2.21, 2.22, 3.16, 4.8, 5.1,

5.13, 5.14, 6.5, 6.9, 7.1, 9.29, 19.0.6, 19.0.7, 20.8, 20.9, 20.10, 20.25, 20.27, 20.34, 20.0.1, 20.0.2, 22.2, 22.3, 22.37, 26.4, 26.17, 29.3, 29.7, 29.9, 29.15 e 31.6.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 8,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1541**(Al testo del decreto-legge)****Art. 9.****9.18-bis**

D'Alì

Al comma 4, dopo le parole: «Il fondo di cui al comma 1 può altresì concedere finanziamenti a tasso agevolato» aggiungere le parole: «alle società di servizi energetici (ESCO) per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sulla base di contratti di servizio energia e di formule di finanziamento tramite terzi, nonché».

9.83-bis

D'Alì

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Gli enti pubblici e i soggetti di cui al comma 4, che accedono ai finanziamenti agevolati di cui al comma 1, non possono accedere, a valere sul medesimo intervento, al Fondo nazionale per l'efficienza energetica di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni».

Art. 11.**11.13-bis**

D'Alì

Al comma 4 sostituire le parole: «il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ne nomina il direttore, scegliendolo in una terna motivatamente proposta dal Presidente dell'Ente all'esito di una procedura pubblica di selezione effettuata avuto riguardo alle attitudini, alle competenze e alle capacità profes-

sionali necessarie per l'attribuzione dello specifico incarico. Alla selezione possono partecipare dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno dieci anni di anzianità nella qualifica nonché esperti anche tra coloro che abbiano già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali o regionali per almeno due anni. Il presidente dell'ente parco stipula col direttore così nominato un contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni. Il direttore, se dipendente pubblico, è posto in aspettativa senz'assegni dall'amministrazione di appartenenza per tutta la durata dell'incarico.»
con le seguenti: «il direttore del parco è nominato dal Presidente del parco in considerazione delle attitudini, delle competenze e delle capacità professionali possedute, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Il Presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni. Alla cessazione dalla carica del Presidente che lo ha nominato il direttore può essere revocato dall'incarico entro novanta giorni, decorsi i quali si intende confermato sino alla naturale scadenza del contratto».

11.50 (testo 2)

FISSORE

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. Alla parte II dell'allegato IX "Impianti termici civili" alla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al numero 2.1, dopo le parole "disporre di uno o più camini" aggiungere le seguenti: "con scarico a tetto". Dopo le parole "dei prodotti della combustione." aggiungere le seguenti: "Limitatamente agli apparecchi a condensazione a gas di portata termica non maggiore di 70 kW l'evacuazione dei prodotti della combustione può avvenire con scarico a parete, in deroga allo scarico a tetto, nei casi previsti all'articolo 5 comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e successive modificazioni ed integrazioni";

b) Al numero 2.7 sostituire il primo periodo con il seguente: "Gli impianti installati o che hanno subito una modifica relativa ai camini successivamente all'entrata in vigore della parte quinta del presente decreto devono essere dotati di camini realizzati con prodotti recanti marcatura "CE" o l'attestato di conformità o il benestare tecnico europeo." Al primo punto, dopo le parole "materiali incombustibili" aggiungere le seguenti: ". Tale prescrizione non è vincolante nel caso di apparecchi a gas a condensazione o a bassa temperatura per i quali è ammesso l'utilizzo di camini o condotti aventi classe di temperatura».

Art. 13.**13.100 (testo 2)**

MIRABELLI, VACCARI, CALEO, TOMASELLI

Al comma 5, lettera b), capoverso «Art. 241-bis», al comma 3, dopo le parole: «destinazione residenziale» inserire le seguenti: «o di aree militari adibite ad alloggio/foresteria».

Art. 14.**14.80**

D'ALÌ

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

«8-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 è inserito il seguente:

''2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G alla parte quarta del presente decreto, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime''.

8-ter. il comma 2 dell'articolo 216-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 è sostituito dal seguente:

''2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, fatti salvi i requisiti di cui al medesimo articolo 187, comma 2, lettere a)), b) e c), il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze''».

Art. 17.**17.0.37**

D'ALÌ

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Acquisti verdi degli enti locali)

1. Gli enti locali dal 1° gennaio 2014, in attuazione dell'articolo 1, commi 1126 lettera *d*) e 1127 lettera *m*) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del decreto 11 aprile 2008, n. 135, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in materia di "Approvazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione", Green Public Procurement (Gpp), e al fine di contribuire alla riduzione delle emissioni di CO₂ e dell'inquinamento atmosferico urbano, riservano una quota, pari ad almeno il 30 per cento del totale del costo del carburante consumato annualmente, all'utilizzo, per gli autobus pubblici di categoria inferiore a Euro 4, di combustibili che permettano l'abbattimento nell'atmosfera delle polveri sottili (i così detti PM₁₀), della CO₂, degli ossidi di azoto e degli idrocarburi incombusti, anche attraverso l'impiego di additivi specifici nei combustibili.

2. Il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato, Regioni e Autonomie locali di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni con proprio decreto, stabilisce le caratteristiche tecniche, le tipologie di innovazione tecnologica che consentano gli abbattimenti di cui al comma precedente».

Art. 18.**18.16-bis**

D'ALÌ

Al comma 1 dopo le parole: «Ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO,» aggiungere le seguenti: «, nonché del codice 2420,».

Art. 30.**30.0.23**

D'ALÌ

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifica alla Tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244)

1. Alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificata dell'articolo 42 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il numero 6) è sostituito dal seguente:

"6) Biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione dei bioliquidi sostenibili ottenuti da prodotti agricoli di origine comunitaria rintracciabili ai sensi degli schemi volontari riconosciuti dalla Commissione Europea in attuazione della Direttiva RED 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 ed in conformità al Sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi così come previsto dal decreto ministeriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 23 gennaio 2012 e successive modificazioni, e in particolare ai sensi del Sistema di rintracciabilità come definito dall'articolo 2, lettera l) del suddetto decreto. - 28"».

Plenaria**17^a Seduta (pomeridiana)**

Presidenza del Presidente della 13^a Commissione

MARINELLO

indi del Presidente della 10^a Commissione

MUCCHETTI

Intervengono il vice ministro dello sviluppo economico De Vincenti e il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1541) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di oggi.

Il presidente MARINELLO invita i senatori che hanno presentato emendamenti ad illustrarli.

La senatrice PIGNEDOLI (PD) fa presente che il parere della 9^a Commissione è stato trasfuso nelle proposte emendative che di seguito illustra. In particolare, l'emendamento 1.25 prevede l'analisi preliminare dei rischi connessi alle attività agricole soggette a controllo e l'istituzione di un sistema di valutazione dell'affidabilità amministrativa delle imprese agricole. L'emendamento 1.20 dispone l'inserimento nel registro unico dei controlli ispettivi anche dei dati rilevati da parte degli organismi privati autorizzati in base alla normativa vigente. L'emendamento 1.36 reca modifiche finalizzate a rendere più agevole l'applicazione dell'istituto della diffida. L'emendamento 1.51 prevede che l'applicazione delle sanzioni per le violazioni delle norme in materia agroalimentare anche alle violazioni contestate prima dell'entrata in vigore della relativa disposizione, purché il pagamento venga effettuato entro un mese dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 91 del 2014. L'emendamento 1.0.9 reca disposizioni di semplificazione in favore delle imprese agricole. L'emendamento 1.0.8 istituisce il sistema di consulenza aziendale in agricoltura. L'emendamento 3.20 specifica che il credito di imposta di cui all'articolo 3 è previsto anche per le imprese costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi. L'emendamento 3.18 estende gli interventi di sostegno anche ai settori della pesca e dell'acquacoltura. L'emendamento 4.1 reca precisazioni dell'ambito di applicazione delle sanzioni e introduce la sanzione della inibizione all'uso della denominazione protetta. L'emendamento 6.8 modifica i criteri per l'iscrizione delle imprese agricole nella rete del lavoro agricolo di qualità, con particolare riferimento ai procedimenti penali in corso. L'emendamento 6.0.1 estende le finalità del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, anche al finanziamento agevolato di investimenti in ricerche ed innovazione tecnologica effettuati da imprese agricole, forestali e agroalimentari interessate da un contratto di rete. L'emendamento 7.9 specifica i criteri di applicazione della detrazione per l'affitto ai terreni agricoli diversi da quelli di proprietà dei genitori e prevede la forma scritta del contratto di affitto. L'emendamento 7.0.3 prevede mutui decennali agevolati per finanziare il 75 per cento delle spese di investimento, nonché misure per favorire il ricambio generazionale e l'accesso al credito nel settore primario. L'emendamento 7.0.4 reca disposizioni penali urgenti a tutela della sicurezza agroalimentare. L'emendamento 7.0.5 reca l'istituzione del sistema informativo per il biologico e dell'elenco pubblico per gli operatori di agricoltura biologica. Si sofferma infine sugli emendamenti a sua firma: l'emendamento 1.59 mira a risolvere le problematiche del settore lattiero-caseario relative al prelievo supplementare delle quote latte e l'emendamento 2.11 reca una deroga in materia di preparazione degli aceti di vino con metodo artigianale a lunga maturazione.

Il senatore DALLA ZUANNA (*PD*) illustra l'emendamento 13.82, volto a disciplinare i sistemi collettivi per la gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), e l'emendamento 13.0.1, in materia di trattamento di rifiuti tramite compostaggio aerobico e di gestione anaerobica.

Il senatore DI BIAGIO (*PI*) dichiara di condividere i contenuti degli emendamenti 13.82 e 13.0.1 ed illustra l'emendamento 13.83, in materia di sistemi collettivi per la raccolta dei RAEE.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra l'emendamento 7.14, che riduce l'imposta di registro per coltivatori diretti con meno di quarant'anni, l'emendamento 16.20, che reca una disposizione interpretativa dell'articolo 12, commi 5 e 12, della legge n. 157 del 1992, e gli emendamenti 2.36 e 2.39, in materia di denominazione di origine controllata (DOC), denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) e indicazione geografica tipica (IGT).

La senatrice NUGNES (*M5S*) illustra gli emendamenti 4.4 e 4.10, che mirano ad assicurare che le lavorazioni dei prodotti derivati dal latte di bufala e dal latte di altre specie avvengano in spazi separati. Al riguardo, sottolinea la necessità di una accorta difesa delle produzioni agroalimentari con denominazione di origine di provenienza (DOP).

La senatrice PUPPATO (*PD*) illustra gli emendamenti 11.47 e 11.48, volti a semplificare gli adempimenti a carico dei soggetti che detengono impianti con più di tre chilogrammi di gas fluorurati ad effetto serra. L'emendamento 13.17 prevede sanzioni amministrative a carico degli operatori interessati ad effettuare interventi di bonifica che forniscono false informazioni.

La senatrice FISSORE (*PD*) illustra l'emendamento 11.50, che modifica l'allegato del codice ambientale relativo agli impianti termici civili, e l'emendamento 24.64, che dispone in tema di determinazione del fatturato delle imprese a forte consumo di energia. Gli emendamenti 33.0.1 e 33.0.2 recano disposizioni volte ad aggiornare la disciplina relativa alle società tra professionisti.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) illustra diffusamente le motivazioni sottostanti agli emendamenti soppressivi degli articoli 24, 25 e 26, presentati dal suo Gruppo, sottolineando le ricadute negative da questi recate. La tassa che il Governo impone ai produttori di energia elettrica per finalità di autoconsumo rischia – come è stato ampiamente evidenziato nel ciclo di audizioni svolto dalle Commissioni riunite – di pregiudicare irrimediabilmente lo sviluppo di un settore con forti potenzialità di crescita, in grado di qualificare la produzione nazionale a livello mondiale nel campo della generazione distribuita e delle *smart technology*. Gli articoli 24, 25 e 26 delineano una politica energetica nazionale improntata a favorire le imprese che impiegano combustibili fossili e, in particolare, le imprese cosiddette «energivore», spinte ad incrementare i livelli di consumo energetico per ottenere sconti in bolletta. Particolare preoccupazione desta inoltre la retroattività delle disposizioni recate dai citati articoli, poiché le regole a cui devono sottostare gli operatori del settore sono cambiate in corso d'opera con grave nocimento della credibilità nazionale. Inoltre, le misure adottate dal Governo non tengono conto delle posizioni espresse dai qualificati organismi tecnici auditi e delle conseguenze sulla perdita di competitività delle imprese italiane che avranno, in futuro, difficoltà a partecipare ai grandi appalti internazionali. Osserva infine che non si è voluto incidere sui sussidi alle fonti energetiche fossili, nonostante l'orientamento dell'Agenzia internazionale per l'energia e dell'Unione europea sia quello di rendere meno competitivo l'impiego di tali risorse energetiche. Illustra, da ultimo, l'emendamento 24.0.6, che dispone la revisione del servizio di interrompibilità, oggi non più attuale.

La senatrice GATTI (*PD*) illustra l'emendamento 6.1, che istituisce, presso l'INPS, la rete del lavoro agricolo di qualità volta a promuovere l'incontro tra domanda e offerta di lavoro in agricoltura.

Il vice ministro DE VINCENTI interviene per precisare alcuni dati forniti dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, a cui ha fatto riferimento il senatore Giroto nel suo intervento.

La senatrice FABBRI (*PD*) presenta riformulazioni degli emendamenti 18.66 e 18.67, cui aggiunge la propria firma il senatore RANUCCI (*PD*).

Il senatore DI BIAGIO (*PI*) sottoscrive gli emendamenti 18.67 (testo 2) della senatrice Fabbri e 32.0.1 del senatore Micheloni.

Il PRESIDENTE comunica che sono state presentate riformulazioni degli emendamenti 1.0.9 da parte della senatrice Pignedoli, 2.39, da parte del senatore Panizza, e 7.1, da parte della senatrice Bignami.

Comunica altresì che il senatore Margiotta ha aggiunto la propria firma all'emendamento 28.0.1 del senatore Fattorini e che la senatrice Elena Ferrara ha aggiunto la propria firma all'emendamento 2.11 a prima firma senatrice Pignedoli.

Comunica infine che la senatrice De Petris ha ritirato l'emendamento 7.23.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna, già convocata per oggi, martedì 15 luglio 2014, alle ore 21, non avrà più luogo.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 16.

**NUOVI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1541**

(Al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.0.9 (testo 2)

PIGNEDOLI, FORMIGONI, CANDIANI, DALLA TOR, DONNO, PANIZZA, RUTA, SCOMA, STEFANO, SUSTA, GAETTI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, SAGGESE, VALENTINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni)

1. Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 3 metri cubi, anche muniti di erogatore, ai sensi dell'articolo 14, comma 13-*bis* e 13-*ter*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Ai medesimi fini, gli imprenditori agricoli che installano e utilizzano ad uso privato e per il rifornimento di macchine ed auto all'interno delle aziende agricole contenitori-distributori di capienza compresa tra i 3 e i 9 metri cubi, rimovibili e non, di carburanti liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65°C non sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, qualora i contenitori stessi siano dichiarati conformi alle direttive europee applicabili allo specifico prodotto, se esistenti, ovvero di tipo approvato dal Ministero dell'interno, se in uso prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151, e comunque garantendo adeguata protezione al fine di evitare accessi casuali nonché il loro collocamento ad adeguata distanza da fabbricati e/o locali destinati anche in parte a civile abitazione, da scuole ed altri edifici ed esercizi pubblici, da luoghi di riunione, di trattenimento o di pubblico spettacolo, da depositi di materiali combustibili e/o infiammabili costituenti attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151.

2. L'obbligo di registrazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, in materia di igiene dei prodotti alimentari si considera assolto dalle imprese agricole in possesso di autorizzazione o nulla osta sanitario, di registrazione, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività prevista per l'esercizio dell'impresa.

3. All'articolo 16 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3-*bis*. Non sono tenuti all'obbligo di costituire o aggiornare il fascicolo aziendale i possessori di oliveti che producono olio destinato esclusivamente all'autoconsumo la cui produzione non supera 250 kg di oli per campagna di commercializzazione.

3-*ter*. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli oli vergini legalmente prodotti al di fuori del territorio nazionale".

4. All'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, al primo periodo, le parole: "entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro sessanta giorni".

5. Per le piccole imprese agricole, nei contratti di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, formati da imprese agricole singole ed associate, la produzione agricola derivante dall'esercizio in comune delle attività, secondo il programma comune di rete, può essere divisa fra i contraenti in natura con l'attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete.

6. Alla legge 23 dicembre 1956, n. 1526, l'articolo 6 è abrogato.

7. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera *a*), del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, i registri dei prodotti vitivinicoli sono dematerializzati e realizzati nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). In sede di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si prevedono modalità ulteriormente semplificate di compilazione dei registri dematerializzati, compresa la concessione di termini più favorevoli, per le aziende vitivinicole che producono meno di mille ettolitri di vino l'anno, prevalentemente con uve di produzione aziendale.

8. Il registro di carico e scarico di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, è dematerializzato e realizzato nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

9. Il registro di carico e scarico di cui all'articolo 1, sesto comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, è dematerializzato e realizzato nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al sesto comma, le parole: "presso ogni stabilimento, un registro di carico e scarico sul quale devono essere indicate giornalmente" sono sostituite dalle seguenti: "per ogni stabilimento, un registro di carico e scarico sul quale devono essere indicate";

b) il settimo comma è abrogato.

10. Il registro di carico e scarico di cui al comma 1 dell'articolo 28 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, è dematerializzato e realizzato nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

11. Gli articoli 2 e 3 della legge 11 aprile 1974, n. 138, sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 2. – Le informazioni relative all'introduzione sul territorio nazionale di latte in polvere registrate nei sistemi informativi utilizzati dal Ministero della salute sono messe a disposizione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

Art. 3. – I produttori, gli importatori, i grossisti e gli utilizzatori di latte in polvere o altri lattini comunque conservati devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico. Il registro di cui al primo periodo è dematerializzato ed è realizzato nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)".

12. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 11 si provvede con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di natura non regolamentare da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Fino all'entrata in vigore dei decreti di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

13. All'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, dopo le parole: "nell'ambito dell'azienda agricola" sono inserite le seguenti: ", o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità secondo modalità da stabilire con regolamento comunale".

14. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, l'articolo 59-bis è abrogato.

15. Con riferimento ai terreni agricoli contraddistinti da particelle fondiari di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni montani, ricompresi nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, i soggetti, iscritti all'anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, non sono tenuti a disporre del relativo titolo di conduzione ai fini della costituzione del fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999. Non costituisce caso d'uso ai sensi

dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 ("Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro") il deposito di un titolo di conduzione nel fascicolo aziendale o il suo utilizzo al fine di accedere agli eventuali benefici di cui al comma 4 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503.

16. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare percorsi per la pastorizia transumante nell'ambito dei ripari, degli argini e delle loro dipendenze, nonché delle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e dei pubblici canali e loro accessori, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 96, primo comma, lettera *i*), del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e all'articolo 134, primo comma, lettera *f*), del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, e a condizione che ciò non costituisca rischio per la tenuta di tali opere e tenendo in considerazione le condizioni meteorologiche e idrografiche, le modalità di costruzione, lo stato di manutenzione delle medesime opere, il carico e il tipo di bestiame e ogni altra caratteristica dei percorsi.

17. Alla sezione 6 dell'Allegato A al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, le parole: "depositi alimentari" si interpretano nel senso che non sono considerati tali, ai fini di cui al citato decreto, gli stabilimenti utilizzati dalle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e dai consorzi agrari per la fornitura di servizi agli imprenditori agricoli.

18. Le organizzazioni professionali agricole ed agromeccaniche maggiormente rappresentative a livello nazionale, nell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione delle macchine agricole ai sensi dell'articolo 14, comma 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99 e successive modificazioni, possono attivare lo sportello telematico di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

19. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, all'articolo 19, comma 1, lettera *g*), la parola: "applicano" è sostituita dalle seguenti: "commercializzano imballaggi con" e all'articolo 54, comma 11, la parola: "apponga" è sostituita dalle seguenti: "commercializzi imballaggi con".

20. Al fine di assicurare la piena integrazione con la disciplina in materia di indicazioni geografiche dei prodotti agro alimentari e dei vini dettata in ambito nazionale in esecuzione dei Regolamenti comunitari in materia di DOP e IGT, per ciascuna indicazione geografica di cui all'allegato III del Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, può essere costituito e riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un consorzio di tutela. Con decreto di natura non regolamentare del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono emanate disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela di cui al presente comma.

21. Il comma 2-*bis* dell'articolo 26 della legge 28 febbraio 2008 n. 31 si interpreta nel senso che sono anche di competenza degli iscritti nell'albo degli agrotecnici le attività di progettazione e direzione delle opere di trasformazione e miglioramento fondiario, sia agrario che forestale».

Art. 2.

2.39 (testo 2)

PANIZZA, BERGER, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 8 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. L'uso delle DOCG e DOC non è consentito per i vini ottenuti sia totalmente che parzialmente da vitigni che non siano stati classificati fra gli idonei alla coltivazione o che derivino da ibridi interspecifici tra la *Vitis vinifera* ed altre specie americane o asiatiche. Per i vini IGT è consentito l'uso delle varietà di vite iscritte nel Registro nazionale delle varietà di vite da vino, nonché delle varietà in osservazione"».

Art. 7.

7.1 (testo 2)

BIGNAMI, BENCINI, MUSSINI, Maurizio ROMANI

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-quinquies», primo periodo, sostituire le parole: «ai trentacinque anni», con le seguenti: «ai quarantacinque anni».

Art. 18.**18.66 (testo 2)**

FABBRI, RANUCCI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di rilanciare e sviluppare le imprese della filiera nautica, le strutture organizzate per la sosta ed il pernottamento di turisti all'interno delle proprie imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal Ministro del turismo, sono equiparate, a tutti gli effetti, in via sperimentale fino al 2019, alle strutture ricettive all'aria aperta».

Conseguentemente, sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 212 milioni di euro per il 2016, 416 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 212 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

18.67 (testo 2)

FABBRI, RANUCCI, DI BIAGIO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al fine di rilanciare e sviluppare le imprese della filiera nautica, le strutture organizzate per la sosta ed il pernottamento di turisti all'interno delle proprie imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal Ministro del turismo, sono equiparate, a tutti gli effetti, alle strutture ricettive all'aria aperta.

8-ter. A decorrere dal 2014 una quota pari a 8 milioni di euro del fondo per lo sviluppo e coesione è trasferita al fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Tali risorse sono destinate agli interventi di cui al comma 8-bis».

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 15 luglio 2014

Sottocommissione per i pareri**60^a Seduta***Presidenza del Presidente*
PALERMO*La seduta inizia alle ore 13,45.*

(1541) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea

(Parere alle Commissioni 10^a e 13^a riunite su testo ed emendamenti. Rimessione alla sede plenaria)

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) chiede che l'esame sia rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame viene quindi rimesso alla sede plenaria.

(1527) Disposizioni concernenti partecipazione a Banche multilaterali di sviluppo per l'America latina e i Caraibi, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Rimessione alla sede plenaria)

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) chiede che l'esame sia rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame viene quindi rimesso alla sede plenaria.

(1528) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento

degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE, fatto a Lussemburgo e a Bruxelles, rispettivamente il 24 giugno e il 26 giugno 2013, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1549) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Isola di Man sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 16 settembre 2013*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1550) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Baliato di Guernsey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 5 settembre 2012*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali (n. 99)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14.

Plenaria**177^a Seduta**

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1563) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il relatore COLLINA (PD) illustra il decreto-legge n. 83 del 2014, che presenta un contenuto articolato ma sostanzialmente omogeneo, recando un complesso di interventi relativi a beni ed attività culturali e al turismo.

Il Titolo I contiene misure urgenti per la tutela del patrimonio culturale della nazione e per lo sviluppo della cultura e si compone di otto articoli riguardanti l'istituzione di un credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo; interventi urgenti per la realizzazione del Grande Progetto Pompei, anche in un'ottica di semplificazione delle procedure di gara; misure per la tutela e la valorizzazione della Reggia di Caserta, nonché per la tutela del decoro dei siti culturali; l'organizzazione ed il funzionamento delle fondazioni lirico-sinfoniche; misure per attrarre gli investimenti esteri in Italia nel settore della produzione cinematografica e audiovisiva; l'istituzione del Piano strategico «Grandi progetti beni culturali» e misure per favorire l'occupazione giovanile presso istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica.

Il Titolo II contiene misure urgenti a supporto dell'accessibilità del settore culturale e turistico e si compone di tre articoli riguardanti l'introduzione di crediti d'imposta per la digitalizzazione dei servizi ricettivi e per favorire la riqualificazione e l'accessibilità delle strutture ricettive, nonché norme in materia di mobilità, accoglienza e guide turistiche.

Il Titolo III contiene misure urgenti per l'amministrazione del patrimonio culturale e del turismo e si compone di cinque articoli riguardanti

semplificazioni in materia di beni culturali e paesaggistici; la semplificazione degli adempimenti burocratici al fine di favorire l'imprenditorialità turistica; la riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; disposizioni urgenti per il personale del Ministero; la trasformazione di ENIT in ente pubblico economico e la liquidazione della società per azioni Promuovi Italia.

Infine, al Titolo IV, gli articoli 17 e 18 riguardano, rispettivamente, la copertura finanziaria del provvedimento e la sua entrata in vigore.

Conclude, sottolineando che l'intervento legislativo appare coerente con le improrogabili e sempre più urgenti esigenze di tutela, conservazione, valorizzazione e promozione turistica del patrimonio culturale, anche in vista dell'imminente Esposizione universale.

Propone, quindi, alla Commissione di esprimersi favorevolmente sulla sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1519) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre, approvato dalla Camera dei deputati

(1533) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14^a Commissione per il disegno di legge n. 1519. Relazione alla 14^a Commissione per il disegno di legge n. 1533. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore COCIANCICH (PD) illustra due distinti provvedimenti, già esaminati in prima lettura dalla Camera dei deputati, volti ad attuare il diritto dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale.

Il disegno di legge n. 1519, relativo alla legge di delegazione europea per il secondo semestre del 2013, si compone di nove articoli e due allegati, che contengono le direttive da recepire.

Nel dettaglio, l'articolo 1 reca una delega al Governo per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati, stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi e dispone in merito alla copertura finanziaria delle norme delegate. L'articolo 2 conferisce al Governo una delega biennale per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate in via regolamentare o amministrativa e per le violazioni di regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della legge. Gli articoli da 3 a 9 contengono i principi e i criteri direttivi specifici di delega per l'attuazione della normativa europea.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 7, che prevede una delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni di attuazione della normativa dell'Unione in materia di protezione internazionale e diritto di asilo. Il termine per l'esercizio della delega è fissato in dodici mesi, che decorrono dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di attua-

zione delle ultime due direttive comunitarie in materia di protezione internazionale (2013/32/UE e 2013/33/UE inserite nell'allegato B), finalizzate ad armonizzare le prassi applicative vigenti nei Paesi membri, con particolare riguardo alle esigenze delle persone vulnerabili, quali i minori o le vittime di tortura. È concessa, inoltre, una ulteriore delega al Governo per emanare eventuali disposizioni correttive e integrative del testo unico, da esercitarsi entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del medesimo testo unico.

Illustra, quindi, il disegno di legge n. 1533, relativo alla legge europea, con il quale il Governo intende risolvere la parte ancora residua di pre-contenzioso e contenzioso, al fine di svolgere il semestre di presidenza dell'Unione europea con il minor numero di infrazioni possibili a carico dell'Italia.

Per quanto attiene ai possibili profili di competenza specifica della Commissione, segnala l'articolo 3, che interviene su diverse disposizioni in materia di espulsione dello straniero irregolare. In particolare, si prevede che lo straniero, in possesso del permesso di soggiorno rilasciato da un altro Paese membro, sia espulso solo se si trattenga oltre tre mesi e si dispone l'inserimento del divieto di reingresso, irrogato con il decreto di espulsione, nel sistema informativo Schengen.

Sottolinea, inoltre, l'articolo 31, che modifica la norma del codice delle pari opportunità sulla parità di trattamento tra uomini e donne nei servizi assicurativi e altri servizi finanziari, e l'articolo 34, che provvede, in conseguenza dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, ad attuare la direttiva 2013/25/UE, con la quale sono state modificate alcune direttive in materia di diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

Risulta di particolare interesse della Commissione anche l'articolo 36, che assegna alla Corte dei conti alcune funzioni di verifica e monitoraggio dei dati di bilancio delle amministrazioni pubbliche, finalizzate a dar piena attuazione, per le parti non direttamente applicabili, a due atti dell'Unione europea, costituiti dalla direttiva 2011/85 sui quadri di bilancio e dal regolamento n. 473/2013 sui documenti programmatici di bilancio degli Stati membri.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,20.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 15 luglio 2014

Sottocommissione per i pareri

31^a Seduta

Presidenza del Presidente
ALBERTINI

Orario: dalle ore 13,50 alle ore 14

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per i provvedimenti deferiti:

alle Commissioni 10^a e 13^a riunite:

(1541) *Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea: parere favorevole;*

alla 7^a Commissione:

(1563) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;*

alla 11^a Commissione:

(1428) *Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro: parere favorevole con osservazioni.*

Plenaria**129^a Seduta**

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14.10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) chiede ragguagli al presidente Palma sullo stato delle intese con la Presidenza della Camera in ordine alle modalità di prosecuzione del disegno di legge n. 19 e connessi, in materia di lotta alla corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio, dopo che, presso la VI Commissione permanente della Camera dei deputati, nel corso dell'esame del disegno di legge in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale (Atto Camera 2247), era stato approvato un emendamento che innova interamente la disciplina codicistica del reato di riciclaggio.

Il presidente PALMA fa presente che non è ancora pervenuta al riguardo comunicazione da parte della Presidenza del Senato; ove la situazione di incertezza dovesse persistere, entro la prossima settimana si potrà valutare come proseguire con il seguito dell'esame in Commissione del disegno di legge n. 19 e connessi.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), chiede delucidazioni al rappresentante del Governo su un testo concernente la riforma della responsabilità civile dei magistrati che, secondo alcuni organi di stampa, l'Esecutivo sarebbe in procinto di presentare alle Camere. In particolare, chiede di sapere se il testo predisposto dal Governo affronta il tema della responsabilità civile dei giudici con particolare riguardo ai

profili di applicazione del diritto interno in violazione del diritto dell'Unione europea. Quindi domanda se non sia il caso di sospendere l'esame in Commissione dei disegni di legge n. 1070 e connessi, in attesa dell'iniziativa di legge governativa.

Il vice ministro COSTA replica che il Governo, in realtà, non ha ancora predisposto un articolato compiuto, pur monitorando attentamente l'esame delle proposte in materia di responsabilità civile dei magistrati. Sotto tale profilo, peraltro, ha avuto modo di esprimere la propria posizione sulle diverse tematiche sottese alla riforma della responsabilità civile dei giudici; in particolare, rinvia al contributo offerto in occasione dell'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1070, che appare ormai prossimo alla definizione.

Il presidente PALMA (*FI-PdL XVII*) rileva che, allo stato dell'arte, il Governo non ha annunciato ufficialmente una propria iniziativa legislativa in materia di responsabilità civile dei magistrati; non sussistono dunque le condizioni per invocare l'applicazione dell'articolo 51, comma, 2, del Regolamento, né vi è ragione per sospendere l'esame dei disegni di legge n. 1070 e connessi.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*), intervenendo sull'ordine dei lavori, lamenta che la senatrice Cirinnà, relatrice per i disegni di legge in materia di unioni civili e coppie di fatto (Atto Senato n. 14 e connessi) ha rivolto un appello ai sindaci d'Italia, mediante organi di stampa, affinché procedano alla trascrizione delle unioni o dei matrimoni celebrati all'estero tra persone dello stesso sesso; e ciò sebbene il nostro ordinamento non riconosca i crismi della legittimità a tali unioni. Ritiene che la senatrice Cirinnà, in questo modo, abbia indebitamente fatto leva sul proprio ruolo di relatrice aumentando le pressioni volte ad indurre il Senato ad approvare quanto prima la disciplina sul riconoscimento delle coppie omosessuali; tale ipotetica riforma, tuttavia, fa registrare ancora una forte divisione tra le forze politiche e, comunque, merita un adeguato approfondimento. Auspica quindi che la senatrice Cirinnà assuma le decisioni opportune rimettendo l'incarico di relatrice sui disegni di legge in questione; in caso contrario, si chiede se non vi siano le condizioni per disporre la revoca dell'incarico da parte del Presidente della Commissione.

Il senatore CASSON (*PD*), osserva che, ferma restando naturalmente la libertà di espressione e di valutazione di ciascun parlamentare, non si comprende la ragione della richiesta prospettata dal senatore Giovanardi.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) condivide pienamente le osservazioni del senatore Casson.

IN SEDE REFERENTE

(859) SCILIPOTI. – *Modifiche al codice penale, all'articolo 380 del codice di procedura penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale*

(1357) FALANGA. – *Modifiche al codice penale per l'introduzione dei delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali*

(1378) MOSCARDELLI ed altri. – *Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali*

(1484) STUCCHI. – *Modifiche agli articoli 589, 590 e 590-bis del codice penale, nonché all'articolo 381 del codice di procedura penale, e introduzione degli articoli 589-bis e 590.1 del codice penale, riguardanti la configurazione del reato per l'omicidio stradale*

(1553) Nadia GINETTI. – *Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 859, 1357 e 1378, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 1484 e 1553 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 giugno.

Il relatore CUCCA (*PD*) illustra i disegni di legge n. 1484 e n. 1553.

Il disegno di legge n. 1484 prevede l'introduzione di due nuove fattispecie incriminatrici, l'una che prevede il delitto di omicidio stradale, l'altra che disciplina il reato di lesioni stradali. Inoltre, l'articolo 3 del disegno di legge prevede l'inserimento del secondo dei due delitti tra quelli per i quali è consentito l'arresto facoltativo in flagranza.

Infine, l'articolo 4 prevede una norma relativa al computo delle circostanze, stabilendosi l'inapplicabilità del giudizio di equivalenza o di prevalenza delle attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, su quelle aggravanti recate dai nuovi articoli 589-*bis* e 590.1, introdotti dallo stesso disegno di legge in illustrazione.

Il relatore ritiene opportuno quindi soffermarsi brevemente sulla formulazione del reato di omicidio stradale recata dal menzionato articolo 589-*bis* del codice penale. La fattispecie incriminatrice si caratterizza perché la morte di una persona deve essere cagionata per colpa derivante dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale e dalla guida di un mezzo di locomozione in stato di ebbrezza alcolica, o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Segnala la disposizione perché questa esclude il caso fortuito o la forza maggiore quali cause dello stato di alterazione psichica in cui versa il soggetto attivo del reato. Il secondo comma prevede quindi l'aggravante dovuta alla plurilesività della condotta e si contraddistingue per un notevole incremento della risposta sanzionatoria.

Infine, con riguardo al reato di lesioni stradali, segnala che, da un lato, la definizione della fattispecie incriminatrice è identica a quella dell'omicidio stradale, dall'altro, il sistema delle circostanze aggravanti è naturalmente più articolato regolandosi la lesione grave, quella gravissima e, ancora una volta, la fattispecie plurilesiva che determina l'aumento fino al

triplo della pena per la più grave delle violazioni commesse. Dando conto del fatto che anche in questo caso il delitto è perseguibile d'ufficio, cita l'opportuna norma di coordinamento con la quale vengono soppresse le aggravanti attualmente previste nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 589 e nel primo periodo dell'articolo 590, del codice penale.

Passa quindi ad illustrare il disegno di legge n. 1553, che reca un'impostazione ancora diversa da quelle seguite dagli disegni di legge in esame. Infatti, un primo articolo tende all'introduzione dell'articolo 577-*bis* del codice penale, recante la nuova fattispecie di omicidio stradale.

La fattispecie si configura per le distinte modalità di condotta cui segue l'evento morte: il caso di chi si pone alla guida in stati di alterazione o di ebbrezza e l'azione, sino ad ora inquadrabile nel novero delle omissioni di soccorso, di chi si dà alla fuga dopo l'incidente.

La risposta sanzionatoria è della reclusione da otto a diciotto anni.

Inoltre si introduce la previsione dell'aggravante determinata dalla morte di più persone, nonché, tra le altre, l'ipotesi plurilesiva disomogenea che viene integrata allorquando si ha morte e lesione di altra persona. In tale circostanze il limite edittale rimane nell'ambito dei ventuno anni.

Viene altresì introdotto il reato di lesioni personali stradali che segue, sostanzialmente, la medesima impostazione del reato dianzi descritto, ma non prevede il caso di allontanamento dal luogo dell'incidente quale modalità di condotta espressamente regolata.

Il secondo comma dell'articolo 582-*bis* si caratterizza per una originale previsione in base alla quale il delitto è punibile a querela, laddove l'alterazione di salute fisica e mentale non abbia durata superiore a 20 giorni.

L'articolo 3 abroga l'articolo 589 del codice penale.

L'articolo 4 introduce il reato di lesioni stradali personali tra quelli per i quali è previsto l'arresto facoltativo in flagranza.

Infine, l'articolo 5 reca puntuali modifiche al decreto legislativo n. 285 del 1992, così da modificare l'intero complesso delle sanzioni amministrative e delle procedure di abilitazione alla guida dei veicoli, previste dal codice della strada conseguenti alle condotte incriminate.

Propone, quindi, di svolgere l'esame del disegno di legge testé illustrati congiuntamente a quello degli altri disegni di legge in titolo.

Non facendosi osservazioni così rimane stabilito.

Il presidente PALMA invita i Gruppi ad integrare entro giovedì prossimo, ove ritengano necessario, le richieste di audizione finora pervenute; auspicabilmente si potrà quindi procedere allo svolgimento delle audizioni nella seduta notturna di martedì 22 luglio.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1517) *Deputati ERMINI e Donatella FERRANTI. – Introduzione dell'articolo 15-bis della legge 28 aprile 2014, n. 67, concernente norme transitorie per l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili*, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore CASSON (PD) illustra il disegno di legge in titolo.

Il disegno di legge n. 1517 reca l'introduzione dell'articolo 15-bis nella legge 28 aprile 2014, n. 67. Si viene a introdurre una norma transitoria per l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei riguardi degli irreperibili. Più specificamente, la norma si applica alle sole disposizioni del Capo III della legge citata.

Ricorda che il Capo III, sotto il titolo «Sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili» reca le norme che modificano gli articoli 419 e seguenti del codice di procedura penale in materia di assenza dell'imputato nel corso dell'udienza preliminare. Si tratta di norme che garantiscano la possibilità di procedere anche in assenza dell'imputato, se questi non è presente all'udienza e, anche se impedito, ha espressamente rinunciato ad assistervi.

La *ratio* è quella di estenderne gli effetti ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 67 del 2014. Ciò, tuttavia, alla sola condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado.

Il secondo comma introduce, quindi, una disposizione derogatoria in forza della quale le disposizioni previgenti alla disciplina introdotta nell'aprile del 2014 continuano a trovare applicazione a tutti i procedimenti in corso in cui sia stato dichiarato contumace l'imputato e non sia stato emesso il decreto di irreperibilità. Anche questa norma di carattere derogatorio è esplicitamente riferita ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 67 del 2014.

Rileva poi che l'articolo 2 dispone l'entrata in vigore della predetta disciplina transitoria il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Il relatore, auspica quindi che, previo assenso di tutte le forze politiche presenti in Commissione, il provvedimento possa essere riassegnato in sede deliberante.

Il presidente PALMA comunica che è appena pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento, di riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge n. 1517, allegate le sottoscrizioni da parte dei senatori Capogruppo in Commissione. Avverte quindi che attiverà la procedura prevista per la riassegnazione in sede deliberante del provvedimento in titolo.

Il vice ministro COSTA esprime, a nome del Governo, un orientamento favorevole in tal senso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1504) Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sesa Amici ed altri; Elena Centemero ed altri; Alessandra Moretti ed altri; Bonafede ed altri; Di Lello ed altri; Titti Di Salvo ed altri

(82) Roberta PINOTTI. – Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi

(811) BUEMI ed altri. – Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

(1233) FALANGA ed altri. – Modifiche al codice civile e all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi

(1234) LUMIA ed altri. – Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recanti semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi per l'ottenimento della cessazione degli effetti civili del matrimonio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 giugno.

Il presidente PALMA, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione generale.

Su proposta della relatrice FILIPPIN (PD), la Commissione conviene di assumere come testo base il disegno di legge n. 1504, approvato dalla Camera dei deputati.

Il presidente PALMA propone quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti, da riferirsi al testo base, alle ore 18 di giovedì 31 luglio.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,40.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 15 luglio 2014

Plenaria**49^a Seduta***Presidenza del Presidente*
CASINI*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Giro.**La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE REFERENTE*

(1532) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato ad agevolare l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013 e del Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013

(Esame e rinvio)

Il relatore LUCIDI (*M5S*) illustra il contenuto del provvedimento in esame, che ha l'obiettivo di rafforzare la cooperazione tra i due Paesi in materia di estradizione e di assistenza giudiziaria in ambito penale. Ricorda che, con l'Accordo sull'extradizione, Italia e Montenegro si impegnano a consegnarsi, secondo le previsioni della Convenzione europea del 1957, le persone perseguite per un reato punibile in entrambi gli ordinamenti con pene detentive pari o superiori ai cinque anni o che siano state condannate in via definitiva ad una pena non inferiore ai cinque anni. Con l'Accordo sull'assistenza giudiziaria i due Stati s'impegnano a cooperare per quanto riguarda la ricerca e l'identificazione di persone, la notifica di atti e testimoni, l'assunzione di testimonianze e l'esecuzione di accertamenti bancari e finanziari.

Evidenzia che gli oneri previsti ammontano a circa 10 mila euro annui per quanto riguarda l'Accordo sull'extradizione e a circa 25 mila euro annui per l'Accordo sull'assistenza giudiziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1554) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e Gibilterra per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 2 ottobre 2012, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore LUCIDI (*M5S*) illustra il disegno di legge in esame, che ha lo scopo di favorire la collaborazione tra le due parti attraverso uno scambio di informazioni in materia fiscale. Ricorda che l'Accordo ricalca il modello predisposto dall'Organizzazione per la cooperazione allo sviluppo economico (OCSE), nel quadro delle sue iniziative a favore della trasparenza fiscale. Si sofferma in particolare sull'ambito di applicazione dell'Accordo, sulle modalità operative per lo scambio di informazioni e sulla possibilità di effettuare visite fiscali nei rispettivi territori. Precisa che il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato e che una sua rapida approvazione rappresenterebbe un significativo passo in avanti nella lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale internazionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1563) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere favorevole con condizione e osservazioni)

Il relatore MICHELONI (*PD*) illustra il provvedimento in esame, che introduce una serie di previsioni per la tutela del patrimonio culturale italiano e per il rilancio del turismo. Segnala l'introduzione di un credito d'imposta per gli investimenti nel settore culturale e nell'ammodernamento dei servizi turistici, oltre le misure di tutela di siti archeologici e storici e le norme sulle fondazioni lirico-sinfoniche e produzione cinematografica.

Per quanto di interesse specifico per la Commissione esteri segnala il riordino e la razionalizzazione dell'Enit – Agenzia Nazionale per il turismo, anche in riferimento alla sua rete estera. Segnala criticamente che il provvedimento in esame non contiene norme a favore della lingua italiana. Sottolinea inoltre la necessità che il credito d'imposta venga applicato anche per interventi di manutenzione e restauro di beni culturali italiani all'estero, nonché per l'organizzazione di eventi che favoriscano la promozione della cultura italiana e la circolazione degli artisti italiani

nel mondo. Dà quindi lettura di uno schema di parere favorevole con condizione e osservazioni.

Si apre la discussione generale.

Il senatore ZIN (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) esprime apprezzamento per l'intervento del relatore Micheloni, suggerendo di estendere la normativa di favore anche ai teatri italiani all'estero.

Il senatore ORELLANA (*Misto-ILC*) esprime apprezzamento per il provvedimento in esame, in particolare per le misure a sostegno dell'attività turistica, pur sollevando perplessità sulla necessità di un'apposita previsione normativa per l'attivazione del gruppo di lavoro sul *tax free shopping*, come previsto dall'articolo 13-bis.

Il senatore CORSINI (*PD*) esprime l'auspicio che nel provvedimento in discussione possano essere introdotte norme che favoriscano il mecenatismo culturale anche a livello locale.

Il presidente CASINI dichiara quindi conclusa la discussione generale.

Previa verifica del prescritto numero legale, viene quindi posta ai voti la proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni del relatore (pubblicata in allegato) sul disegno di legge in titolo, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 15,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1563

La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 83 del 2014, recante «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo»,

apprezzato l'obiettivo del provvedimento di colmare il vuoto normativo in materia di incentivi fiscali per il mecenatismo culturale;

valutato positivamente l'intento di razionalizzare le strutture promozionali del turismo italiano;

richiamato il ruolo decisivo che spetta alla Cabina di regia per l'Italia internazionale istituita dalla legge n. 214 del 2011 quale sede istituzionale di definizione dell'indirizzo strategico in materia di promozione all'estero ed internazionalizzazione del sistema produttivo;

segnalata l'essenziale attività che la rete diplomatico-consolare svolge sia in sede bilaterale che multilaterale per migliorare il posizionamento dell'Italia nel mercato turistico mondiale;

ravvisata l'opportunità che la programmazione delle politiche di sviluppo del turismo valorizzi adeguatamente la promozione di Expo 2015;

segnalata criticamente l'assenza di previsioni finalizzate alla valorizzazione della dimensione linguistica del patrimonio culturale;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente condizione:

il credito d'imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura sia applicato anche per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali e per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica anche all'estero, ivi compresi istituti italiani di cultura, organi periferici del Ministero degli affari esteri, musei, archivi, teatri e biblioteche delle comunità italiane all'estero, oltre che per interventi di valorizzazione del patrimonio culturale italiano;

e con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito la possibilità di inserire, secondo criteri di trasparenza, norme finalizzate alla organizzazione di eventi che favoriscano la promozione della cultura italiana e la circolazione degli artisti italiani nel mondo;

valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di introdurre, nella massima trasparenza, una norma che dia maggiore forza e continuità

finanziaria all'azione della Società Dante Alighieri per la promozione della dimensione linguistica del patrimonio culturale italiano, anche ai fini dello sviluppo del turismo.

DIFESA (4^a)

Martedì 15 luglio 2014

Plenaria**79^a Seduta**

Presidenza del Vice Presidente
DIVINA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, i rappresentanti del COCER dell'Esercito 1° mar. lgt. Gianfranco Pipitone e c.le magg. ca. sc. Girolamo Foti; i rappresentanti del COCER della Marina c.a. Pietro Luciano Ricca, c.f. Antonio Colombo, 2° capo sc. Franco Saccone, 2° capo Vito Alò e sc. 1^a cl. Francesco Carlucci; i rappresentanti del COCER dell'Aeronautica ten. col. Guido Bottacchiari, serg. magg. Alfio Messina e serg. magg. Antonsergio Belfiori; i rappresentanti del COCER dell'Arma dei carabinieri app. sc. Antonio Pinto e app. sc. Paolo Benevento; i rappresentanti del COCER della Guardia di finanza gen. b. Bruno Bartoloni, col. Marco Menegazzo, mar. a. lgt. Salvatore Trinx, mar. ord. Giovanni Cutrupi, brig. Guglielmo Picciuto, app. sc. Eliseo Taverna e app. sc. Arcangelo Caso; i rappresentanti del COIR delle Capitanerie di porto c.f. (cp) Paolo Tallone, 1° mar. np Antonio Ciavarelli, 1° mar. np Roberto Mangione, 2° capo np Salvatore Bucolo, sgt. np Efsio Garau, sc. 1^a cl. sc. ssal/fr Sergio Saverio Belviso e sc. 1^a cl. np Davide Vescovo e i rappresentanti del COIR del Comparto Aeronavale Centrale della Guardia di finanza col. Riccardo Rocconi, mar. c. Luigi Iannone e brig. Basilio Barreca.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente DIVINA comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle prospettive di riordino del Corpo delle capitanerie di porto: audizione di rappresentanti del COCER Interforze, del COIR delle Capitanerie di porto e del COIR Aeronavale della Guardia di finanza

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta pomeridiana del 18 giugno.

Il presidente DIVINA rivolge un breve indirizzo di saluto agli ospiti presenti, cedendogli contestualmente la parola per lo svolgimento dei rispettivi interventi.

Il maresciallo PIPITONE rileva che il disegno di legge n. 1157 presenta alcuni profili di interesse, che le rappresentanze dell'Esercito potranno valutare in maniera più approfondita in un frangente successivo.

Prende quindi la parola il contrammiraglio RICCA, esprimendo innanzitutto un forte auspicio affinché la delicata vicenda che vede, a tutt'oggi, detenuti in India i due fucilieri Latorre e Girone possa trovare rapida soluzione e concludersi con il rientro in patria dei due militari.

Con riferimento allo specifico oggetto dell'audizione, sottolinea l'opportunità a che gli interventi di riordino del Corpo delle capitanerie di porto non stravolgano l'attuale quadro ordinamentale delle Forze armate, che vede il Corpo stesso quale parte integrante della Marina, soprattutto in relazione alle attività di reclutamento e di formazione del personale. Peraltro, la problematica sollevata dal disegno di legge n. 1157 potrebbe trovare adeguata soluzione sotto un punto di vista squisitamente funzionale, valorizzando le competenze e le professionalità delle singole realtà istituzionali operanti sul mare.

Il disegno di legge in questione, inoltre, appare carente proprio in relazione alle problematiche del personale, che dovrebbe transitare nella nuova Guardia costiera esclusivamente su base volontaria al fine di evitare disallineamenti di carriera e trattamenti sperequativi.

Il PRESIDENTE osserva incidentalmente che il disegno di legge n. 1157 si propone un fine ambizioso, ossia quello di riordinare l'intera disciplina della sicurezza sul mare. In ragione di ciò, l'odierna audizione è volta proprio ad acquisire sul punto le complesse ed articolate posizioni delle rappresentanze militari.

Il sergente maggiore MESSINA pone innanzitutto l'accento sulle quotidiane difficoltà vissute dal personale delle Capitanerie di porto nel-

l'espletamento delle funzioni d'istituto, attestate anche dai numerosi e recenti episodi di violenza che lo hanno visto coinvolto.

Nel rimarcare l'opportunità di conferire al Corpo le stesse prerogative delle Forze di polizia, esprime quindi un avviso tendenzialmente favorevole sul disegno di legge n. 1157, invitando però la Commissione a considerare al riguardo i rilievi formulati dal contrammiraglio Ricca.

L'appuntato scelto PINTO esprime piena solidarietà al personale delle Capitanerie di porto, chiamato ad espletare i propri compiti istituzionali in un contesto di crescente difficoltà, ed esprime, del pari, l'auspicio a che il Corpo possa essere equiparato alle Forze di polizia, sottolineando altresì l'opportunità di dotarlo di una rappresentanza COCER autonoma.

Il generale BARTOLONI si associa innanzitutto agli auspici formulati dal contrammiraglio Ricca in ordine alla delicata vicenda internazionale che vede detenuti in India due fucilieri della Marina militare.

Riepiloga quindi il complesso quadro normativo in cui si inserisce il progetto di riforma delineato dal disegno di legge n. 1157. Rilevano, in particolare, le leggi n. 121 del 1981 (di revisione del sistema nazionale di pubblica sicurezza), e n. 979 del 1982 (che specifica i compiti del Corpo delle capitanerie di porto, che non ricomprendono funzioni di polizia), il decreto ministeriale dell'8 giugno 1989 (che attribuisce la denominazione di «Guardia costiera» ai reparti delle Capitanerie con incarichi tecnico operativi), la legge n. 78 del 2000 (recante le deleghe per il riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato), ed il connesso decreto delegato n. 68 del 2001 (sul riordino della Guardia di finanza). In particolare, dal predetto complesso normativo emerge che le Capitanerie di porto svolgono attività di soccorso e tutela dell'ambiente, laddove le altre Forze di polizia si concentrano sulle attività relative alla sicurezza.

Rileva quindi che la proposta contenuta nel disegno di legge n. 1157 presenta una serie di aspetti problematici, istituendo nella sostanza una sesta forza di polizia ed impattando in modo dirompente sull'assetto delineato dalla legge n. 121 del 1981 senza recare, al riguardo, alcuna normativa di coordinamento e senza prevedere, altresì, un'opportuna dipendenza funzionale dal ministero dell'Interno. Gli operatori della nuova Guardia costiera, inoltre, non si vedrebbero attribuite le necessarie potestà giuridiche per l'espletamento dei loro compiti.

Anche la finalità della riduzione di spesa non sembra del tutto soddisfatta dall'articolato: considerato, infatti, che quasi il 92 per cento dei costi del Corpo sono attribuiti alle spese per il personale, i potenziali risparmi di spesa corrente inciderebbero solo sul restante 8 per cento. Per contro, la prevedibile richiesta, da parte del personale delle Capitanerie, di accedere al trattamento economico delle Forze di polizia potrebbe comportare ulteriori aggravii.

Ulteriori problematicità, infine, si ravvisano nel passaggio alla nuova Guardia costiera del personale precedentemente impiegato nelle altre Forze di polizia operanti sul mare.

Conclude osservando che un miglioramento del coordinamento interforze potrebbe costituire una valida alternativa, in grado di garantire, senza ricorrere all'intervento legislativo, il giusto grado di razionalizzazione e di flessibilità.

Il capitano di fregata TALLONE pone l'accento sulla peculiarità delle funzioni istituzionali del Corpo, che risultano molto diversificate, rilevando che la *ratio* alla base del disegno di legge n. 1157 si pone sostanzialmente in linea con le aspettative dell'opinione pubblica e dello personale del Corpo.

Le Capitanerie di porto, peraltro, risultano impegnate in un rilevante sforzo a favore dell'utenza, prolungando la propria attività ben oltre l'orario d'ufficio nonostante difficoltà e carenze di organico, senza essere garantiti dallo *status* di Forza di polizia e senza disporre di una rappresentanza a livello COCER. La natura ibrida del Corpo, peraltro, è fonte di particolari anomalie. Nonostante la dipendenza funzionale sia con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, infatti, la legislazione vigente impone che le concertazioni abbiano luogo con il ministero della Difesa.

Conclude ponendo l'accento sul particolare rapporto del Corpo con i diportisti, spesso sottoposti a controlli ridondanti ma che vedono nelle Capitanerie un interlocutore privilegiato, capace di identificarsi con le loro particolari problematiche.

Il PRESIDENTE pone, del pari, l'accento sulla necessità di tenere nel debito conto le esigenze della nautica da diporto.

Con riferimento alle problematiche dei trasferimenti di personale alla nuova Guardia costiera, il colonnello ROCCONI osserva che la quasi totalità del personale del Comparto aeronavale della Guardia di finanza non sarebbe disponibile a transitare in una diversa Forza di polizia.

Il caporal maggiore FOTI auspica che il Corpo delle capitanerie di porto possa beneficiare di una rappresentanza specifica anche a livello COCER.

Passa quindi ad introdurre le problematiche generali inerenti alle condizioni di vita del personale militare, ed in particolare dei militari di truppa.

Il PRESIDENTE invita il caporal maggiore Foti a circoscrivere il proprio intervento allo specifico oggetto dell'audizione.

Dissente il caporal maggiore FOTI, osservando che le tematiche da lui introdotte meritavano comunque di essere sviluppate nella presente sede ed abbandonando l'aula in segno di protesta.

Interviene quindi il primo maresciallo CIAVARELLI esprimendo innanzitutto piena e convinta solidarietà ai due fucilieri di marina detenuti in India.

Osserva quindi che personale delle Capitanerie di porto è chiamato ad assolvere compiti di natura molteplice (dai controlli sulla filiera della pesca alla tutela dell'ambiente, quest'ultima riconosciuta recentemente dallo stesso titolare del competente dicastero), tra cui spicca la funzione esclusiva del soccorso in mare. I predetti compiti, peraltro, postulano una dipendenza funzionale da numerosi dicasteri tra cui spicca quella con il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, laddove quella con il ministero della Difesa assume carattere decisamente residuale.

Le aggressioni che hanno recentemente coinvolto il personale del Corpo, chiamato ad espletare le proprie funzioni senza armi, pongono in primo piano sia la necessità di equiparazione alle altre Forze di polizia, sia l'opportunità di garantire al Corpo stesso una rappresentanza autonoma che abbia come interlocutore il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in luogo del ministero della Difesa.

Il senatore PEGORER (*PD*), nel prendere atto delle complesse argomentazioni svolte dagli intervenuti, pone l'accento sulla necessità di un esame ponderato e approfondito, che rifugga da approcci semplicistici e che consenta, fra l'altro, di meglio chiarire le problematiche connesse al coordinamento interforze.

In particolare, l'attuale dibattito può e deve costituire lo spunto iniziale per una riforma generale della disciplina relativa alla pubblica sicurezza.

Il senatore BATTISTA (*Misto-ILC*), dopo aver richiamato altre realtà normative ed in particolare quella americana, pone l'accento sulla validità della *ratio* sottesa al disegno di legge n. 1157, volta a superare le ambiguità e le lacune dell'attuale assetto normativo.

Poiché nessun altro chiede di intervenire ed in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il PRESIDENTE dichiara conclusa la procedura informativa in titolo, comunicando, altresì, che i documenti consegnati nel corso dell'audizione o fatti pervenire successivamente saranno resi disponibili per la pubblica consultazione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

BILANCIO (5^a)

Martedì 15 luglio 2014

Plenaria**247^a Seduta***Presidenza del Presidente*
AZZOLLINI*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.**La seduta inizia alle ore 15,05.**IN SEDE CONSULTIVA*

(1541) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea

(Parere alle Commissioni 10^a e 13^a riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore LAI (PD) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione ai due crediti di imposta in favore delle imprese produttrici di prodotti agricoli e agroalimentari introdotti dall'articolo 3, si devono acquisire chiarimenti circa la compatibilità dell'introduzione di un diritto soggettivo a beneficiare di tali agevolazioni con la previsione di un tetto di spesa che potrebbe comportare un fortissimo restringimento della platea dei beneficiari. Chiede, poi, conferma della congruità della quantificazione dell'onere derivante dall'articolo 5 recante incentivi per l'assunzione di giovani lavoratori agricoli. Altresì, chiede conferma dell'effettiva congruità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa recata dall'articolo 6, comma 8, alla luce delle numerose attività rientranti nella competenza della cabina di regia istituita a supporto della Rete del lavoro agricolo di qualità. Richiede, inoltre, ulteriori elementi volti a suffragare la quantificazione degli oneri di cui all'articolo 7 recante detrazioni per l'affitto di terreni agricoli ai giovani e altre misure di carattere fiscale. Per quanto riguarda l'articolo 9, risulta neces-

sario escludere effetti onerosi dalla previsione del comma 2, secondo cui i finanziamenti a tasso agevolato per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari vengono erogati in deroga ai limiti contenuti nel testo unico sugli enti locali. Relativamente all'articolo 10, comma 4, al fine di verificare la sostenibilità economica dell'utilizzo degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni e di altri enti, a valere sulle risorse presenti nell'ambito degli incentivi per la progettazione di cui al codice dei contratti pubblici, richiede ulteriori elementi atti a verificare sia l'entità degli oneri sia la sufficienza delle risorse finanziarie utilizzate a copertura. Con riferimento, poi, all'articolo 10, comma 7, richiede ulteriori dettagli finalizzati a dimostrare l'effettiva invarianza finanziaria derivante dalla successione, presso il Ministero dell'ambiente, della direzione generale all'ispettorato generale. In merito all'articolo 10, comma 9, occorre chiarire se la previsione del completamento, entro il 31 dicembre 2015, degli interventi per i quali le relative risorse statali o regionali siano state trasferite entro il 30 giugno 2014 possa comportare effetti negativi in termini di cassa. Richiede, altresì, elementi volti a confermare la correttezza della quantificazione degli oneri di cui all'articolo 11, comma 2. Occorre, poi, appurare se il differimento di nove mesi del termine di cui al comma 5 per l'ammodernamento dei sistemi antincendio possa comportare l'obbligo di restituzione di sanzioni per le quali è già intervenuto l'accertamento e che, quindi, sono già scontate in termini di competenza. Con riguardo all'articolo 14, comma 1, richiede elementi volti a chiarire in che modo la requisizione in uso degli impianti e l'avvalimento temporaneo del personale che vi è addetto, senza costituzione di rapporti di lavoro con l'ente pubblico, possa avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico di quest'ultimo; in particolare, occorre anche chiarire il soggetto a cui spetta la titolarità degli oneri citati. Risulta, inoltre, contraddittorio il dettato dell'articolo 14, comma 7, che, da un lato, esclude ogni compenso in favore del commissario straordinario per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti della provincia di Salerno e, dall'altro, fa salvo il compenso per l'eventuale direzione dei lavori, a valere sulle risorse stanziare per la realizzazione dell'opera. Per quanto attiene all'articolo 16, domanda chiarimenti sugli effetti finanziari dell'innovazione normativa, al fine di chiarire se le modifiche introdotte possano essere fronteggiate ad invarianza di oneri. In merito all'articolo 17, occorre appurare che non derivino oneri aggiuntivi dal comma 3, che trasforma da temporanea a strutturale l'attività di monitoraggio marino.

Con riferimento all'articolo 18, che istituisce un credito di imposta per gli investimenti in nuovi beni strumentali, chiede chiarimenti sulla congruità della copertura per gli anni successivi al 2016, visto che, in base al rinvio operato dal comma 9 all'articolo 1, comma 6, della legge di stabilità 2014, sembra che, per gli anni successivi al 2016, l'effettiva individuazione delle risorse venga rimessa, annualmente, alla legge di stabilità. Osserva, peraltro, che il credito di imposta riveste i caratteri di spendibilità propri della spesa corrente, mentre il fondo per lo sviluppo e la coesione su cui grava la copertura riveste carattere di spesa in conto

capitale. Più in generale, chiede chiarimenti sull'effettiva disponibilità, presso il suddetto fondo, di risorse spendibili per gli anni dal 2016 in poi. Da ultimo, fa presente che la Relazione tecnica sembra non aver considerato il fatto che gli investimenti addizionali indotti dall'agevolazione in esame produrranno maggiori ammortamenti rispetto a quelli scontati a legislazione vigente, con effetti di minor gettito a titolo sia di imposte dirette che di IRAP. In relazione all'articolo 19, che modifica la disciplina dell'aiuto alla crescita economica (ACE), richiede un'integrazione della Relazione tecnica, al fine di suffragare le stime sul minore gettito. Analogamente, poi, a quanto segnalato sull'articolo 18, occorre appurare l'effettiva disponibilità di risorse spendibili a valere sul fondo per lo sviluppo e la coesione per le annualità dal 2016 in poi. Occorre valutare, altresì, l'inserimento di una clausola di salvaguardia, per far fronte ad eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa. Richiede, inoltre, un'integrazione della Relazione tecnica anche per l'articolo 21, recante misure in favore delle emissioni di obbligazioni societarie, al fine di acquisire una stima del numero dei beneficiari dell'abbassamento dell'imposta e del conseguente minor gettito. Identica richiesta attiene all'articolo 22, commi 1 e 2, che introduce un regime di esenzione da ritenuta alla fonte sugli interessi derivanti da finanziamenti erogati alle imprese da parte di enti creditizi e imprese assicurative stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea. In merito all'articolo 26, comma 5, che consente ai beneficiari delle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici l'accesso a finanziamenti bancari assistiti dalla garanzia della Cassa depositi e prestiti o dello Stato, chiede chiarimenti sulla portata finanziaria di tale previsione, onde escludere effetti negativi per il bilancio dello Stato. Inoltre, segnala i rischi di contenzioso connessi alla rimodulazione degli incentivi, con conseguente allungamento dei tempi di erogazione. Occorre valutare, poi, se il nuovo meccanismo di decorrenza degli interessi sugli interessi maturati (cosiddetto «anatocismo»), introdotto dall'articolo 31, possa comportare effetti finanziari negativi per le pubbliche amministrazioni, in relazione a contratti da queste stipulati. In relazione all'articolo 32, che rafforza la garanzia dello Stato in favore di Sace Spa per rischi non di mercato, rileva che tale garanzia opera nel limite di un massimale che, tuttavia, verrà indicato solo successivamente con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Peraltro, al fine di valutare l'effettivo grado di congruità delle risorse stanziato dalla norma, appare opportuna l'acquisizione di ulteriori elementi di valutazione in merito ai settori e comparti che saranno principalmente interessati dalla garanzia in questione, nonché in merito ai relativi volumi di fatturato da considerare quali potenziali ambiti da attrarre nell'attuazione della garanzia già nel corrente esercizio. Sul piano strettamente contabile, il secondo periodo del comma 9-bis sembrerebbe autorizzare una spesa sotto forma di «tetto» massimo. Tuttavia, in casi analoghi, le garanzie prestate dallo Stato sono state considerate come spese obbligatorie, in quanto connesse a oneri non rimodulabili, per cui, allo sfioramento della dotazione, si determina la necessità di fare ricorso ai fondi di riserva. Rileva, da ultimo, che – sebbene l'istitu-

zione del fondo di garanzia stabilisca la destinazione di risorse alla «copertura» del rischio di escussione delle garanzie per il solo esercizio 2014 – il comma 9-ter del dispositivo in esame prevede, però, la stipula di una convenzione che dovrà avere una durata di dieci anni, facendo ragionevolmente ritenere che l'assunzione dei rischi connessi al riconoscimento della garanzia erariale nei confronti di Sace Spa interesserà anche le annualità successive a quella in corso, con la conseguenza di dover provvedere, di anno in anno, ad individuare la relativa copertura. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 53 del 2014 del Servizio del bilancio.

Illustra, poi, gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 10. In merito alle proposte relative all'articolo 1, segnala che comportano maggiori oneri le proposte 1.16, 1.24, 1.63, 1.64, 1.0.4 e 1.0.6. Occorre valutare, poi, la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria degli emendamenti 1.19 e 1.62. Occorre valutare, altresì, l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nelle proposte 1.25 e 1.0.8. Risulta necessario verificare la compatibilità con la normativa europea degli emendamenti 1.26 (identico alle proposte 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32 e 1.33), 1.34 e 1.52 (identico all'1.53 e 1.54). In relazione agli analoghi emendamenti 1.37, 1.59 e 1.60, occorre valutare la compatibilità con la normativa europea e i possibili effetti negativi in termini di cassa. Occorre valutare la congruità della copertura dell'emendamento 1.55. Occorre, poi, valutare gli effetti finanziari delle proposte 1.0.1 e 1.0.2. Risulta necessario acquisire la Relazione tecnica sull'emendamento 1.0.9.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 2, comportano maggiori oneri le proposte 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29 e 2.30. Occorre, poi, valutare gli emendamenti 2.12 (analogo al 2.13), 2.34 e 2.41. Occorre valutare, inoltre, la congruità della clausola di invarianza finanziaria nella proposta 2.42.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 3, comportano maggiori oneri le proposte 3.32, 3.33 e 3.34. Occorre, poi, valutare, in relazione al testo, gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14., 3.20 e 3.21. Occorre valutare, inoltre, la disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 3.22. Risulta, altresì, necessario valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 3.23 (analogo al 3.24 e 3.25) e 3.26 (analogo al 3.27). Chiede chiarimenti volti ad escludere effetti onerosi derivanti dalle proposte 3.28 (analogo al 3.29, 3.30 e 3.31). Risulta necessario acquisire la Relazione tecnica sull'emendamento 3.0.2.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4, comportano maggiori oneri le proposte 4.34 e 4.35. Occorre valutare la congruità della clausola di invarianza finanziaria nella proposta 4.26.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 5, comportano maggiori oneri le proposte 5.4, 5.22, 5.23, 5.25, 5.26, 5.27, 5.28 e 5.32. Occorre, inoltre, valutare, in relazione al testo, gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3 e 5.11. Risulta necessario acquisire la Relazione tecnica sugli emenda-

menti 5.12, 5.15, 5.16, 5.18 e 5.24. Occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 5.19, 5.20, 5.30, 5.33 e 5.34.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 6, segnala che comporta maggiori oneri la proposta 6.19. Occorre valutare, in relazione al testo, l'emendamento 6.1. Occorre valutare, inoltre, le proposte 6.11 e 6.18. Richiede, inoltre, la Relazione tecnica sull'emendamento 6.0.1.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 7, comportano maggiori oneri le proposte 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.11, 7.12, 7.15, 7.16, 7.17, 7.22, 7.23, 7.24, 7.25, 7.26, 7.32 e 7.0.18. Richiede, poi, la Relazione tecnica sugli emendamenti 7.3, 7.13, 7.14, 7.18, 7.19, 7.27, 7.28, 7.29, 7.30, 7.31 e 7.0.3. Occorre, altresì, valutare gli emendamenti 7.9, 7.10, 7.21, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.5 e 7.0.8 (analogo al 7.0.9, 7.0.10, 7.0.11, 7.0.12, 7.0.13, 7.0.14 e 7.0.15).

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 8, occorre valutare – al fine di escludere effetti onerosi – le proposte 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 e 8.0.1.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 9, comportano maggiori oneri le proposte 9.1, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.10, 9.30, 9.31, 9.32, 9.33, 9.53, 9.54, 9.55, 9.70, 9.82, 9.0.2 e 9.0.3. Occorre valutare, in relazione al testo, l'emendamento 9.9. Risulta, inoltre, necessario valutare i profili finanziari delle proposte 9.17, 9.18 analogo al 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 9.23, 9.24, 9.25 e 9.26) e 9.85. Occorre acquisire la Relazione tecnica sugli emendamenti 9.76, 9.77, 9.78, 9.79, 9.80, 9.81 e 9.83. Chiede, poi, conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura delle proposte 9.84 e 9.0.1.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 10, segnala che comportano maggiori oneri le proposte 10.16, 10.17, 10.46, 10.47 e 10.74. Occorre valutare gli emendamenti 10.1, 10.6, 10.18, 10.19, 10.29, 10.48, 10.57, 10.67, 10.69, 10.71 e 10.0.1. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 10.5. Gli emendamenti 10.8 e 10.15 devono essere valutati in relazione al testo. Richiede la Relazione tecnica sulle proposte 10.53, 10.55 e 10.66. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 10.

Il presidente AZZOLLINI chiede al rappresentante del Governo se siano già disponibili delle note di risposta ai rilievi formulati dal relatore.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione una nota riguardante i profili fiscali del provvedimento, riservandosi di presentare ulteriori elementi integrativi.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(19) GRASSO ed altri. – *Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio*

(657) LUMIA ed altri. – *Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio*

(711) DE CRISTOFARO ed altri. – *Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio*

(846) AIROLA ed altri. – *Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio*

(847) CAPPELLETTI ed altri. – *Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio*

(851) GIARRUSSO ed altri. – *Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato*

(868) BUCCARELLA ed altri. – *Disposizioni in materia di falso in bilancio*

(Parere alla 2^a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo, sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore DEL BARBA (PD) illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sul testo.

In merito agli emendamenti, chiede elementi volti a verificare se le innovazioni normative derivanti dalle proposte 5.0.1000, 6.0.1, 6.0.3, 6.0.5 e 8.0.12 possano essere fronteggiate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Occorre valutare, inoltre, gli effetti finanziari degli emendamenti 8.0.1001 e 8.0.1002. Sui restanti emendamenti non vi sono osservazioni.

Il vice ministro MORANDO concorda con la valutazione di nulla osta sul testo del provvedimento.

In merito agli emendamenti, rappresenta l'opportunità di inserire una clausola d'invarianza finanziaria nelle proposte 5.0.1000, 6.0.1, 6.0.5 e 8.0.12. Per quanto concerne, invece, gli emendamenti 6.0.3, 8.0.1001 e 8.0.1002, esprime una valutazione di nulla osta, non rilevandosi la presenza di criticità di ordine finanziario.

Il PRESIDENTE concorda con le proposte formulate dal rappresentante del Governo.

Il relatore DEL BARBA (PD) propone, pertanto, l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato dei disegni di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sul testo.

Per quanto riguarda gli emendamenti, esprime, sulle proposte 5.0.1000, 6.0.1, 6.0.5 e 8.0.12 un parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della costituzione, all'inserimento della seguente pre-

visione: "Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente".

Sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(1533) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 luglio.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se sia disponibile l'aggiornamento della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Il vice ministro MORANDO si riserva di fornire, in tempi brevi, la Relazione tecnica aggiornata.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 15 luglio 2014

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 24

Presidenza del Vice Presidente
MOLINARI

indi del Presidente
Mauro Maria MARINO

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,55

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 1259 (DELEGA PER LA RIFORMA DEI CONFIDI)*

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 15 luglio 2014

Plenaria

108^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Interviene il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Franceschini.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(1563) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE fa presente che il disegno di legge in titolo è stato assegnato in sede referente – di intesa con i Capigruppo della 10^a Commissione – solo alla 7^a Commissione e non alle Commissioni riunite 7^a e 10^a, ancorché rechi diverse norme in materia di turismo, atteso che la Commissione industria è attualmente intensamente impegnata in sede riunita con la Commissione ambiente sul decreto-legge competitività (Atto Senato n. 1541).

Ricorda poi che nell'Ufficio di Presidenza integrato svoltosi la settimana scorsa si era ipotizzata la possibilità di fissare ad oggi, martedì 15 luglio alle ore 16, il termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti. Invita dunque i rappresentanti dei Gruppi ad esprimersi su tale proposta, che va formalizzata in questa sede.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) chiede di posticipare detto termine quantomeno alle ore 18 di oggi.

Poiché non vi sono osservazioni, la Commissione conviene quindi di fissare ad oggi, martedì 15 luglio, alle ore 18 il termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti.

Il PRESIDENTE avverte che nella seduta di domani si procederà all'illustrazione degli emendamenti, all'espressione dei pareri da parte della relatrice e dei rappresentanti del Governo ed alle votazioni, in modo da concludere l'esame entro giovedì considerato che il provvedimento, già calendarizzato in Assemblea a partire da martedì 22 luglio, potrebbe essere anticipato a lunedì pomeriggio.

La relatrice DI GIORGI (PD) illustra i contenuti del provvedimento che giudica assai interessante nella prospettiva di promuovere l'arte e la cultura, come peraltro riferito dal Ministro durante le sue dichiarazioni programmatiche. Il testo consente infatti di rendere operative numerose istanze avanzate negli anni e non realizzate nei diversi provvedimenti normativi che si sono succeduti. Il decreto-legge si colloca a suo avviso nella direzione già intrapresa dal decreto-legge n. 91 de 2013 (cosiddetto «valore cultura») nell'ottica di dare nuove occasioni di lavoro ai giovani sviluppando le potenzialità nel settore culturale. Dopo aver segnalato che il testo promuove anche il rilancio del turismo, afferma che esso si è arricchito dei contributi di tutti i Gruppi, a dimostrazione del proficuo confronto finora intercorso.

Dà indi conto dell'articolo 1, che introduce un regime fiscale agevolato di natura temporanea, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi in materia di cultura e spettacolo. I contribuenti potranno usufruire di tale credito nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate nel 2014 e nel 2015 e nella misura del 50 per cento per il 2016.

Dopo aver sottolineato la finalità di semplificazione della norma, che prevede così un'unica disciplina per le persone fisiche e le persone giuridiche superando l'attuale dicotomia che vede la detrazione del 19 per cento per le prime e la deduzione dalla base imponibile per le seconde, precisa che, per usufruire del credito di imposta, le predette erogazioni liberali devono essere effettuate in denaro e perseguire i seguenti scopi: interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici; sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (vale a dire i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali); realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo. Si augura in proposito che dette agevolazioni fiscali possano essere estese anche alle attività culturali.

Si sofferma indi brevemente anche sul comma 2, che riconosce il credito d'imposta alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, nonché sui commi 3 e 4

che dettano specifiche disposizioni di natura fiscale, relative alla compensazione tra debiti e crediti fiscali e alla esclusione dei limiti di utilizzo previsti dalla normativa vigente.

Illustra poi l'articolo 2, che interviene nuovamente sulle procedure del Grande Progetto Pompei, già interessato dal decreto «valore cultura», al fine di accelerarne la realizzazione. Vengono perciò introdotte specifiche disposizioni sugli affidamenti dei contratti pubblici, anche in deroga al Codice degli appalti, fatti salvi gli effetti del protocollo di legalità stipulato con la competente Prefettura-Ufficio territoriale del Governo. Chiari- sce inoltre che viene ulteriormente definito il ruolo del Direttore generale di progetto, sottoposto a precisi obblighi di cui deve assicurare l'adempimento nell'affidamento dei contratti.

Manifesta indi particolare apprezzamento per l'articolo 3, che tenta un riordino della Reggia di Caserta. In merito, comunica che è prevista la nomina di un commissario straordinario chiamato a predisporre, entro il 31 dicembre 2014, un Progetto di riassegnazione degli spazi dell'intero complesso, al fine di restituirlo alla sua «esclusiva» destinazione culturale, educativa e museale. In particolare, fa presente che il commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (cioè entro il 1° luglio 2014, termine già trascorso), tra esperti di provata competenza, provenienti dai ruoli del personale dirigenziale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o di altre amministrazioni statali.

Merita poi a suo avviso particolare attenzione l'articolo 4, che integra il Codice dei beni culturali e del paesaggio, al fine di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini. Nel sintetizzare i contenuti dell'articolo, segnala che si attribuisce ai competenti uffici territoriali del Ministero e ai Comuni che avviano, d'intesa, il riesame delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, la facoltà di derogare sia alle disposizioni regionali che regolano le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche, sia ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per il commercio su aree pubbliche. L'articolo disciplina altresì la corresponsione dell'indennizzo, da parte dell'amministrazione precedente, al titolare dell'autorizzazione o concessione, in caso di revoca del titolo ed impossibilità di trasferimento dell'attività commerciale in una collocazione alternativa. Durante l'esame alla Camera, è stato specificato che la collocazione alternativa deve risultare «potenzialmente equivalente» (e non più «ugualmente remunerativa» come previsto nel testo originario). Un'ulteriore modifica – prosegue la relatrice – concerne il limite massimo dell'ammontare dell'indennizzo, fissato nella media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività, aumentabile del 50 per cento in caso di comprovati investimenti effettuati nello stesso periodo per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate dagli enti locali. Af-

ferma dunque che la norma introduce una sorta di svolta, a suo giudizio coraggiosa, nella gestione dei luoghi della cultura.

Passa quindi ad esaminare i contenuti dell'articolo 5, che interviene sull'articolo 11 del decreto «valore cultura» relativo alle fondazioni lirico-sinfoniche. In particolare, si prevede la possibilità, solo per le fondazioni che hanno presentato il piano di risanamento, di negoziare ed applicare nuovi contratti integrativi aziendali, «nelle more della definizione del procedimento di contrattazione collettiva». Fa presente altresì che al personale delle fondazioni in eccedenza si applica la disciplina vigente in materia di pensionamenti attivabili nei casi di soprannumerarietà all'esito delle riduzioni di organico, mentre il personale amministrativo e tecnico che risulti ancora in esubero è assunto a tempo indeterminato, mediante procedura di mobilità avviata dalla fondazione, da parte della società ALES S.p.A. Sottolinea in proposito che la norma si è resa necessaria, a detta del Governo, per ovviare alla difficoltà di applicazione derivante dalla previsione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla procedura selettiva di idoneità e sul successivo trasferimento del personale ad ALES.

Dopo aver evidenziato la proroga dal 30 giugno 2014 al 31 dicembre 2014 del termine per l'adeguamento degli statuti delle fondazioni, segnala inoltre che viene ridefinita la disciplina per l'individuazione delle fondazioni lirico-sinfoniche dotate di forme organizzative speciali. Riferisce altresì che durante l'esame alla Camera è stato inserito il comma 1-bis, in base al quale le Agenzie fiscali possono ricorrere alla transazione fiscale anche nei confronti delle fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano presentato i piani di risanamento definitivi. Dà indi conto della proroga dell'amministrazione straordinaria delle fondazioni lirico-sinfoniche che alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (1° giugno 2014) non abbiano ancora adeguato i propri statuti: in particolare, precisa che il commissariamento è prorogato fino alla nomina dei nuovi organi a seguito dell'approvazione del nuovo statuto e comunque previa verifica della sussistenza degli eventuali requisiti per il riconoscimento della forma organizzativa speciale.

Rileva positivamente anche l'incremento di 50 milioni di euro, per l'anno 2014, della dotazione del Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche che erano in situazione di difficoltà economico-patrimoniale alla data di entrata in vigore del decreto «valore cultura», nonché l'istituzione, presso il Dicastero, di un tavolo tecnico tra le fondazioni lirico-sinfoniche, il sistema bancario e la Cassa depositi e prestiti, finalizzato all'individuazione di misure utili a garantire la sostenibilità del debito gravante sulle fondazioni e il contenimento degli oneri finanziari.

Quanto all'articolo 6, fa presente che esso aumenta da 5 a 10 milioni di euro il limite massimo del credito di imposta a favore delle imprese nazionali di produzione esecutiva e di *post*-produzione per film o parti di film girati sul territorio nazionale utilizzando manodopera italiana, ma su commissione di produzioni estere. Menziona altresì favorevolmente

la possibilità di utilizzare entro il 31 dicembre 2015 le somme stanziare e non impegnate nel 2014 per la concessione del credito di imposta alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali e alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo.

Plaude poi all'aumento da 110 a 115 milioni di euro, a decorrere dal 2015, del limite di spesa per la concessione dei crediti d'imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico previsti dalla legge finanziaria 2008, segnalando inoltre il differimento dal 9 gennaio 2014 al 30 giugno 2014 del termine per l'emanazione del decreto interministeriale con il quale devono essere definite le disposizioni applicative della disciplina sui benefici fiscali per la produzione cinematografica e audiovisiva. Sottolinea altresì che è stato introdotto, per gli anni 2015 e 2016, un credito d'imposta – fino ad un massimo di 100.000 euro – in favore delle sale cinematografiche già esistenti al 1° gennaio 1980 ed in possesso di specifici requisiti, pari al 30 per cento dei costi sostenuti per il ripristino, il restauro e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale.

Delinea successivamente il contenuto dell'articolo 7, che introduce un nuovo strumento di pianificazione strategica, denominato «Grandi Progetti Beni culturali». Il Piano – che è adottato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il Consiglio Superiore per i beni culturali e paesaggistici, entro il 31 dicembre di ogni anno – individua beni o siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario e urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici. Specifica peraltro che ai fini dell'adozione del Piano è sentita anche la Conferenza unificata e, entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo presenta alle Camere una relazione concernente gli interventi già realizzati e lo stato di avanzamento di quelli avviati nell'anno precedente e non ancora conclusi.

Rileva quindi che per attuare il Piano è prevista, per il triennio 2014-2016, una apposita autorizzazione di spesa, pari a 5 milioni di euro per il 2014, 30 milioni di euro per il 2015, 50 milioni di euro per il 2016, per far fronte alla quale si provvede utilizzando l'intero accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo presente nella tabella B della legge di stabilità 2014. Evidenzia in merito che dal 1° gennaio 2017 al Piano è destinato il 50 per cento della quota delle risorse per infrastrutture riservata a investimenti in favore dei beni culturali, di cui all'articolo 60, comma 4, della legge finanziaria 2003, modificato dal successivo comma 2. Quest'ultimo prevede – precisa la relatrice – che la quota delle «risorse aggiuntive annualmente previste per infrastrutture», iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali è individuata, a decorrere dal 2014, in misura pari al 3 per cento e non più «fino al 3 per cento».

Dopo aver manifestato soddisfazione per il rifinanziamento del Fondo «Mille giovani per la cultura», introdotto dal cosiddetto «decreto del fare»,

per un ammontare di 1 milione di euro per il 2015, si sofferma brevemente sul «Programma Italia 2019», volto a valorizzare il patrimonio progettuale dei dossier di candidatura delle città italiane a «Capitale europea della cultura 2019», nonché il conferimento con cadenza annuale – da parte del Consiglio dei ministri – del titolo di «Capitale italiana della cultura».

Riferisce quindi sul successivo articolo 8, in base al quale, nel 2015, per far fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, nonché di miglioramento e potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza, ispezione, conservazione e valorizzazione dei beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura di Stato, regioni ed enti territoriali possono impiegare, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, i professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, di cui al Codice dei beni culturali, di età non superiore a 40 anni, da individuare attraverso una procedura selettiva. Dal momento in cui saranno istituiti, presso il Ministero, gli elenchi di tali professionisti, i contratti saranno riservati ai soggetti iscritti negli stessi, fermo restando che essi non comportano l'inserimento nei ruoli dell'Amministrazione.

Descrive poi i contenuti dell'articolo 9 che, per favorire la digitalizzazione del settore turistico, concede un credito d'imposta per gli anni 2014, 2015, 2016 (e non più 2015, 2016 e 2017, come nel testo originario del decreto), a favore degli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per investimenti ed attività di sviluppo. Segnala al riguardo che con una modifica introdotta in prima lettura l'agevolazione è stata estesa alle agenzie di viaggi e ai *tour operator* specializzati nel turismo *incoming* per una quota non superiore al 10 per cento delle risorse complessive messe a disposizione.

Nella stessa logica si colloca l'articolo 10, prosegue la relatrice, che concede alle imprese alberghiere, per il periodo d'imposta in corso al 1° giugno 2014 e per i due successivi, un credito d'imposta – per un massimale di spesa pari a 200.000 euro – nella misura del 30 per cento delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia, di abbattimento delle barriere architettoniche e di efficientamento energetico. Fa notare in particolare che una quota pari al 10 per cento del limite massimo complessivo è destinata alla concessione del credito di imposta in favore delle imprese alberghiere per spese relative ad ulteriori interventi, compresi quelli per l'acquisto di mobili e componenti di arredo destinati agli immobili oggetto di ristrutturazione.

Illustra infine l'articolo 11, recante disposizioni di diversa natura che mirano alla fruibilità del patrimonio culturale e turistico italiano, consistenti fra l'altro nell'adozione di un Piano straordinario della mobilità turistica, con particolare attenzione alle destinazioni minori, al Sud Italia e alle aree interne del Paese e nella possibilità di concedere ad uso gratuito immobili pubblici non utilizzati a fini istituzionali, per la promozione di percorsi pedonali, ciclabili, equestri, mototuristici, fluviali e ferroviari.

Sottolinea peraltro positivamente anche l'articolo 11-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, che detta requisiti aggiuntivi – rispetto a quelli della normativa vigente – per considerare *start-up* innovative anche le società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell'offerta turistica nazionale, con applicazione dal 1° gennaio 2015. In particolare, se esse sono costituite da persone fisiche che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età all'atto della costituzione, sono esenti da imposta di registro, diritti erariali e tasse di concessione governativa.

Invita poi a prestare particolare attenzione all'articolo 12, che introduce alcune semplificazioni in tema di autorizzazione paesaggistica, nonché sull'articolo 13, che semplifica gli adempimenti burocratici per le strutture turistiche ricettive e per le agenzie di viaggi e turismo.

Comunica peraltro che l'articolo 13-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, istituisce un gruppo di lavoro diretto ad individuare principi e criteri per la disciplina dei contratti di intermediazione finanziaria *tax free shopping* ai fini della corretta applicazione della normativa sullo sgravio dell'imposta sul valore aggiunto per i soggetti domiciliati e residenti fuori della Unione europea, con l'ottica di individuare risorse da destinare alle attività di promozione del turismo.

Dà indi conto dell'articolo 14, che interviene sulla riorganizzazione del Ministero disponendo che il numero complessivo degli uffici dirigenziali generali, centrali e periferici, incluso il Segretario generale, non può essere superiore a 24, dei quali non più di 2 presso il Gabinetto del Ministro. Si stabilisce altresì che, a seguito del verificarsi di eventi calamitosi per i quali sia vigente o sia stato deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato di emergenza, il Ministro, con proprio decreto, può riorganizzare gli uffici del Ministero operanti nelle aree interessate, in via temporanea e comunque per un periodo non superiore a 5 anni, ferma rimanendo la dotazione organica complessiva, per assicurare la migliore gestione degli interventi necessari per la tutela del patrimonio culturale. Sottolinea inoltre che viene ampliata la procedura per l'istituzione delle soprintendenze speciali, prevedendo, in particolare, che gli istituti e i luoghi della cultura statali, i poli museali, nonché gli uffici competenti su complessi di beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico possono essere «trasformati», con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in soprintendenze dotate di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile.

Parallelamente l'articolo 15 detta norme in materia di personale del Dicastero dei beni culturali, stabilendo che, nelle more della procedura di mobilità, le assegnazioni temporanee del personale non dirigenziale del comparto Scuola presso il Ministero stesso possono essere prorogate fino al 31 agosto 2015, in deroga al limite massimo di 3 anni, ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato.

Aggiunge quindi che l'articolo 16 provvede al riordino e alla razionalizzazione dell'ENIT-Agenzia nazionale per il turismo, mutandone la natura giuridica e liquidando contestualmente Promuovi Italia S.p.A. Conseguentemente vengono modificate le funzioni e le caratteristiche del nuovo ente, la composizione e le modalità di nomina dei suoi componenti. Nel sottolineare che la fase di transizione è affidata alla gestione di un commissario straordinario, afferma che la trasformazione dell'ente è effettuata al fine di assicurare risparmi di spesa pubblica e di migliorare la promozione e la commercializzazione dell'offerta turistica anche in occasione della Presidenza italiana nel semestre europeo e di EXPO 2015.

In ultima analisi, dà conto dell'articolo 17 sulla quantificazione degli oneri recati dal provvedimento in esame e la relativa copertura finanziaria. Riferisce dunque che tali oneri sono pari a 1,1 milioni di euro per l'anno 2014, a 47,8 milioni per l'anno 2015, a 81,9 milioni per l'anno 2016, a 88,20 milioni per l'anno 2017, a 84,60 milioni per l'anno 2018, a 75,20 milioni per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 e sono coperti in parte mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica e in parte a valere sul fondo speciale di conto capitale, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Ha indi la parola il ministro FRANCESCHINI, il quale si sofferma sugli aspetti più innovativi emersi durante l'*iter* di conversione preannunciando altresì l'intenzione di svolgere alcune comunicazioni sulla imminente riorganizzazione del Dicastero.

Enfatizza quindi la novità costituita dalla introduzione di un credito di imposta per le donazioni sui beni culturali, nonché nel settore del turismo, volta ad aprire alla collaborazione tra pubblico e privato, onde affiancare nuove risorse a quelle di provenienza pubblica. Afferma poi che l'*iter* svolto in prima lettura è stato molto significativo in quanto sono state apportate modifiche migliorative, frutto del contributo di tutti i Gruppi. Sottolinea infatti che il tema della promozione dei beni culturali ha una natura trasversale, che prescinde dalla collocazione parlamentare del momento. Fa notare dunque che sono state accolte numerose istanze tanto di maggioranza quanto di opposizione. In proposito evidenzia che l'articolo 1 è stato migliorato introducendo tra i destinatari del credito di imposta anche le fondazioni *no profit* che intervengono sul patrimonio pubblico. Nel rilevare che in prima lettura erano state presentate altre proposte emendative volte ad estendere ulteriormente la portata della norma, ritiene che le misure economicamente finanziabili sono state già inserite nel testo. Si augura comunque che dette disposizioni possano in futuro essere estese anche alle attività culturali e agli interventi che i privati svolgono su beni privati, sulla base delle risorse che si renderanno disponibili.

Pone altresì l'accento sulle norme riguardanti il Grande Progetto Pompei, improntate ad una maggiore trasparenza. Segnala inoltre che, su iniziativa del Gruppo Forza Italia, sono state migliorate le disposizioni

sul decoro urbano prevedendo anzitutto un'intesa tra il Sindaco e il Soprintendente nel riesame delle concessioni e innalzando l'ammontare dell'indennizzo.

Dopo essersi soffermato sull'introduzione della «Capitale italiana della cultura» rimarca la previsione di un credito di imposta per l'ammmodernamento delle sale cinematografiche cosiddette «storiche», sottolineando inoltre che sono stati introdotti su iniziativa del Gruppo Movimento 5 Stelle nuovi articoli sulle *start up* turistiche e sul *tax free shopping*.

Nel rilevare l'ampliamento del *tax credit* per gli alberghi anche per i relativi arredi, enfatizza la positiva collaborazione tra tutte le forze politiche di entrambi i rami del Parlamento durante l'esame in prima lettura, augurandosi che il provvedimento giunga presto a conclusione, data l'imminente scadenza. Nel pieno rispetto della potestà emendativa di ciascuna Camera, fa notare comunque che sono state impegnate tutte le risorse disponibili per finanziare i nuovi interventi introdotti nel testo e dunque eventuali ulteriori modifiche dovrebbero essere limitate a correzioni normative. Manifesta comunque la piena disponibilità ad assumere impegni politicamente rilevanti anche attraverso ordini del giorno, laddove emergessero nuove emergenze condivise, nel presupposto che in molti casi può essere sufficiente un intervento con norme secondarie. Ribadisce infatti che i contenuti del decreto si collocano al di fuori dello scontro, pur fisiologico, tra maggioranza e opposizione, precisando che in molti casi i pareri contrari alle proposte di modifica avanzate sono stati motivati solo da scarsità di risorse.

Coglie indi l'occasione, come preannunciato, per riferire alla Commissione sull'imminente riordino della struttura ministeriale, in parte interessato anche dal decreto in esame. Puntualizza infatti che oggi scade il termine per trasmettere al Dipartimento della funzione pubblica lo schema di riorganizzazione prima del passaggio in Consiglio dei ministri; rammenta peraltro che in virtù del decreto-legge n. 95 del 2012 detti schemi non sono più soggetti al parere delle Commissioni parlamentari e dunque ritiene doverosa quantomeno una preventiva informativa.

Ricorda altresì che il medesimo decreto n. 95 ha disposto la riduzione di 31 posti di dirigente di II fascia e di 6 posti di dirigente di I fascia; in proposito dichiara di aver ritenuto opportuno avviare una riforma dell'intero apparato utilizzando anche il lavoro già compiuto dal precedente Ministro.

Comunica quindi che saranno riorganizzate le Direzioni regionali, più propriamente ricondotte a organi di coordinamento amministrativo, evitando sovrapposizioni con le sovrintendenze. In tale ottica alle direzioni saranno messi a capo dirigenti di II fascia ed esse verranno utilizzate anche per riesaminare i pareri delle sovrintendenze su istanza dei comuni o d'ufficio come previsto dal provvedimento in esame.

Riferisce indi che sarà ridotto il numero delle sovrintendenze specialmente a livello centrale, mentre a livello periferico si compierà una riorganizzazione. In proposito tiene a precisare di aver preferito un accorpa-

mento per funzioni in luogo di uno meramente territoriale, unificando ad esempio le funzioni dei beni storici e di quelli architettonici, che del resto corrispondono ad una stessa direzione generale, a differenze dell'archeologia che fa capo ad un'altra struttura.

Rileva altresì l'esigenza di valorizzare il patrimonio museale, soprattutto statale, tenendo distinta la tutela dalla gestione dei musei. Fa presente infatti che la prima sarà affidata alle sovrintendenze mediante un rafforzamento dei relativi compiti in raccordo con le università e i centri di ricerca sul modello dei policlinici universitari, mentre la seconda sarà svolta da un'apposita direzione generale dei musei, che sostituirà l'attuale Direzione generale per la valorizzazione. In aggiunta a ciò, comunica che saranno istituiti a livello regionale i poli regionali museali e saranno ridefinite le posizioni apicali dei musei più importanti, affidati ad un dirigente di I o II fascia. A tale ultimo riguardo giudica incomprensibile l'attuale situazione per cui molte biblioteche e archivi di stato hanno dirigenti di rango apicale, mentre i maggiori musei sono amministrati da semplici funzionari. Rammenta peraltro che il provvedimento in titolo consente di assumere con procedure pubbliche di selezione anche professionalità esterne che hanno maturato competenze specifiche sulla gestione dei musei.

Avviandosi alla conclusione segnala che saranno previste due nuove direzioni generali, rinunciando ad una direzione afferente al gabinetto: la direzione generale per l'arte e l'architettura contemporanea e le periferie urbane, orientata a promuovere i nuovi talenti emergenti e la direzione generale per l'educazione e la ricerca, di carattere trasversale, finalizzata ad investire sulla formazione delle nuove generazioni in collaborazione con la scuola e l'università.

Nel dibattito interviene il senatore COTTI (*M5S*) il quale si sofferma prevalentemente su questioni riguardanti il turismo. In particolare, esprime forti preoccupazioni in quanto, a suo giudizio, il decreto-legge lede le prerogative delle agenzie di viaggio e dei *tour operator* affidando all'ENIT compiti di commercializzazione dei pacchetti turistici.

In una breve interruzione il ministro FRANCESCHINI precisa che, a seguito di una modifica inserita dalla Camera dei deputati, all'ENIT è affidato solo il compito di favorire la commercializzazione.

Riprendendo il suo intervento, il senatore COTTI (*M5S*) fa presente che tale modifica riguarda solo i prodotti enogastronomici, mentre per i prodotti turistici l'ENIT rischia di fare concorrenza alle agenzie di viaggio e ai *tour operator* commercializzando in proprio.

Egli si sofferma poi sulla digitalizzazione delle aziende ricettive, con particolare riferimento all'articolo 9, comma 2, lettere *c*) e *d*), anche in questo caso, ritiene che le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, anche se positive, siano insufficienti. Auspica perciò una modifica del testo, che riservi gli incentivi di cui alle lettere *c*) e *d*) alle agenzie di viaggio e gli altri incentivi agli alberghi.

Quanto infine all'attività delle guide turistiche, ritiene che l'anno scorso sia stato compiuto un grave errore nel recepimento della normativa europea che consente l'espletamento dell'attività su tutto il territorio nazionale, con forte depauperamento del servizio locale. Auspica perciò anche in questo caso un intervento coraggioso e deciso a tutela delle specificità.

Il senatore MARTINI (PD) tiene a sottolineare il valore politico di alcune scelte compiute dal decreto, tanto più che – come dichiarato dallo stesso Ministro – non vi sono ulteriori margini per interventi di carattere finanziario dopo le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati. A suo avviso, uno dei punti chiave del decreto è proprio l'*art bonus* che rappresenta un'importante novità, eventualmente applicabile in futuro ad un più ampio ventaglio di fattispecie. È importante comunque aver fin d'ora affermato un principio rilevante, con riferimento al quale occorre saper utilizzare bene le risorse, valorizzando le buone esperienze.

Rileva altresì che in questi anni alcune istituzioni si sono impegnate per mantenere il patrimonio culturale loro affidato, mentre altre non sono riuscite ad opporsi ad un lento e progressivo degrado. Duole perciò constatare che chi ha operato per il meglio rischi di trovarsi ora escluso dai benefici previsti, devoluti prevalentemente a chi ha dimostrato una gestione meno oculata.

Passando al tema delle fondazioni lirico-sinfoniche, esprime compiacimento per le norme del decreto volte ad accompagnare detti enti verso l'equilibrio finanziario. Resta comunque la duplice esigenza di monitorare periodicamente l'evoluzione del sistema e di attribuire adeguata attenzione anche ad altre realtà che, come le fondazioni lirico sinfoniche, si trovano in condizioni di estrema precarietà economica.

In una breve introduzione il PRESIDENTE ricorda di aver chiesto al Ministro di trasmettere al Parlamento la relazione del Commissario straordinario per le fondazioni lirico sinfoniche prevista dall'articolo 11 del decreto-legge «valore cultura» dell'anno scorso. Al riguardo, comunica che il Ministro ha risposto che il Commissario non ha ancora trasmesso detta relazione ma che non appena essa sarà pervenuta verrà immediatamente trasmessa anche alle Camere.

Nel dibattito interviene infine la senatrice PUGLISI (PD) la quale ricorda che l'anno scorso il disavanzo delle 14 fondazioni lirico-sinfoniche ammontava a complessivi 370 milioni di euro, per i quali il decreto-legge «valore cultura» aveva apprestato un fondo rotativo di 75 milioni. A detta cifra si aggiungono ora 50 milioni che certamente aiuteranno le fondazioni ad uscire dalla situazione di difficoltà in cui versano. Inoltre le condizioni di equilibrio consentiranno finalmente una pianificazione almeno triennale delle risorse a disposizione, l'uscita dalla contrattazione individuale e la prevalenza del merito, con particolare riferimento a coproduzioni e collaborazioni internazionali.

Dopo aver manifestato pieno compiacimento per l'*art bonus*, ella dichiara di condividere le preoccupazioni del senatore Cotti in materia di turismo. Rileva tuttavia l'esigenza di convertire il decreto-legge in tempi solleciti anche a fronte dell'elevato numero di provvedimenti da esaminare nei due rami del Parlamento prima della pausa estiva.

Quanto alla riorganizzazione del Ministero illustrata dal Ministro si sofferma in particolare sulle due nuove Direzioni esprimendo un giudizio positivo.

Il PRESIDENTE ritiene di non chiudere la discussione generale nella giornata di oggi ma di rinviarla alla seduta già convocata per domani alle ore 14.

Il ministro FRANCESCHINI, riservandosi di intervenire più compiutamente in sede di replica al termine della discussione generale, tiene a rispondere sin d'ora ad alcune delle tematiche poste.

Sulle fondazioni lirico-sinfoniche conviene sull'esigenza di premiare le gestioni virtuose. In tal senso si pone l'allargamento dei criteri per l'individuazione degli enti che potranno godere di autonomia, oltre al teatro La Scala di Milano e all'Accademia di S. Cecilia di Roma.

Ricorda poi che il fondo rotativo equivale sostanzialmente ad un prestito e comunica che 8 fondazioni hanno fatto domanda per accedervi in base al decreto-legge «valore cultura».

Quanto alle preoccupazioni espresse dal senatore Cotti circa la commercializzazione di prodotti turistici da parte dell'ENIT, dopo aver ripercorso le modifiche approvate in materia dalla Camera dei deputati, evidenzia che l'intento è quello di consentire agli alberghi di vendere le proprie camere sui rispettivi siti, eventualmente attraverso un *link* dal portale Italia.it. Sottolinea comunque come l'efficacia di tale norma potrà essere valutata durante i sei mesi di commissariamento dell'Ente, nel corso dei quali occorrerà porre mano allo statuto e quindi, eventualmente, recepire in quella sede suggerimenti e proposte.

Il seguito dell'esame è rinviato

La seduta termina alle ore 15,45.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 15 luglio 2014

Plenaria

93^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CERVELLINI

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1563) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Il relatore RANUCCI (*PD*) illustra il provvedimento in esame, che reca disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. Esso consta di 20 articoli, raggruppati in quattro titoli, tutti modificati ed integrati nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati.

Con riguardo alle norme di competenza dell'8^a Commissione segnala anzitutto il Titolo I, contenente misure urgenti per la tutela del patrimonio culturale della nazione e per lo sviluppo della cultura.

L'articolo 2 prevede una serie di interventi per accelerare la realizzazione del Grande Progetto Pompei, in particolare per gli affidamenti dei contratti pubblici, anche in deroga al Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006). Sono però fatti salvi gli effetti del protocollo di legalità stipulato con la competente Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e stabiliti alcuni obblighi che il Direttore generale di progetto (nominato ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge n. 91 del 2013) deve osservare nell'affidamento dei contratti, riguardo alla selezione delle imprese e ai criteri di aggiudicazione dei contratti.

In proposito evidenzia che, in deroga alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, si prevede l'aumento da 1 a 1,5 milioni di euro della soglia per il ricorso alla procedura negoziata nei lavori relativi ai beni culturali, l'introduzione di specifici obblighi al fine di assicurare la massima

trasparenza e pubblicità della procedura negoziata, nonché l'aumento dal 2 al 5 per cento della misura della garanzia che il Codice prevede debba essere depositata a corredo dell'offerta. Ulteriori deroghe al Codice riguardano la possibilità di applicare sempre l'esecuzione di urgenza dei contratti e la consegna dei lavori immediatamente dopo la stipulazione del contratto con l'aggiudicatario.

Il Direttore generale di progetto può, in caso di necessità, revocare e nominare il responsabile unico del procedimento, sostituire con un'attestazione la verifica dei progetti prevista dal Codice dei contratti pubblici e deve adottare un piano di gestione dei rischi e di prevenzione della corruzione, in coerenza con la legge n. 190 del 2012.

Altre norme riguardano i comandi relativi alla struttura di supporto al Direttore generale di progetto e presso l'Unità Grande Pompei, il Piano strategico per lo sviluppo delle aree collegate al sito UNESCO «Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata», nonché la costituzione di una segreteria tecnica di progettazione presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, con incarichi di collaborazione per un massimo di 20 persone, per non più di 12 mesi ed entro il limite di spesa di 400.000 euro per il 2014 e di 500.000 euro per il 2015.

Segnala poi l'articolo 7 del provvedimento in esame, che introduce il nuovo Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali». Il Piano, da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, sentita anche la Conferenza unificata, individua beni o siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario e urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici.

Il Piano è finanziato con 5 milioni di euro per il 2014, 30 milioni per il 2015, 50 milioni per il 2016 e, dal 1° gennaio 2017, con il 50 per cento della quota delle risorse per infrastrutture riservata a investimenti in favore dei beni culturali, ai sensi dell'articolo 60, comma 4, della legge n. 289 del 2002. Si prevede inoltre che, a decorrere dal 2014, una quota pari al 3 per cento delle suddette risorse aggiuntive, annualmente iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sia destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali. Al riguardo ricorda che finora era previsto che, per il triennio 2014-2016, tale quota fosse «fino al 3 per cento e nel limite di 100 milioni di euro annui». L'assegnazione della quota è disposta dal CIPE, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base della finalizzazione derivante da un programma di interventi. Per il triennio 2014-2016, 3 milioni di euro annui della suddetta quota sono poi destinati a finanziare progetti di attività culturali nelle periferie urbane, elaborati da enti locali. Infine, si rifinanzia il Fondo Mille giovani per la cultura (articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge n. 76 del 2013), per 1 milione di euro per il 2015.

Si sofferma poi sul Titolo II, che prevede misure urgenti a supporto dell'accessibilità del settore culturale e turistico.

In particolare, l'articolo 9, al fine di sostenere la competitività del sistema del turismo nazionale, concede un credito d'imposta a favore degli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, nonché (per una quota non superiore al 10 per cento delle risorse complessive messe a disposizione) alle agenzie di viaggi e ai *tour operator* specializzati nel turismo *incoming*, per investimenti ed attività di sviluppo per la digitalizzazione (impianti *wi-fi*, siti e canali *web*, programmi informatici, spazi pubblicitari e promozionali, servizi vari di natura turistica). Il credito d'imposta è pari al 30 per cento dei costi sostenuti nei periodi di imposta 2014, 2015 e 2016, ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Richiama quindi l'articolo 10, che prevede agevolazioni fiscali a favore delle imprese alberghiere per interventi di ristrutturazione edilizia ed abbattimento delle barriere architettoniche, nonché norme per favorire lo sviluppo dei distretti turistici.

Segnala poi l'articolo 11, che reca varie disposizioni miranti a favorire la fruibilità del patrimonio culturale e turistico italiano, senza oneri per la finanza pubblica. Si prevede tra l'altro: l'adozione (mediante decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) di un piano straordinario della mobilità turistica; la convocazione da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e ambientali di apposite conferenze di servizi per la realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza; la possibilità di concedere in uso gratuito immobili pubblici non utilizzati a fini istituzionali (tra gli altri, case cantoniere, caselli e stazioni ferroviarie o marittime, fortificazioni e fari), per la promozione di percorsi pedonali, ciclabili, equestri, moto turistici, fluviali e ferroviari.

Le concessioni possono essere assegnate fino a nove anni (rinnovabili per altri nove) ad imprese o altre forme associative, costituite in prevalenza da soggetti fino a 40 anni, mediante procedura ad evidenza pubblica nella quale sia riconosciuta adeguata rilevanza agli elementi di sostenibilità ambientale, efficienza energetica e valutazione dell'opportunità turistica. Per le finalità di promozione dei suddetti percorsi si estende alle società cooperative la possibilità – prevista dalla disciplina degli incentivi all'autoimprenditorialità – di ottenere mutui agevolati per gli investimenti.

Ancora, si favoriscono progetti locali per la valorizzazione del paesaggio, che assumono priorità nell'ambito del Piano strategico nazionale per lo sviluppo del turismo in Italia, anche tramite la realizzazione di itinerari turistico-culturali da inserire nei circuiti nazionali di eccellenza e nei percorsi di mobilità indicati in precedenza, per la migliore fruizione dei siti di interesse culturale e paesaggistico mediante la loro messa in rete.

Osserva infine che particolare interesse per la competenza della Commissione riveste l'articolo 11-*bis* (inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati), che estende la definizione di «*start-up* innovative», prevista dall'articolo 25, comma 2, lettera *f*), del decreto-legge n. 179 del 2012, anche alle società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo

di *software* originali, in particolare mediante la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche.

Oltre alle agevolazioni già previste dalla legislazione vigente per le imprese *start-up* innovative, l'articolo in esame dispone ulteriori incentivi per la cui attuazione si prevede lo stanziamento di 2 milioni di euro a decorrere dal 2015.

Il senatore MARGIOTTA (*PD*), dopo aver ringraziato il relatore per la sua relazione, esprime apprezzamento sull'impostazione generale del provvedimento in esame, che mira a fornire una strategia d'insieme per sostenere e rilanciare il sistema culturale e turistico del Paese.

Manifesta invece notevoli perplessità sulle norme concernenti il Grande Progetto Pompei, per quanto riguarda le numerose deroghe approntate al Codice dei contratti pubblici per l'affidamento dei vari contratti. In proposito, ricorda che nella giornata di ieri, nel corso di un convegno, lo stesso vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini ha ribadito la volontà del Governo di riformare il Codice anche al fine di limitare al massimo il ricorso alle deroghe nel caso di eventi eccezionali.

Auspica che quello del Grande Progetto Pompei sia l'ultimo esempio di questo tipo di deroghe, ritiene comunque opportuno che nel parere si segnali l'anomalia di alcune disposizioni, con particolare riguardo a quella dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*) che prevede l'aumento della soglia per il ricorso alla procedura negoziata da 1 a 1,5 milioni di euro. Tale aumento – seppure opportunamente ridotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati rispetto alla formulazione originaria del decreto-legge proposta dal Governo – resta comunque molto alto e dovrebbe essere soppresso. La norma che ne deriva, infatti, lascia troppa discrezionalità nell'affidamento degli appalti al Direttore generale di progetto, peraltro in contraddizione con i numerosi obblighi in materia di selezione delle imprese e aggiudicazione delle gare che sono imposti dalla lettera *a*) del medesimo articolo 2, comma 1.

Auspica, infine, che si possa presto procedere alla riforma del Codice dei contratti pubblici.

Il senatore PAGNONCELLI (*FI-PdL XVII*) condivide le osservazioni del senatore Margiotta riguardo alle anomalie delle deroghe al Codice dei contratti pubblici previste dal decreto-legge in conversione per il Grande Progetto Pompei. Osserva che proprio la necessità di derogare al Codice per realizzare grandi eventi dimostra come il Codice stesso sia ormai diventato uno strumento impossibile da gestire. Sempre più imprenditori si lamentano infatti della complessità e della farraginosità dell'attuale normativa degli appalti, che determina da un lato appesantimenti burocratici e dall'altro costringe le imprese a sottostare a ribassi d'asta insostenibili rispetto ai costi del mercato.

Auspica che la Commissione possa quanto prima procedere a una revisione del Codice dei contratti pubblici, attraverso un disegno di legge delega, per semplificare la materia e superare l'attuale fase di confusione

che vede sempre più spesso contenziosi fra le pubbliche amministrazioni e le imprese appaltatrici.

Sulla base delle osservazioni emerse nel dibattito il relatore RANUCCI (*PD*) illustra una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni, sul provvedimento in esame (pubblicata in allegato).

Il senatore SCIBONA (*M5S*) esprime la propria condivisione sulla proposta di parere del relatore, osservando però l'esigenza che la stessa sia formulata in termini più incisivi, ad esempio trasformando alcune delle osservazioni in condizioni.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) sottolinea che il provvedimento in esame concede poteri troppo ampi al Direttore generale di progetto, come la facoltà di revocare il responsabile unico di progetto e la discrezionalità nella scelta dei criteri di aggiudicazione delle gare.

Pur consapevole dell'importanza del Grande Progetto Pompei e della necessità di assicurare un *iter* veloce e snello, ritiene che debbano essere mantenuti adeguati presidi per assicurare la regolarità delle procedure. A tal fine suggerisce di affidare lo svolgimento delle gare per la progettazione e l'esecuzione dei lavori alla stazione unica appaltante della regione Campania, già da tempo operante, chiedendo di inserire tale indicazione anche nella proposta di parere del relatore.

Il relatore RANUCCI (*PD*) accoglie le osservazioni dei senatori Scibona e Cioffi e formula conseguentemente una nuova proposta di parere con condizioni e osservazioni (pubblicata in allegato).

Il senatore PAGNONCELLI (*FI-PdL XVII*) esprime apprezzamento per la nuova proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente CERVellini, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la nuova proposta di parere che è infine approvata.

La seduta termina alle ore 15,10.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1563

L'8^a Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo,

premessi che:

il suddetto disegno di legge propone importanti misure per favorire la valorizzazione del patrimonio culturale e turistico del Paese;

in tale ambito, risultano particolarmente apprezzabili le agevolazioni fiscali a favore delle iniziative culturali e degli investimenti nel settore cinematografico e audiovisivo; lo sforzo di introdurre strumenti di pianificazione strategica e di garantire risorse finanziarie certe per i grandi progetti culturali; le misure per incentivare la digitalizzazione dei servizi alle imprese alberghiere e turistiche e la riqualificazione delle strutture ricettive; gli interventi a favore della mobilità turistica e della valorizzazione e tutela dei beni culturali e paesaggistici;

rilevato tuttavia che:

l'articolo 2, che reca misure per accelerare la realizzazione del Grande Progetto Pompei, prevede numerose deroghe al Codice dei contratti pubblici per gli affidamenti dei lavori. Pur concordando con la necessità di garantire procedure veloci ed efficienti per la realizzazione del progetto, tali deroghe alle norme ordinarie (ad esempio l'aumento della soglia di valore per il ricorso alla procedura negoziata) suscitano notevoli perplessità, in assenza di adeguate forme di controllo, anche preventivo, e tenendo conto degli ampi poteri decisionali assegnati in materia al Direttore generale di progetto nonché dei problemi e delle irregolarità che hanno interessato altri progetti e opere di carattere strategico, anch'essi assoggettati a procedure straordinarie o di urgenza;

analoghe perplessità suscita la previsione del comma 5 del medesimo articolo 2, di costituzione di una segreteria tecnica di progettazione presso la Soprintendenza Speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, con incarichi onerosi affidati a personale esterno, la quale si aggiunge alle altre strutture di supporto tecnico-amministrativo già previste per il progetto, con evidenti aggravamenti di costi per la finanza pubblica;

esprime parere favorevole, con la seguente condizione:

che all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), sia soppresso l'aumento, da 1 a 1,5 milioni di euro, della soglia per il ricorso alla procedura negoziata di cui all'articolo 204 del Codice dei contratti pubblici;

e con le seguenti osservazioni:

con riferimento all'articolo 2, comma 1, al fine di prevenire possibili inconvenienti e irregolarità nell'affidamento dei lavori relativi alla rea-

lizzazione del Grande Progetto Pompei, appare opportuno prevedere forme di monitoraggio e controllo preventivo, anche attraverso consultazioni con la Prefettura e le competenti autorità di controllo, in ordine alle procedure di gara adottate dal Direttore generale di progetto per l'affidamento dei lavori, con particolare riguardo alla scelta dei criteri di aggiudicazione;

relativamente allo stesso articolo 2, si sottolinea la necessità che tutte le strutture di supporto tecnico-amministrativo al Grande Progetto Pompei, con particolare riguardo alla segreteria tecnica di progettazione di cui al comma 5, da costituire presso la Soprintendenza Speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, siano formate esclusivamente da personale appartenente alle pubbliche amministrazioni, che dovrebbe prestare la propria attività senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

in merito all'articolo 7, comma 1, si ritiene opportuno che il Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali, prima della sua adozione, sia presentato anche alle Commissioni parlamentari competenti, al fine di una sua valutazione preliminare;

con riguardo agli articoli 9 e 11-*bis*, che prevedono agevolazioni per favorire la digitalizzazione dei servizi nel settore alberghiero e turistico, si raccomanda particolare attenzione allo sviluppo dei servizi di prenotazione e di vendita dei pernottamenti alberghieri, al fine di consentire alle imprese italiane di creare valide alternative all'attuale concentrazione di tali servizi nei portali *internet* di pochi grandi operatori stranieri. In proposito, si osserva altresì la necessità di monitorare l'attività di tali operatori, allo scopo di evitare abusi di posizione dominante, favorendo una più diffusa concorrenza e un abbassamento dei costi di intermediazione, a vantaggio degli utenti e delle imprese nazionali;

per quanto riguarda l'articolo 11, comma 1, si segnala l'opportunità che il piano straordinario della mobilità turistica, prima della sua adozione, sia sottoposto anche alla valutazione delle Commissioni parlamentari competenti;

circa i contenuti del piano, al fine di assicurare l'effettivo conseguimento degli obiettivi perseguiti, con particolare riguardo alle destinazioni minori, al Sud Italia e alle aree interne del Paese richiamate nella stessa norma, appare opportuno prevedere misure volte a privilegiare l'interconnessione modale tra le diverse forme di trasporto, attraverso un'opportuna programmazione dei collegamenti e delle coincidenze per le diverse mete;

in relazione alle misure di cui al medesimo articolo 11, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, volte alla realizzazione di percorsi, itinerari e circuiti turistici, si raccomanda di prevedere anche incentivi per favorire il recupero delle ferrovie storiche e dismesse, in ambito urbano ed extra-urbano, in concorso tra privati ed enti territoriali, da utilizzare sia come strumento di mobilità sostenibile che di riqualificazione del territorio.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1563

L'8^a Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo,

premessò che:

il suddetto disegno di legge propone importanti misure per favorire la valorizzazione del patrimonio culturale e turistico del Paese;

in tale ambito, risultano particolarmente apprezzabili le agevolazioni fiscali a favore delle iniziative culturali e degli investimenti nel settore cinematografico e audiovisivo; lo sforzo di introdurre strumenti di pianificazione strategica e di garantire risorse finanziarie certe per i grandi progetti culturali; le misure per incentivare la digitalizzazione dei servizi alle imprese alberghiere e turistiche e la riqualificazione delle strutture ricettive; gli interventi a favore della mobilità turistica e della valorizzazione e tutela dei beni culturali e paesaggistici;

rilevato tuttavia che:

l'articolo 2, che reca misure per accelerare la realizzazione del Grande Progetto Pompei, prevede numerose deroghe al Codice dei contratti pubblici per gli affidamenti dei lavori. Pur concordando con la necessità di garantire procedure veloci ed efficienti per la realizzazione del progetto, tali deroghe alle norme ordinarie (ad esempio l'aumento della soglia di valore per il ricorso alla procedura negoziata) suscitano notevoli perplessità, in assenza di adeguate forme di controllo, anche preventivo, e tenendo conto degli ampi poteri decisionali assegnati in materia al Direttore generale di progetto nonché dei problemi e delle irregolarità che hanno interessato altri progetti e opere di carattere strategico, anch'essi assoggettati a procedure straordinarie o di urgenza;

analoghe perplessità suscita la previsione del comma 5 del medesimo articolo 2, di costituzione di una segreteria tecnica di progettazione presso la Soprintendenza Speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, con incarichi onerosi affidati a personale esterno, la quale si aggiunge alle altre strutture di supporto tecnico-amministrativo già previste per il progetto, con evidenti aggravii di costi per la finanza pubblica;

esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

che all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), sia soppresso l'aumento, da 1 a 1,5 milioni di euro, della soglia per il ricorso alla procedura negoziata di cui all'articolo 204 del Codice dei contratti pubblici;

che, con riferimento all'articolo 2, comma 1, al fine di prevenire possibili inconvenienti e irregolarità nell'affidamento dei lavori relativi alla realizzazione del Grande Progetto Pompei, siano previste forme di

monitoraggio e controllo preventivo, anche attraverso consultazioni con la Prefettura e le competenti autorità di controllo, in ordine alle procedure di gara scelte dal Direttore generale di progetto per l'affidamento dei lavori, con particolare riguardo alla scelta dei criteri di aggiudicazione, prevedendo altresì l'affidamento delle gare stesse da parte della stazione unica appaltante della regione Campania;

che, relativamente allo stesso articolo 2, tutte le strutture di supporto tecnico-amministrativo al Grande Progetto Pompei, con particolare riguardo alla segreteria tecnica di progettazione di cui al comma 5, da costituire presso la Soprintendenza Speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, siano formate esclusivamente da personale appartenente alle pubbliche amministrazioni, che dovrebbe prestare la propria attività senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

che, con riguardo agli articoli 9 e 11-*bis*, che prevedono agevolazioni per favorire la digitalizzazione dei servizi nel settore alberghiero e turistico, sia prestata particolare attenzione allo sviluppo dei servizi di prenotazione e di vendita dei pernottamenti alberghieri, al fine di consentire alle imprese italiane di creare valide alternative all'attuale concentrazione di tali servizi nei portali *internet* di pochi grandi operatori stranieri. E che, inoltre, si proceda ad un monitoraggio dell'attività di tali operatori, allo scopo di evitare abusi di posizione dominante, favorendo una più diffusa concorrenza e un abbassamento dei costi di intermediazione, a vantaggio degli utenti e delle imprese nazionali;

e con le seguenti osservazioni:

in merito all'articolo 7, comma 1, si ritiene opportuno che il Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali, prima della sua adozione, sia presentato anche alle Commissioni parlamentari competenti, al fine di una sua valutazione preliminare;

per quanto riguarda l'articolo 11, comma 1, si segnala l'opportunità che il piano straordinario della mobilità turistica, prima della sua adozione, sia sottoposto anche alla valutazione delle Commissioni parlamentari competenti;

circa i contenuti del piano, al fine di assicurare l'effettivo conseguimento degli obiettivi perseguiti, con particolare riguardo alle destinazioni minori, al Sud Italia e alle aree interne del Paese richiamate nella stessa norma, appare opportuno prevedere misure volte a privilegiare l'interconnessione modale tra le diverse forme di trasporto, attraverso un'opportuna programmazione dei collegamenti e delle coincidenze per le diverse mete;

in relazione alle misure di cui al medesimo articolo 11, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, volte alla realizzazione di percorsi, itinerari e circuiti turistici, si raccomanda di prevedere anche incentivi per favorire il recupero delle ferrovie storiche e dismesse, in ambito urbano ed extra-urbano, in concorso tra privati ed enti territoriali, da utilizzare sia come strumento di mobilità sostenibile che di riqualificazione del territorio.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 15 luglio 2014

Plenaria**138^a Seduta**

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 14,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che l'audizione dell'Agenzia italiana del farmaco, nell'ambito dell'istruttoria informale concernente lo stato della sperimentazione nel campo dell'HIV-AIDS, non potrà avere luogo nella giornata di domani, a causa di concomitanti impegni istituzionali del presidente Pecorelli e del direttore Pani; resta invece ferma la prevista audizione dei rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità.

Ricorda, inoltre, che nella seduta antimeridiana di giovedì avrà luogo la risposta del Governo ad un atto di sindacato ispettivo, mentre i restanti lavori della settimana saranno dedicati alla discussione generale sui disegni di legge nn. 1324 e connessi.

Soggiunge, infine, che nel corso della prossima settimana è previsto lo svolgimento di ulteriori audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul cosiddetto caso Stamina, finalizzate ad un sollecito completamento della fase istruttoria.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1324) Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale

(154) *Laura BIANCONI e D'AMBROSIO LETTIERI. – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione*

(693) *MANDELLI e D'AMBROSIO LETTIERI. – Modifiche all'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265*

(725) *D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. – Riordino della disciplina degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie*

(818) *Annalisa SILVESTRO ed altri. – Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo, di odontoiatra, di medico veterinario, di farmacista e delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251*

(829) *BIANCO ed altri. – Norme in materia di riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo e di odontoiatra, di medico veterinario e di farmacista e istituzione degli ordini e degli albi delle professioni sanitarie*

(833) *D'ANNA. – Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

La PRESIDENTE, anche in considerazione del concomitante svolgimento di riunioni di Gruppo, propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 15 luglio 2014

Plenaria

73^a Seduta

Presidenza del Presidente

CHITI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 13,35.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso dell'audizione informale di rappresentanti del CESI e del CESPI sulla democrazia sovranazionale e sul Mediterraneo, svoltasi il 9 luglio 2014 in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili, per la pubblica consultazione, sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1519) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre, approvato dalla Camera dei deputati

(1533) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 9 luglio.

Il presidente CHITI informa che, allo scadere del termine per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge in argomento, previsto per oggi alle ore 10,00, risulta siano stati presentati un ordine del giorno e 27 emendamenti relativamente all'atto Senato n. 1519 e un ordine del giorno e 116 emendamenti relativamente all'atto Senato n. 1533.

Ricorda, quindi, che alle ore 18,00 di oggi scadrà il termine per la presentazione dei subemendamenti e avverte che l'insieme delle proposte emendative verrà pubblicato in allegato al resoconto dell'odierna seduta e, successivamente, si provvederà ad inviarle alle Commissioni bilancio ed affari costituzionali per l'espressione dei relativi pareri.

Dichiara, inoltre, che si riserva di pronunciarsi sulla relativa declaratoria di ammissibilità in vista della seduta che la Commissione terrà domani alle ore 13,30 e in occasione della quale sarà possibile avviare l'illustrazione delle varie proposte.

Reitera, poi, l'auspicio che, almeno per quanto riguarda il disegno di legge di delegazione europea, come concordato con diversi Gruppi parlamentari e con il Governo, si possa pervenire ad una sua rapida approvazione senza modifiche ulteriori, ovvero nella versione licenziata dalla Camera dei deputati.

Prende atto, infine, che la calendarizzazione per l'Aula del Senato dei provvedimenti in questione non sarà effettiva, nella migliore delle ipotesi, che all'inizio del mese di agosto, a causa di un pesante «ingorgo» di importanti «*iter*» legislativi connessi alla riforma costituzionale e all'approvazione di decreti d'urgenza.

Concorda al riguardo il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*), relatore, il quale palesa l'esigenza di cribrare, tra gli emendamenti proposti, quelli veramente essenziali, che, eventualmente, come prospettato dallo stesso Esecutivo, potranno essere utilmente inseriti nella legge di delegazione europea 2014 in corso di elaborazione, e che, come noto, verrà presentata in prima lettura presso il Senato.

Interviene, quindi, il rappresentante del GOVERNO per confermare l'impostazione testé delineata e per preannunciare che l'Esecutivo si appresta ad inoltrare alla Commissione – con riferimento alla questione sollevata, nella precedente seduta, da alcuni senatori, circa la sovrapposizione di norme nel disegno di legge europea 2013-*bis* e nel cosiddetto decreto-legge «competitività» – dei conferenti emendamenti soppressivi.

Seguono, quindi, brevi interventi del senatore COCIANCICH (*PD*), che chiede lumi sulla natura ed il contenuto dei principali emendamenti presentati ai due disegni di legge, e della senatrice CARDINALI (*PD*), relatrice, la quale è dell'avviso che occorra avviare – come peraltro già stabilito – quanto prima, ossia a partire dalla seduta prevista per domani, l'illustrazione degli emendamenti e dei subemendamenti.

Il presidente CHITI, in conclusione, rinvia, quindi, come concordato, l'inizio della fase di illustrazione delle proposte emendative alla seduta che avrà luogo domani, alle ore 13,30.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente CHITI avverte che la seduta già convocata per domani, mercoledì 16 luglio alle ore 8,30 non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 13,50.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1519

G/1519/1/14

Rita GHEDINI, MANCONI, FEDELI, AMATI, BATTISTA, D'ASCOLA, DE CRISTOFARO, FATTORINI, Elena FERRARA, GOTOR, GUERRIERI PALEOTTI, LO GIUDICE, ORELLANA, PALERMO, URAS

Il Senato,

premessò che:

l'articolo 10 della Costituzione riconosce il diritto d'asilo allo straniero che nel suo paese non gode delle libertà democratiche, a dimostrazione dell'alto valore che tale diritto ha nell'ordinamento giuridico italiano;

successivamente alla strage di Lampedusa del 3 ottobre 2013, il Presidente della Repubblica Napolitano ha posto l'accento sull'esigenza di intervenire con misure legislative specifiche per i richiedenti asilo e i rifugiati;

considerato che:

la cosiddetta legge di delegazione europea 2013-*bis*, delega al Governo per il recepimento di due importanti direttive europee sull'asilo: la direttiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale (rifusione), e la direttiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale; nonché introduce, all'articolo 7, una delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni di attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di protezione internazionale e di protezione temporanea;

il Commissario per i Diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa, Nils Muiznieks, ha censurato l'Italia in un rapporto del settembre 2012 proprio per le condizioni di vita e di accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati nel nostro Paese;

l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, nelle raccomandazioni sul sistema d'asilo italiano, pubblicate nel luglio 2013 ed inviate alle Autorità italiane, ha evidenziato le profonde difficoltà legate al sistema d'accoglienza e alla mancanza di misure di integrazione che de-

terminerebbero un elevato numero di beneficiari di protezione internazionale che vivono in situazioni di grave degrado abitativo;

inderogabile è la necessità di contrastare la crescente marginalizzazione sociale dei beneficiari di protezione internazionale in Italia, denunciata a più riprese da rilevanti organizzazioni internazionali, attraverso la predisposizione di concrete misure di sostegno all'integrazione, a tutela della loro sicurezza, nonché di quella delle comunità locali che li accolgono;

rilevato che:

come specificato nel considerando n. 22 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale (rifusione), è negli interessi sia degli Stati membri che dei richiedenti, garantire un corretto riconoscimento delle esigenze di protezione internazionale in primo grado;

l'Italia, al contrario di molti Stati membri dell'Unione europea, è priva di una procedura per il reinsediamento di rifugiati provenienti da Paesi terzi;

l'articolo 4 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, richiede che gli Stati membri provvedano affinché l'autorità preposta alla valutazione delle domande di asilo disponga di mezzi appropriati e di personale competente in numero sufficiente;

è quindi necessario, nella trasposizione della summenzionata direttiva, prevedere una professionalizzazione del personale deputato a valutare le domande di protezione internazionale anche attraverso l'istituzione di un organismo dedicato;

valutato che:

l'Italia ha riconosciuto l'importanza di contrastare il fenomeno dell'apolidia avendo ratificato e resa esecutiva con legge 1° febbraio 1962, n. 306, la Convenzione relativa allo *status* delle persone apolidi, adottata a New York il 28 settembre 1954;

in Italia si stima vi siano circa 15.000 persone – principalmente giovani – potenzialmente apolidi, come si evince dal «Rapporto conclusivo dell'indagine sulla condizione di Rom, Sinti e Caminanti in Italia», pubblicato nel 2011 dalla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato – XVI legislatura;

gli *status* di rifugiato e di apolide, così come definiti ai sensi delle Convenzioni del 1951 e del 1954, presentano elementi comuni sotto il profilo della protezione e dei diritti che i Paesi firmatari sono tenuti a garantire a seguito del riconoscimento;

l'articolo 3, comma 3, della direttiva 2013/32/UE, consente la sua applicazione ad altre procedure per il riconoscimento di forme di protezione diverse;

considerato altresì che:

sul medesimo disegno di legge, l'ordine del giorno 9/1836-A/10, di contenuto analogo al presente atto, durante l'esame in prima lettura presso la Camera dei deputati è stato accolto dal Governo in data 10 giugno 2014;

il sistema d'accoglienza italiano basato sui piccoli centri diffusi su tutto il territorio facenti parte della rete SPRAR è considerato da molti organismi una *best practice*;

i grandi centri collettivi CARA, pensati per un'accoglienza di breve durata, si trovano ad ospitare richiedenti asilo per periodi molto lunghi, che a volte superano anche l'anno, non potendo favorire servizi adeguati a questa permanenza prolungata;

come specificato nel considerando n. 26 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, è «opportuno garantire l'efficienza dei sistemi d'accoglienza»;

a tale riguardo, mentre in Italia non c'è un sistema di monitoraggio delle condizioni d'accoglienza dei richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale, l'articolo 28 della summenzionata direttiva prevede che gli Stati membri «assicurino adeguate misure di orientamento, sorveglianza e controllo del livello delle condizioni di accoglienza»;

a) relativamente all'adozione del testo unico di cui all'articolo 7, impegna il Governo:

in relazione all'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, a dare attuazione all'articolo 25 della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, e prevedere l'inclusione dei beneficiari di tale *status* tra le categorie delle persone svantaggiate previste dalla legislazione sulle cooperative sociali;

al fine di favorire modalità d'ingresso protette per coloro che necessitano di protezione internazionale, a prevedere in determinati casi emergenziali la possibilità del rilascio di visti umanitari e a disciplinare una procedura per il reinsediamento in Italia dei rifugiati che vivono in Paesi terzi;

in applicazione del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, a disciplinare i mezzi di impugnazione avverso le decisioni di trasferimento o di revisione di cui all'articolo 27, paragrafo 3, del suddetto regolamento, prevedendo la possibilità che essi determinino una sospensione dei provvedimenti impugnati;

b) nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, impegna il Governo:

a mantenere e rafforzare in tutti i casi i livelli di garanzia previsti dalla normativa vigente;

ad assicurare servizi di informazione e assistenza presso tutti i valichi di frontiera, nonché nei luoghi interessati da arrivi massicci di richie-

denti protezione, garantendo altresì la possibilità di accesso a detti luoghi da parte dei rappresentanti degli enti di tutela degli stranieri e dei rifugiati e dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite;

a garantire la professionalizzazione del personale deputato alla valutazione delle singole domande di protezione, attraverso un organismo dedicato sull'asilo, prevedendo che sia selezionato sulla base delle competenze ed esperienze in materia di asilo, che sia impiegato con incarico esclusivo e riceva una formazione iniziale periodicamente aggiornata, che sia adottato un codice di condotta per il personale addetto alla valutazione delle domande, nonché per gli interpreti e il personale amministrativo;

a garantire che il personale preposto alla valutazione delle domande di asilo sia in numero sufficiente ad assolvere i compiti previsti a seconda delle variazioni nel tempo del numero delle richieste;

a prevedere che, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, l'organismo deputato a valutare le domande di asilo sia competente a decidere sulle domande di riconoscimento dello *status* di apolide;

a garantire uniformità di interpretazione dei criteri per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché il rispetto delle garanzie procedurali, attraverso meccanismi di monitoraggio delle condizioni di accoglienza e controllo della qualità del sistema;

a rafforzare l'efficienza delle procedure di cui alla citata direttiva 2013/32/UE, prevedendo che siano predisposte linee guida al fine di garantirne un'applicazione omogenea sul territorio nazionale;

a rafforzare i livelli di garanzia per i minori non accompagnati prevedendo che:

a) i minori non accompagnati siano prontamente individuati e identificati, secondo metodi idonei, anche per quanto attiene alla determinazione della loro età qualora si renda necessario;

b) per i minori non accompagnati sia nominato un tutore con le necessarie competenze, stabilendo l'incompatibilità dell'ufficio qualora vi sia un potenziale conflitto di interesse e che essi siano informati sulle procedure relative alla protezione internazionale;

c) in ogni decisione presa nei confronti di minori non accompagnati, il superiore interesse del minore sia considerato un criterio preminente;

nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, impegna il Governo:

a prevedere l'istituzione di fori di concertazione di livello politico e tecnico, con compiti di indirizzo, programmazione e attuazione delle politiche dell'asilo, connotati da ampia rappresentatività e coinvolgimento di attori istituzionali e sociali e delle organizzazioni di tutela dei rifugiati;

a prevedere che sia annualmente predisposto un Piano Nazionale sull'asilo, con l'obiettivo di elaborare le linee di indirizzo e pianificare gli interventi in materia di asilo e la valutazione degli stessi, nonché definire il numero complessivo dei posti in accoglienza necessari per i richiedenti e i beneficiari di protezione, inclusi i posti per le persone vulnerabili, calcolato sulla base dell'andamento dei tre anni precedenti;

a prevedere una revisione dell'attuale sistema di accoglienza, di modo che:

a) sia garantito l'accesso e la fruizione delle misure di accoglienza agli stranieri o agli apolidi presenti nel territorio italiano dal momento in cui abbiano manifestato, in qualsiasi forma e lingua, la loro intenzione di presentare domanda di asilo;

b) siano contemperate le esigenze connesse alle procedure di esame delle domande di protezione internazionale e quelle di accoglienza, bilanciando la diffusione sul territorio nazionale delle persone in accoglienza e valorizzando l'apporto delle regioni e degli enti di governo locale, secondo modalità definite previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, al fine di accelerare l'accesso dei richiedenti asilo in appositi servizi di accoglienza integrati e decentrati sul territorio;

a prevedere il superamento del modello dei centri governativi collettivi, abrogando l'articolo 20 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ed introducendo, a titolo di eccezione, solo in caso di arrivi massicci e concentrati nel tempo, meccanismi flessibili di prima accoglienza in detti centri finalizzati al tempestivo trasferimento nei servizi decentrati ed integrati;

a prevedere che il trattenimento di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 25 gennaio 2008, n. 25, sia escluso per le persone vulnerabili di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, sulla base di una valutazione individuale.

Art. 1.

1.1

CANDIANI

Ai commi 1 e 3, Allegato B, sopprimere la seguente direttiva: «2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (per gli articoli da 1 a 30, 31, paragrafi 1, 2 e da 6 a 9, da 32 a 46, 49 e 50 e allegato I, termine di recepimento: 20 luglio 2015; per l'articolo 31, paragrafi 3, 4 e 5, ter-

mine di recepimento: 20 luglio 2018; per le restanti disposizioni: senza termine di recepimento);».

1.2

CANDIANI

Ai commi 1 e 3, Allegato B, sopprimere la seguente direttiva: «2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) (per gli articoli da 1 a 12, da 14 a 28, 30 e per l'allegato I, termine di recepimento: 20 luglio 2015; per le restanti disposizioni: senza termine di recepimento);».

Art. 3.

3.1

CANDIANI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «senza previa deliberazione del» con le seguenti: «d'intesa con il».

3.2

CANDIANI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «senza previa deliberazione del» con le seguenti: «con parere non vincolante del».

3.3

BERTOROTTA, MOLINARI, FATTORI, DONNO

All'articolo 3, comma 1, lettera b), dopo le parole: «Autorità bancaria europea» aggiungere le seguenti: «e dei criteri di funzionamento del Meccanismo di Vigilanza Unico ai sensi del Regolamento (Ue) n. 1024/2013 al fine di garantire un rigoroso rispetto delle norme prudenziali e una vigilanza efficace sul sistema bancario nazionale ed europeo».

3.4

CANDIANI

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «un interesse» con le seguenti: «qualsiasi interesse».

Art. 4.**4.1**

CANDIANI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «al fine di ridurre» aggiungere le seguenti: «al minimo».

Art. 6.**6.1**

BERTOROTTA, MOLINARI, FATTORI, DONNO

All'articolo 6, comma 3, lettera a), numero 1, dopo le parole: «della legge 1° aprile 1981, n. 121» sono aggiunte le seguenti: «e la Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 108 del decreto legislativo n. 159 del 2011».

6.2

CANDIANI

Nel comma 3, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) prevedere la possibilità che il Governo possa in ogni caso esercitare la facoltà di opporsi alla trasmissione di un'informazione richiesta da altro Stato membro dell'Unione Europea qualora ciò possa risultare inopportuno per ragioni attinenti alla sicurezza nazionale della Repubblica».

6.3

CANDIANI

Nel comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) escludere che le informazioni d'*intelligence* raccolte all'estero all'insaputa di colui o coloro cui si riferiscono possano essere prodotte come prova nell'ambito di procedimenti giudiziari in corso sul territorio della Repubblica».

6.4

CANDIANI

Nel comma 3, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) prevedere l'obbligo a carico del Governo di inviare entro il 31 luglio di ogni anno al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica ed alle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato una dettagliata relazione concernente i flussi di informazioni scambiati sulla base della decisione quadro».

Art. 7.**7.1**

CANDIANI

Sopprimere l'articolo.

7.2

CANDIANI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione delle direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, di cui all'allegato B, secondo le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in quanto compatibili, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti che regolano la protezione sussidiaria e la protezione temporanea».

7.3

URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il decreto legislativo di cui al comma 1 disciplina, inoltre, gli aspetti rilevanti in materia di asilo non regolati dalla legislazione dell'Unione europea, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) in relazione all'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale prevedere che:

1) sia data attuazione all'articolo 25 della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva ai sensi della legge 24 luglio 1954, n. 722, in materia di assistenza amministrativa;

2) i beneficiari di protezione internazionale siano inclusi, per i due anni successivi al riconoscimento di tale *status*, tra le categorie delle persone svantaggiate previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni;

b) prevedere una procedura per il reinsediamento in Italia dei rifugiati che vivono in Paesi terzi;

c) disciplinare i mezzi di impugnazione avverso le decisioni di trasferimento o di revisione delle medesime di cui all'articolo 27, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, prevedendo che il provvedimento di trasferimento in altro Stato dell'Unione europea sia impugnabile con ricorso esente da ogni tributo o tassa e con diritto di accesso al gratuito patrocinio da parte del ricorrente di fronte al tribunale ordinario in composizione monocratica del luogo in cui lo straniero dimora al momento della comunicazione della decisione e che l'esecuzione del provvedimento di trasferimento avvenga soltanto dopo che la relativa decisione amministrativa sia non più impugnabile o, in caso di impugnazione con contestuale istanza di sospensione, soltanto dopo che sia stata rigettata l'istanza di sospensione della sentenza impugnata;

d) disciplinare i diritti del titolare del permesso di soggiorno per motivi umanitari, avente durata non inferiore a due anni e rinnovabile, rilasciato per effetto della decisione della Commissione territoriale o della sentenza del giudice nel ricorso contro di essa e disciplinare le procedure di revoca e cessazione di tale permesso, applicando i medesimi *standard* di tutela e procedure analoghe a quelle previste per le misure di revoca e cessazione della protezione internazionale».

7.4

FATTORI, MOLINARI, DONNO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Nell'esercizio della sua delega legislativa, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere per lo straniero o apolide beneficiario del diritto d'asilo – con particolare attenzione se minore non accompagnato o persona vulnerabile, ai suoi familiari o parenti – il rilascio di un permesso di soggiorno triennale che consenta la libera circolazione sul territorio nazionale, un documento di viaggio annuale per gli spostamenti al di fuori dell'Italia e il riconoscimento di una condizione giuridica non discriminatoria rispetto al cittadino italiano, per quanto attiene l'accesso al lavoro e allo studio, l'iscrizione agli albi professionali, la formazione professionale, l'assistenza sociale e sanitaria;

b) riconoscere per il richiedente, durante l'intera procedura, la garanzia di essere assistito da personale qualificato del suo stesso sesso;

c) prevedere che la domanda di protezione e la relativa documentazione possano essere presentate nelle ambasciate e nei consolati italiani presenti sul territorio dello Stato di origine o di dimora abituale del richiedente, introducendo così la facoltà di presentare domanda di protezione internazionale dall'estero».

7.0.1

URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO

Dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

«Art. 7-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, il Governo è tenuto a rispettare, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) mantenere in tutti i casi i livelli di garanzia previsti dalla normativa vigente rafforzandone i contenuti secondo i livelli di garanzia pre-

visti dalla citata direttiva 2013/32/UE e assicurando, in particolare, servizi di informazione e assistenza presso tutti i valichi di frontiera nonché nei luoghi interessati da arrivi massicci di richiedenti protezione, inclusi i potenziali richiedenti asilo presenti alle frontiere o soccorsi in mare, anche garantendo l'immediato accesso all'assistenza sanitaria, all'iscrizione anagrafica e agli altri servizi sociali di base;

b) conformemente alla prassi sin qui seguita, non prevedere l'uso di paese di origine sicuro e di paese terzo sicuro e non prevedere procedure diversificate di esame delle domande;

c) garantire la previsione di procedure non diversificate di esame delle domande e garantire indipendenza di giudizio e professionalizzazione del personale deputato alla valutazione delle singole domande di protezione, prevedendo che operi in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, che ogni Commissione territoriale e ognuna delle sue sezioni operi in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, che sia composta da tre persone impiegate con incarico esclusivo della durata di sei anni, non revocabile, non rinnovabile e incompatibile con ogni altro impiego o professione e con collocazione fuori ruolo per gli appartenenti alle amministrazioni pubbliche, designate dalla Commissione nazionale previa procedura pubblica di selezione delle candidature presentate da persone dotate di specifiche e documentate competenze ed esperienze in materia di tutela dei diritti umani, di diritto degli stranieri e di diritto di asilo, di cui una tra dirigenti della pubblica amministrazione scelti nell'ambito della carriera prefettizia, cui attribuire funzioni di presidente, una tra esperti segnalati dall'ACNUR ed una tra avvocati, docenti, ricercatori o altri esperti in materie giuridiche, politiche, sociali o demotnoantropologiche, segnalati da associazioni di tutela degli stranieri e da Università, e che ogni componente riceva una formazione iniziale periodicamente aggiornata, che sia adottato un codice di condotta per il personale addetto alla valutazione delle domande nonché per gli interpreti e il personale amministrativo e assicurare che i rappresentanti degli enti di tutela degli stranieri e dei rifugiati e dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite possano sempre accedere ai valichi di frontiera e ai valichi doganali e di transito, durante la presentazione e la verbalizzazione della domanda di asilo;

d) attribuire alla Commissione nazionale le competenze in materia di indirizzo, coordinamento, supervisione e vigilanza dell'attività delle Commissioni territoriali e selezione dei loro membri, nonché la gestione, anche in collaborazione o convenzione con enti, pubblici e privati, italiani ed europei, di una banca dati costantemente aggiornata sulla effettiva situazione dei diritti umani negli Stati di origine, da mettere a disposizione delle Commissioni e di tutti gli interessati, e la predisposizione delle attività di formazione e di aggiornamento permanente dei loro componenti, degli interpreti e del personale amministrativo, garantendo uniformità di interpretazione dei criteri per il riconoscimento della protezione internazionale;

e) rafforzare l'efficienza della procedura prevedendo che siano predisposte linee guida da parte della Commissione Nazionale, al fine di garantire omogeneità nell'applicazione della normativa sul territorio nazionale;

f) introdurre misure per rafforzare i livelli di garanzia della procedura prevedendo che i minori non accompagnati siano prontamente identificati e informati sulle procedure relative alla protezione internazionale e che in ogni decisione presa nei confronti di minori non accompagnati, il superiore interesse del minore sia considerato un criterio preminente;

g) prevedere specifiche norme e misure organizzative affinché ogni domanda di asilo comunque manifestata da qualsiasi straniero o apolide sia immediatamente verbalizzata dai competenti uffici della Questura entro i termini previsti dalla direttiva;

h) prevedere l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un numero complessivo di Commissioni territoriali non inferiore a ventuno, aumentabili col medesimo decreto, nei periodi in cui si presentino flussi migratori più consistenti, anche istituendo più sezioni di ogni Commissione territoriale al fine di consentire che ogni domanda sia esaminata entro il termine di sei mesi dal momento della presentazione della domanda di protezione internazionale;

i) prevedere che la decisione su ogni domanda di protezione internazionale sia adottata dopo un colloquio personale svolto dalla Commissione in modo collegiale, salvo che in casi di particolare vulnerabilità l'interessato abbia espressamente chiesto di svolgerlo con i componenti della Commissione del proprio sesso o con un solo componente, sulla base dell'esame di tutta la documentazione pertinente, inviata o acquisita anche d'ufficio da ogni amministrazione pubblica, dall'interessato e da enti e organizzazioni nazionali ed internazionali, anche non governativi;

l) prevedere che i ricorsi giurisdizionali contro le decisioni delle Commissioni territoriali e della Commissione nazionale siano esentati da ogni tributo o tassa e siano proponibili entro trenta giorni dalla notifica della decisione, presso il tribunale ordinario che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte d'Appello in cui ha domicilio il richiedente al momento dell'esame della domanda da parte della Commissione territoriale, prevedendo, sia in primo grado che in appello, l'ascolto del ricorrente che ne ha fatto richiesta con l'ausilio di un interprete di fiducia o nominato d'ufficio;

m) prevedere che nei confronti di uno straniero espulso, che presenti domanda di asilo durante il periodo di trattenimento, il tribunale ordinario in composizione monocratica possa prorogare il trattenimento o altra misura meno coercitiva ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998, in pendenza dell'esame della domanda di asilo, qualora appaia, in esito ad una valutazione individuale di tutte le circostanze pertinenti, che tale domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o compromettere l'esecuzione della decisione di rimpatrio e che è oggettivamente necessario il trattenimento al fine di evitare che l'interessato si sot-

tragga definitivamente al proprio rimpatrio; prevedere a tal fine l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 21 decreto legislativo n. 25 del 2008;

n) garantire ad ogni richiedente sprovvisto di mezzi di sostentamento in Italia il diritto di accedere immediatamente e senza formalità al patrocinio gratuito e prevedere che la proposizione del ricorso contro la decisione con la quale la Commissione territoriale rigetta la domanda di asilo o della decisione con la quale la Commissione nazionale provvede alla revoca o alla cessazione dello *status* precedentemente riconosciuto sospenda l'adozione di eventuali provvedimenti di allontanamento nei confronti del richiedente asilo medesimo fino a quando sia diventato definitivo e non più impugnabile il provvedimento con il quale il tribunale rigetta il ricorso, ovvero fino alla decisione sull'istanza di sospensione presentata al medesimo tribunale ordinario nei casi di domanda dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 25 del 2008 o presentata durante il periodo di trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998;

o) disciplinare i rapporti della procedura di esame della domanda con la procedura di esame delle richieste di estradizione o di esecuzione di un mandato di arresto europeo eventualmente presentate nei confronti della medesima persona, prevedendo la priorità dell'esame della domanda di esecuzione di un mandato di arresto europeo sull'esame delle altre domande, fermi restando il divieto di estradizione per reati politici previsto dall'articolo 10, comma 4, della Costituzione e il divieto di invio verso uno Stato in cui la persona non sia protetta dal rischio di subire la morte o persecuzioni o danni gravi derivanti da torture, pene e trattamenti inumani e degradanti e violenza generalizzata derivante da conflitti interni ed internazionali.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7-ter.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, il Go-

verno è tenuto a rispettare, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) mantenere in tutti i casi i livelli di garanzia previsti dalla normativa vigente, rafforzandone i contenuti secondo i livelli di garanzia previsti dalla citata direttiva 2013/33/UE, garantendo l'accesso e la fruizione di tutte le misure di accoglienza dal momento della presentazione della domanda di asilo, fino all'adozione di una decisione definitiva sulla stessa, anche se adottata in sede giurisdizionale;

b) prevedere l'istituzione di fori di concertazione a livello centrale nelle diverse regioni e province autonome, di livello politico e tecnico con compiti di indirizzo, programmazione e attuazione delle politiche dell'asilo, connotati da ampia rappresentatività e coinvolgimento di attori istituzionali e sociali e delle organizzazioni di tutela dei rifugiati, con il compito di coordinare le attività di accoglienza e protezione in favore dei richiedenti asilo e dei beneficiari di protezione internazionale o umanitaria secondo una programmazione triennale con adeguamento annuale, comprese quelle rivolte ai minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo, basata sul numero complessivo e sulle caratteristiche dei richiedenti asilo giunti in Italia nell'ultimo triennio e dei titolari degli *status* di protezione internazionale o umanitaria adottati a livello amministrativo o giudiziario nell'ultimo triennio, nonché del numero dei minori non accompagnati richiedenti asilo;

c) disporre la progressiva chiusura dei centri statali di accoglienza per i richiedenti asilo (CARA) prevedendo altresì l'istituzione di centri statali di prima accoglienza per richiedenti asilo esclusivamente finalizzati all'accoglienza di flussi massicci ed improvvisi di migranti, aventi funzioni di soccorso, di primo orientamento e di identificazione in attesa di un sollecito invio dei richiedenti asilo nelle strutture ordinarie di accoglienza di cui alla lettera d) nel cui territorio la domanda di asilo sarà verbalizzata;

d) prevedere che la programmazione ordinaria degli interventi di accoglienza sia effettuata secondo quote regionali di posti ordinari ripartiti tra ogni regione in proporzione alla popolazione residente e secondo quote regionali di posti aggiuntivi attivabili qualora il numero di domande presentate sia superiore alla media prevista dalla programmazione e attribuendo ad ogni regione la concertazione, con i Comuni, del riparto nel proprio territorio dei posti di accoglienza, disciplinando altresì l'esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza;

e) prevedere che i Comuni provvedano alla gestione ordinaria degli interventi di accoglienza con oneri a carico dello Stato nell'ambito della gestione delle loro funzioni fondamentali in materia di programmazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali, facendo ricorso ad alloggi ordinari o a centri e strutture abitative di piccole e medie dimensioni, che tengano conto anche delle esigenze delle persone più vulnerabili e del mantenimento dell'unità dei nuclei familiari;

f) prevedere che il titolare di protezione internazionale o umanitaria che non disponga di risorse proprie, subito dopo il riconoscimento della protezione, fruisca di un supporto formativo, linguistico, assistenziale ed economico, erogabile anche sotto forma di misure di accoglienza, finalizzato a realizzare percorsi di inclusione sociale, di durata non inferiore a dodici mesi, prorogabili in caso di situazioni vulnerabili, decorso il quale l'erogazione di eventuali ulteriori supporti per favorire l'inclusione sociale potrà avvenire tramite il sistema ordinario degli interventi e dei servizi sociali alle medesime condizioni previste per tutti i residenti.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 8.

8.1

CANDIANI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sono assunte o retribuite esclusivamente dal professionista» con le seguenti: «sono alle dipendenze ovvero liberi professionisti che rispondono esclusivamente al professionista».

8.2

CANDIANI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sono assunte o retribuite esclusivamente dal professionista» con le seguenti: «sono alle dipendenze anche non esclusive del professionista».

8.3

CANDIANI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sono assunte o retribuite esclusivamente dal professionista» con le seguenti: «sono alle dipendenze del professionista».

8.6

CANDIANI

Al comma 1, lettera b), sopprimere la frase: «e siano nominate a seguito di una procedura trasparente».

8.4

CANDIANI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «collegiale» inserire le seguenti: «e comunque non superiore a quattro».

8.5

CANDIANI

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «collegiale» inserire le seguenti: «di due membri».

8.7

CANDIANI

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «trasparente» inserire le seguenti: «e chiara».

Art. 9.**9.1**

CANDIANI

Al comma 1, alla lettera i), la parola: «non», è soppressa.

Conseguentemente, la frase: «nei casi e per i reati previsti dall'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro», è soppressa.

9.0.1

MARINELLO

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Delega al Governo per la revisione ed il riordino della legislazione in materia di concessioni demaniali marittime)

1. Al fine di assicurare la tutela della concorrenza nonché la salvaguardia degli investimenti e dei livelli occupazionali, e nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione, il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede alla revisione e al riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione dei limiti minimi e massimi di durata delle concessioni, entro i quali le Regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico e proporzionato all'entità degli investimenti effettuati dai concessionari;

b) previsione dei criteri e delle modalità di affidamento nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti nonché della redditività delle unità economiche minime e delle esigenze ambientali e di tutela del territorio, anche valorizzando l'esperienza maturata nel settore e le esigenze di tipicità professionale del territorio;

c) garanzia che le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze siano rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui pertiene la conces-

sione, prevedendo altresì un sistema di indennizzo per il concessionario uscente per investimenti non ancora ammortati;

d) definizione delle modalità per la riscossione e per la suddivisione dei proventi derivanti dai canoni tra Stato, Comuni, Province e Regioni;

e) fermo restando il diritto, libero e gratuito, di accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini della balneazione, definizione delle ipotesi di costituzione del titolo di uso o di utilizzo delle aree del demanio marittimo;

f) individuazione dei casi in cui le concessioni nuove, decadute o revocate siano assegnate nell'ambito dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni;

g) previsione dei criteri per l'equo indennizzo del concessionario nei casi di revoca della concessione demaniale, nei casi previsti dall'articolo 42 del codice della navigazione, nonché clausole di protezione sociale per i lavoratori coinvolti nei casi suddetti;

h) definizione dei criteri per l'eventuale dichiarazione di decadenza delle concessioni, nonché dei criteri e delle modalità per il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende.

3. La delega concessa al Governo dal precedente comma 1 si applica anche al settore della pesca e dell'acquacoltura. A tal fine, i principi e criteri direttivi della delega di cui al comma 2 sono integrati dal seguente:

a) riconoscimento e valorizzazione delle attività di acquacoltura anche ai fini di tutela e protezione dell'ambiente marino, di conservazione sostenibile delle risorse biologiche del mare e dello sviluppo sostenibile del settore;

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Governo su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro degli affari regionali e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Gli schemi di decreto legislativo, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.

5. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 3 i decreti possono essere comunque adottati.

6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 1 a 5.

7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

9.0.2

RUVOLO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Delega al Governo per la revisione ed il riordino della legislazione in materia di concessioni demaniali marittime)

1. Al fine di assicurare la tutela della concorrenza nonché la salvaguardia degli investimenti e dei livelli occupazionali, e nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione, il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede alla revisione e al riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione dei limiti minimi e massimi di durata delle concessioni, entro i quali le Regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico e proporzionato all'entità degli investimenti effettuati dai concessionari;

b) previsione dei criteri e delle modalità di affidamento nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti nonché della redditività delle unità economiche minime e delle esigenze ambientali e di tutela del territorio, anche valorizzando l'esperienza maturata nel settore e le esigenze di tipicità professionale del territorio;

c) garanzia che le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze siano rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui pertiene la concessione, prevedendo altresì un sistema di indennizzo per il concessionario uscente per investimenti non ancora ammortati;

d) definizione delle modalità per la riscossione e per la suddivisione dei proventi derivanti dai canoni tra Stato, Comuni, Province e Regioni;

e) fermo restando il diritto, libero e gratuito, di accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini della balneazione, definizione delle ipotesi di costituzione del titolo di uso o di utilizzo delle aree del demanio marittimo;

f) individuazione dei casi in cui le concessioni nuove, decadute o revocate siano assegnate nell'ambito dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni;

g) previsione dei criteri per l'equo indennizzo del concessionario nei casi di revoca della concessione demaniale, nei casi previsti dall'articolo 42 del codice della navigazione, nonché clausole di protezione sociale per i lavoratori coinvolti nei casi suddetti;

h) definizione dei criteri per l'eventuale dichiarazione di decadenza delle concessioni, nonché dei criteri e delle modalità per il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende.

3. La delega concessa al Governo dal precedente comma 1 si applica anche al settore della pesca e dell'acquacoltura. A tal fine, i principi e criteri direttivi della delega di cui al comma 2 sono integrati dal seguente:

a) riconoscimento e valorizzazione delle attività di acquacoltura anche ai fini di tutela e protezione dell'ambiente marino, di conservazione sostenibile delle risorse biologiche del mare e dello sviluppo sostenibile del settore;

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Governo su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro degli affari regionali e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Gli schemi di decreto legislativo, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.

5. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 3 i decreti possono essere comunque adottati.

6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 1 a 5.

7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

9.0.3

CANDIANI

Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis.

(Delega al governo in materia di valutazione di impatto ambientale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 180 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di modifica

della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi generali di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, finalizzato a garantire la piena armonizzazione e integrazione della normativa nazionale in materia di valutazione di impatto ambientale con la direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale e di determinati progetti pubblici e privati, anche per evitare rischi di procedure di infrazione per il non corretto recepimento della citata direttiva.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato con la procedura di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, e successive modificazioni, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con gli altri Ministri interessati, sentito il Consiglio di Stato e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Conseguentemente, ai commi 1 e 3, dell'articolo 1, Allegato B, dopo la direttiva 2013/43/UE aggiungere la seguente:

«Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale e di determinati progetti pubblici e privati (Testo rilevante ai fini del SEE)».

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1533

G/1533/1/14

PANIZZA, ZELLER, PALERMO, TONINI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge A.S. 1533 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 20 13-*bis*»,

premesso che:

il settore dell'autotrasporto, che impiega in tutta Europa direttamente circa 10 milioni di persone, costituendo il 4,5 per cento dell'occupazione totale e generando il 4,6 per cento del prodotto interno lordo europeo, si pone come un ambito vitale per l'economia del nostro Paese, radicato soprattutto nel Nordest;

il sistema del trasporto e della logistica riveste un'importanza strategica nelle scelte di politica economica ed ovunque, in Italia come in tutta Europa, è fattore di sviluppo;

il settore sta attraversando, a partire dal 2008, un periodo di durissima crisi, dovuto, oltre che allo sfavorevole andamento dell'economia globale, anche ad una tassazione particolarmente pesante; secondo una ricerca della Banca mondiale, infatti, la tassazione in Italia ha raggiunto nel 2013 una percentuale del 65,8 per cento, la più alta in Europa. Nello stesso tempo il cuneo fiscale e il contributivo sul lavoro si attesta sul 53 per cento, 10 punti più alto della media europea;

oltre all'eccessivo costo del lavoro, le imprese scontano anche normative troppo rigide, che scoraggiano le nuove assunzioni e penalizzano la crescita dimensionale;

la crisi si è acuita per la presenza di imprese europee che effettuano operazioni di trasporto merci sul territorio nazionale in regime di cabotaggio e per le molteplici forme di concorrenza sleale;

tra le violazioni più ricorrenti vi sono i superamenti dell'orario di lavoro, il mancato rispetto delle normative sul cabotaggio, l'utilizzo irregolare di manodopera somministrata dall'estero; casi di peggioramento delle condizioni di lavoro ed altre simili violazioni sono oggetto di numerose denunce anche da parte di alcuni documenti sindacali e sono all'attenzione del Governo che, nel novembre 2013, ha sottoscritto un protocollo d'intesa con le associazioni di categoria dell'autotrasporto per raffor-

zare le azioni di contrasto di tali pratiche e per prevedere un maggiore coinvolgimento di tutte le autorità per definire possibili ulteriori controlli di fili era; la crisi nel mondo dell'autotrasporto ha assunto, quindi, contorni emergenziali preoccupanti. Le imprese italiane, sotto il peso del continuo aumento dei costi, stanno letteralmente collassando e al loro posto stanno subentrando, con il cabotaggio, imprese dei Paesi dell'est Europa sempre più agguerrite e con vantaggi competitivi sul costo del lavoro, delle assicurazioni e del carburante assolutamente non comparabili o replicabili dalle nostre imprese;

la concorrenza dei vettori dell'est europeo ha raggiunto livelli ormai insostenibili per le nostre imprese e le sta via via emarginando anche dai mercati esteri;

tale situazione ha costretto molti imprenditori a trasferire l'attività oltre confine per ridurre i costi e recuperare competitività;

il settore sta subendo una serie di vessazioni senza precedenti, con gravissime ripercussioni in termini economici per tutto il Paese, quali minore contribuzione previdenziale, minori tasse e soprattutto minore sicurezza. Ogni giorno le imprese dell'autotrasporto devono contrastare la concorrenza dei vettori esteri e molti di questi sono italiani che hanno delocalizzato le loro imprese in Paesi dell'est Europa;

quanto sta accadendo è un vero e proprio stravolgimento della leale concorrenza, in un mercato europeo che deve essere necessariamente reso uguale e omogeneo in termini di normative fiscali e regole del lavoro, dove bisogna intervenire con decisione per bloccare questa situazione che sempre più sta determinando la chiusura di centinaia di imprese dell'autotrasporto sopravvissute in questi ultimi anni di falciante crisi economica;

occorrerebbe anzitutto bloccare immediatamente ogni forma di cabotaggio abusivo e vigilare sulla corretta applicazione del distacco internazionale estero, rendendo più efficaci i controlli e maggiormente dissuasive le sanzioni;

tenuto conto che:

le imprese chiudono ad un ritmo impressionante e quindi occorre agire immediatamente per salvaguardare le aziende ancora attive, denunciando la concorrenza sleale di vettori stranieri che operano illegalmente sul filo di normative equivoche, utilizzando stabilmente sul nostro territorio lavoratori stranieri. Da semplice fenomeno in espansione, infatti, il cabotaggio si è trasformato in vera emergenza ed è maturata la consapevolezza che ci sia ormai bisogno di un intervento urgente che possa da subito sanare i guasti che pratiche come il distacco transnazionale e la delocalizzazione stanno generando nell'autotrasporto in Italia;

dal 2010 al 2011, secondo i dati della Commissione Affari sociali dell'Unione europea, con la regola del distacco sono arrivati in Italia 10.000 lavoratori dalla Romania, oltre 800 dalla Bulgaria e più di 14.000 da Lituania, Lettonia, Polonia e Slovenia. Peraltro, con questa forma di distacco non vengono versati contributi previdenziali nelle casse italiane ma nei Paesi di provenienza. Si tratta quindi di un ulteriore danno

allo Stato italiano che porta ad un aumento della disoccupazione e ad un conseguente utilizzo del sostegno al reddito a favore degli autisti italiani che hanno lasciato il posto di lavoro agli autisti interinali stranieri. Da non sottovalutare poi che la normativa europea imporrebbe parità salariale con i lavoratori dei Paesi ospitanti. Ma la mancata e consueta chiarezza interpretativa fa sì che agli autisti stranieri che guidano nel nostro territorio vengano applicati solo i minimi tabellari e non quindi le altre parti salariali previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro;

tutto ciò comporta che imprese straniere organizzano il trasporto merci interni in Italia, attuando un *dumping* senza precedenti. Il costo di un lavoratore straniero è di circa 2.000 euro mensili, contro i 4.000 di un lavoratore italiano. Si consideri inoltre che in quei Paesi non esiste tredicesima, quattordicesima e trattamento di fine rapporto. Non si tratta di «cacciare lo straniero», ma di tutelare il trasportatore italiano contro una concorrenza sleale estera che non rispetta le normative europee in materia;

tenuto inoltre conto che:

sono corrette le aperture dell'Unione europea indirizzate alla liberalizzazione del settore dei trasporti, a patto che evitino la creazione di fenomeni di dumping sociale basato sulle eterogenee condizioni che esistono all'interno dell'Unione e sui livelli differenti di costi e diritti;

considerato che:

recentemente, all'assemblea di un'organizzazione del settore, il Ministro Lupi ha informato che entro 6 mesi l'Unione europea dovrà prendere posizione e che l'Italia, assieme alla Francia e alla Germania, ha firmato un documento dai contenuti chiari e precisi contro il cabotaggio abusivo;

nel prossimo decreto-legge «sblocca Italia», che sarà presentato probabilmente entro la fine del mese di luglio 2014, verrà inserita, tra l'altro, una disposizione contro il cabotaggio abusivo;

preso infine atto che:

il regime dei costi minimi, introdotto per proteggere gli autotrasportatori e favorirne la competitività, nell'applicazione pratica ha dimostrato tutta la sua inadeguatezza, ha aumentato la burocrazia ed ha alimentato la crescita del contenzioso giudiziario interno al settore. In qualche caso, l'applicazione dei costi minimi ha spinto i committenti ad utilizzare vettori esteri nei trasporti interni, provocando così la perdita di fatturato e di quote di mercato;

è giusto domandarsi fino a che punto sia opportuno che lo Stato, che deve stabilire le regole e controllarne l'applicazione, interferisca anche nella libera contrattazione economica tra le imprese;

la regolamentazione dei costi minimi è opportuno sia quindi riconsiderata, per evitare di mettere uno contro l'altro comparti, altrettanto indispensabili, dello stesso settore, che, al contrario, devono collaborare ed integrarsi per rendere il sistema più forte e competitivo,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di:

porre in essere tutte le azioni possibili al fine di contrastare le condotte di squilibrio contrattuale;

mettere in campo, soprattutto in sede europea, iniziative finalizzate ad eguagliare le condizioni di lavoro tra i vettori nazionali e quelli esteri, onde evitare che la competizione nel mercato dell'autotrasporto non si scarichi sulle condizioni di lavoro e sulle retribuzioni dei lavoratori;

promuovere iniziative sul terreno normativo ed amministrativo per fronteggiare le forme di concorrenza sleale da parte degli autotrasportatori stranieri che effettuano operazioni di trasporto merci sul territorio nazionale in regime di cabotaggio senza rispettarne i vincoli;

definire possibili ulteriori adeguati controlli di filiera attraverso l'annunciata azione congiunta di tutte le autorità coinvolte nelle azioni di contrasto all'elusione delle normative italiane, impegnando personale di controllo opportunamente formato dal punto di vista linguistico;

rivedere il regime dei costi minimi per tutelare realmente il settore dell'autotrasporto in tutte le sue componenti ed evitare pericolosi e costosi contenziosi giudiziari.

Art. 2.

2.1

CANDIANI

Al comma 1, è sostituito dal seguente: «La ragione sociale della società tra avvocati deve contenere l'indicazione di società tra avvocati, che deve essere indicata in forma per esteso e mai in forma abbreviata».

Art. 3.

3.1

URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 5, dopo il comma 5-ter, è inserito il seguente:

"5-quater. In tutti i casi in cui la revoca o il rifiuto di rinnovo del titolo di soggiorno non siano disposti per motivi di ordine pubblico o di

sicurezza nazionale, né a seguito di una misura di sicurezza dell'espulsione, il questore invia al domicilio dell'interessato, qualora conosciuto, l'avviso scritto e motivato dell'inizio del procedimento di revoca o di rifiuto di rinnovo e dei motivi ostativi al mantenimento o al rinnovo del titolo di soggiorno tradotta anche in lingua conosciuta dall'interessato o, in mancanza, in lingua inglese o francese o araba o spagnola, con l'indicazione della facoltà di fare pervenire per iscritto al questore stesso entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dell'avviso eventuali controdeduzioni o elementi a favore del mantenimento o del rinnovo del titolo di soggiorno in corso di validità o di rinnovo o del rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo; in tali casi il provvedimento di revoca o di rifiuto di rinnovo può essere adottato dal Questore soltanto dopo il decorso di tale termine e deve essere motivato anche con riferimento agli eventuali elementi e contro deduzioni fatti pervenire. In ogni caso la revoca o il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno per la condanna per un reato commesso in Italia possono essere disposti soltanto quando si tratta di sentenza definitiva per un delitto doloso tra quelli indicati nell'articolo 380 del codice di procedura penale che condanna a pena detentiva, già scontata, e il comportamento tenuto dallo straniero costituisce una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave alla sicurezza dello Stato o ai diritti fondamentali della persona o all'incolumità pubblica e tenuto conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, della sua situazione familiare e economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine"».

3.2

CANDIANI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «a euro 309» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora il cittadino extracomunitario sottoposto a controllo non sia in possesso dell'apposita ricevuta rilasciata dal questore che certifichi la dichiarazione di soggiorno la sanzione amministrativa è aumentata del doppio».

3.3

URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis) all'articolo 10, comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il provvedimento di respingimento alla frontiera è adottato con

atto scritto e motivato ed è comunicato all'interessato, unitamente all'indicazione delle modalità d'impugnazione, tradotto in lingua a lui conosciuta, ovvero in inglese, francese, spagnolo o arabo";

b-ter) all'articolo 10, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Agli stranieri che sono fermati o scoperti dalle competenti autorità in occasione dell'attraversamento irregolare delle frontiere via terra, via mare o via aria o che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso, si applica l'articolo 10-*bis*";

b-quater) L'articolo 10-*bis* è sostituito dal seguente:

"Art. 10-*bis*. – (*Stranieri in situazione di soggiorno irregolare: accertamenti, rilascio di titoli di soggiorno e decisione di rimpatrio*). – 1. Lo straniero si trova in situazione di soggiorno irregolare nel territorio dello Stato:

a) se non soddisfa o non soddisfa più le condizioni d'ingresso previste nell'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) e non è titolare in Italia di un permesso di soggiorno per motivi umanitari o rilasciato ad altro titolo;

b) se è sprovvisto di documenti di viaggio o di identificazione validi o in corso di rilascio o di rinnovo, salvo che sia titolare di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo e per motivi umanitari in corso di validità o di rinnovo;

c) se è sprovvisto di un titolo di soggiorno valido o in corso di rilascio o di rinnovo, esclusi i casi di identificazione durante le verifiche di frontiera svolte all'attraversamento delle frontiere esterne in uscita dal territorio dello Stato;

d) se entra nel territorio dello Stato eludendo i controlli di frontiera o essendo comunque sprovvisto di documenti di viaggio o di identificazione validi e di un visto di ingresso, ove prescritto;

e) se è fermato o scoperto dalle competenti autorità in occasione dell'attraversamento irregolare via terra, via mare o via aria delle frontiere o del territorio dello Stato;

f) se si presenta ai valichi di frontiera sprovvisto dei requisiti previsti per l'ingresso o il soggiorno nel territorio dello Stato ed è comunque ammesso nel territorio dello Stato per necessità di pubblico soccorso;

g) se è comunque trovato nel mare territoriale o a bordo di un aeromobile che giunge ad un aeroporto italiano o a bordo di un natante che è in navigazione nel mare territoriale ovvero in zona contigua al mare territoriale e in tali casi è sprovvisto di documenti di viaggio o di identificazione o di un valido titolo di soggiorno o si hanno elementi per dubitare della sua identità o nazionalità o comunque deve essere soccorso trovan-

dosi in situazione di bisogno o di pericolo per la sua salute o incolumità personale;

h) se al momento della dimissione da un istituto penitenziario per qualsiasi motivo, anche a seguito di cessazione di misura cautelare detentiva, non sono ancora identificate la sua identità o nazionalità o è sprovvisto di documenti di identificazione o di un valido titolo di soggiorno".

2. La persona che si trova nel territorio dello Stato in una delle situazioni indicate nel comma 1 e che vi sia condotta essendo stata comunque soccorsa in situazione di bisogno o di pericolo, anche nelle acque internazionali, è subito accompagnata, anche dai pubblici ufficiali, presso un centro di prima accoglienza o presso i servizi sanitari per i necessari accertamenti medici e le necessarie prestazioni assistenziali previste dall'articolo 35. Il soccorso deve avvenire anche a bordo del natante italiano che svolga le necessarie operazioni di salvataggio di migranti nelle acque del mare territoriale o nelle acque internazionali e in tal caso la persona soccorsa è accompagnata al primo porto italiano sicuro e il comandante del natante italiano avvisa immediatamente le autorità marittime o di pubblica sicurezza della situazione di difficoltà dei migranti e delle necessità di soccorso e di assistenza sanitaria. Lo straniero che deve essere assistito per necessità di pubblico soccorso deve essere anzitutto avviato alle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate e riceve da esse le cure necessarie ai sensi dell'articolo 35 fino all'esito dell'evento morboso.

3. Al minore che si trova nel territorio dello Stato in una delle situazioni indicate nel comma 1 non accompagnato da un adulto responsabile si applicano gli articoli 402 e 403 del codice civile, gli articoli 32 e 33 e le loro norme di attuazione, nonché le altre norme a tutela dei minori. In caso di incertezza sull'età della persona si applicano le norme in materia di minori e l'autorità giudiziaria, anche su richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza, dispone le verifiche e gli accertamenti secondo le modalità previste dalle norme legislative in vigore.

4. La persona che si trovi in una delle situazioni indicate nel comma 1 è accompagnata presso i locali degli uffici di polizia a cura degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza ai fini della identificazione ai sensi dell'articolo 396 del codice di procedura penale e ai sensi dell'articolo II della legge 18 maggio 1978, n. 191. La persona che trovandosi in una delle situazioni indicate nel comma 1 sia accompagnata o si presenti spontaneamente presso un ufficio di polizia può essere sottoposta ai rilievi fotodattiloscopici.

5. Lo straniero appartenente ad una delle categorie indicate nei commi 1 dopo che siano stati svolti i rilievi fotodattiloscopici:

a) è immediatamente sottoposto ad arresto o a fermo nelle ipotesi previste dalla legge ovvero nei suoi confronti è ripristinata l'esecuzione della pena detentiva nei casi indicati dall'articolo 16;

b) è sottoposto a trattenimento provvisorio per un massimo di 96 ore presso un centro di permanenza temporanea disposto ai sensi dell'articolo 14, comma 1, dal Questore con provvedimento scritto e motivato

qualora sia destinatario di un provvedimento di espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o per motivi di prevenzione del terrorismo o per motivi di sicurezza pubblica, previsti nell'articolo 13, comma 1 e comma 2, lettera c), ovvero abbia violato il divieto di rientro nel territorio dello Stato disposto a seguito di espulsione adottata a titolo di misura di sicurezza;

c) è riportato in un centro di permanenza temporanea se era sottoposto a trattenimento, qualora se ne sia illegittimamente allontanato e in tale caso ricominciano a decorrere i termini del trattenimento interrotti dall'indebito allontanamento, salvo che il Questore gli consegni l'ordine di lasciare il territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 14, comma 5-*bis* o disponga il rinvio dell'allontanamento ai sensi dell'articolo 14-*quater*;

d) è nuovamente soggetto alle misure restrittive diverse dal trattamento indicate nell'articolo 14, comma 1-*bis*, se era espulso ed era stato ad esse sottoposto e se ne era sottratto, salve le possibilità di applicare allo straniero diverse misure in base alle disposizioni degli articoli 13 e 14 o di disporre il rinvio dell'allontanamento ai sensi dell'articolo 14-*quater*.

6. Lo straniero appartenente ad una delle categorie indicate nei commi 1 che non si trovi in una delle situazioni indicate nel comma 5 deve essere subito rimesso in libertà subito dopo l'identificazione, da svolgersi in ogni caso entro 12 ore dal momento in cui sia stato accompagnato presso i locali della Questura, qualora anche a seguito dei rilievi fotodattiloscopici, si accerti la sua identità o nazionalità e la sua titolarità di un titolo di soggiorno in corso di validità o in corso di rilascio o in corso di rinnovo.

7. Lo straniero appartenente ad una delle categorie indicate nei commi 1, 2 e 4 il quale, dopo che siano stati svolti gli eventuali rilievi fotodattiloscopici, non si trovi in una delle situazioni indicate nei commi 5 e 6 svolge subito un colloquio presso gli uffici della Questura o con personale da essa delegato finalizzato a raccogliere tutti gli elementi utili ad accertare l'identità e la nazionalità della persona, a reperire i suoi documenti di viaggio e a definire la situazione personale, familiare, sociale e sanitaria in cui si trova in Italia, i suoi effettivi mezzi di sostentamento, gli eventuali rapporti di lavoro svolti in Italia, anche in modo irregolare, e i suoi legami familiari e sociali nel Paese di origine. Il colloquio si svolge con l'ausilio di un interprete qualora lo straniero non comprenda la lingua italiana e ad esso può presenziare, se lo straniero ne dispone, un difensore o un rappresentante di ente o associazione operante in favore degli stranieri. In ogni caso nel colloquio lo straniero deve essere informato in lingua a lui comprensibile della sua condizione giuridica, della possibilità di presentare immediatamente alla stessa Questura domanda di protezione internazionale ovvero domanda di rilascio di un titolo di soggiorno in una delle situazioni indicate negli articoli 5, 18, 18-*bis*, 19, 20, 22, 29, 29-*bis*, 30, 31, 32, 33 del presente testo unico ovvero domanda di rilascio di carta di soggiorno per familiari italiani o di altri Stati membri dell'Unione europea nei casi previsti dal decreto legislativo 6 febbraio

2007, n. 30, e, in mancanza, delle possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per motivi umanitari in caso sia identificato ovvero di usufruire di forme di rimpatrio volontario assistito.

8. Lo straniero si trova altresì in situazione di soggiorno irregolare nel territorio dello Stato se si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-*bis*, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il suo permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o rifiutato ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo ovvero se si è trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dall'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68. Tuttavia in tali casi qualora lo straniero abbia iniziato una procedura per il rinnovo del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare ovvero abbia ricevuto un provvedimento di rifiuto di rinnovo o di annullamento o di revoca del suo titolo di soggiorno, che sia stato disposto non per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, né per la condanna per reati, né per l'uso di documenti falsi o contraffatti, si considera in situazione di soggiorno irregolare soltanto dopo che sia trascorso il termine per l'impugnazione dei provvedimenti di rifiuto o rifiuto di rinnovo o di revoca del titolo di soggiorno senza che il provvedimento sia stato impugnato o se, dopo l'impugnazione, il giudice non ne abbia ordinato la sospensione o il ricorso giurisdizionale sia stato rigettato.

9. Nelle ipotesi indicate al comma 7, dopo lo svolgimento del colloquio ivi previsto, e nelle ipotesi indicate nel comma 8, sulla base degli elementi raccolti dal Questore d'ufficio e di quelli forniti da altre autorità o dallo stesso straniero o dal suo difensore o da ente che opera in favore degli stranieri:

a) qualora lo straniero manifesti in qualsiasi modo la volontà di presentare domanda di protezione internazionale il Questore avvia le procedure previste dal decreto legislativo 25 febbraio 2008, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni, e contestualmente dispone in suo favore l'immediato accesso alle misure di accoglienza e di assistenza nei casi e nei modi previsti dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140 e successive modificazioni e integrazioni;

b) qualora lo straniero si trovi in una delle condizioni indicate negli articoli 18, 18-*bis* e 22, comma 12-*quater*, del presente testo unico il Questore ne informa immediatamente il competente Procuratore della Repubblica e previo suo parere favorevole gli rilascia il permesso di soggiorno per motivi umanitari e, nei casi indicati nell'articolo 18, lo avvia ad un programma di assistenza ed integrazione sociale;

c) qualora lo straniero si trovi nelle condizioni indicate nell'articolo 31, comma 3, il Questore ne informa i servizi sociali territoriali e il competente Tribunale per i minorenni e, su autorizzazione del tribunale stesso, gli rilascia il permesso di soggiorno per assistenza minore;

d) qualora lo straniero si trovi in una delle situazioni indicate negli articoli 5, 17, 19, 20, 29, 29-*bis*, 30, 31, 32, 33 o nel regolamento di attuazione del presente testo unico che comunque consentono il rilascio di un permesso di soggiorno il Questore rilascia, anche d'ufficio, uno dei titoli di soggiorno previsti da tali disposizioni; inclusi i casi in cui sussistano motivi umanitari o esigenze attinenti al diritto alla difesa o al diritto all'unità familiare o ad altri obblighi costituzionali, internazionali o comunitari o inderogabili esigenze di giustizia;

e) qualora sia comprovato che lo straniero debba ricevere le cure indicate nell'articolo 35 gli rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche valido per tutta la durata delle cure;

f) il Questore raccoglie la domanda di rilascio del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini comunitari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni e integrazioni.

10. Il Questore, d'ufficio o su proposta documentata dell'interessato o di enti o associazioni operanti in favore dello straniero, con proprio provvedimento motivato, adottato in conformità ai principi e ai criteri predeterminati individuati dal Consiglio territoriale per l'immigrazione e approvati dal Ministro dell'interno o, in mancanza, col parere favorevole di tutti i componenti dello stesso Consiglio, può rilasciare un permesso di soggiorno per motivi umanitari della durata di un anno, rinnovabile e convertibile in altro tipo di permesso di soggiorno, allo straniero che, trovandosi in una delle situazioni indicate nel comma 7 e nel comma 8, sia identificato e titolare di un valido documento di identificazione, non risulti in Italia condannato o indagato per alcun tipo di reato, né pericoloso per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, e pur non avendo i requisiti per ottenere il rilascio di alcun tipo di titolo di soggiorno indicato nel comma 9, si trovi in una delle seguenti situazioni:

a) straniero che non risulti segnalato ai fini della non ammissione in altri Stati dell'Unione europea, il quale disponga per sé per almeno un anno di un alloggio idoneo ad uso di abitazione e di documentati mezzi di sostentamento in Italia derivanti da fonti lecite, commisurati ad un importo annuo non inferiore a quello dell'assegno sociale ricavati anche dallo svolgimento di fatto di un'attività lavorativa irregolare denunciata ai sensi dell'articolo 22 ovvero che possano essere messi a sua disposizione in modo legale e immediato, anche da persone legalmente residenti in Italia e incensurate, diverse dai familiari aventi i requisiti per attuare l'unità familiare nei casi indicati negli articoli 28, 29, 30 e 31, le quali si impegnino volontariamente e con idonee garanzie finanziarie disciplinate dal regolamento al sostentamento dello straniero;

b) straniero, i cui legami personali e familiari in Italia, valutati soprattutto con riguardo alla loro intensità, alla loro durata e alla loro stabilità, alle condizioni di vita e di salute dell'interessato, alla sua età, al suo positivo inserimento nella società italiana, nel rispetto delle norme della Costituzione e delle leggi penali, e alla natura dei suoi legami con gli

eventuali familiari nel Paese di origine, sono tali che il rifiuto di autorizzare il suo soggiorno nel territorio dello Stato arrecherebbe al suo diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, garantito dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e successive modificazioni e integrazioni, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, una lesione sproporzionata rispetto ai motivi del rifiuto.

11. Nei confronti dello straniero che trovandosi in una delle situazioni indicate nei commi 7 e 8 non abbia i requisiti per ottenere il rilascio di alcun altro titolo di soggiorno ai sensi del comma 9 e del comma 10 il Questore adotta una decisione di rimpatrio e in tali casi:

a) ammette immediatamente alle misure del rimpatrio volontario e assistito previste dall'articolo 14-*ter* lo straniero identificato che dichiara di voler ritornare volontariamente e immediatamente nel suo Stato di origine e di voler essere assistito ai fini del viaggio del rientro e del suo reinserimento sociale, purché non abbia già usufruito in passato di tali misure o non abbia trasgredito il divieto di rientro previsto per effetto di un precedente provvedimento di espulsione o non risulti espulso ad altro titolo o non abbia trasgredito il termine per la partenza volontaria in caso di precedenti decisioni di rimpatrio; in tale ipotesi la decisione di rimpatrio concede allo straniero un termine non inferiore a sette giorni per la partenza volontaria dal territorio dello Stato, da commisurarsi, anche sulla base di elementi e riscontri forniti dall'interessato sulla conclusione dell'anno scolastico dei suoi figli regolarmente iscritti a scuole dell'istruzione obbligatoria e sulle esigenze inderogabili connesse con altri legami familiari e sociali e sui modi e i tempi prescritti dal programma di rimpatrio volontario assistito per fruire delle misure previste in suo favore;

b) adotta la decisione di rimpatrio nei confronti dello straniero che si trovi in situazione diversa da quella indicata nella lettera a) e gli concede un termine non inferiore a sette giorni per la partenza volontaria dal territorio dello Stato, da commisurarsi, anche sulla base di elementi e riscontri forniti dall'interessato, sulla conclusione dell'anno scolastico dei suoi figli regolarmente iscritti a scuole dell'istruzione obbligatoria e sulle esigenze inderogabili connesse con altri legami familiari e sociali. La decisione di rimpatrio adottata nei confronti dello straniero, il quale non sia identificato o per il quale sussistano elementi concreti ed attuali che facciano ritenere sussistente il rischio della fuga indicato nell'articolo 13, comma 4-*bis*, comporta l'espulsione disposta dal Prefetto e convalidata dal tribunale ai sensi dell'articolo 13, comma 5-*bis* e l'adozione immediata a titolo provvisorio da parte del Questore di una delle misure previste dall'articolo 14.

12. La decisione di rimpatrio è adottata dal Questore con atto scritto e motivato, deve essere tradotta in lingua comprensibile all'interessato ed è revocata di diritto qualora successivamente allo straniero sia rilasciato un titolo di soggiorno ed in tal caso è altresì revocato di diritto e privo

di ogni altro effetto il provvedimento di espulsione disposto a seguito della decisione di rimpatrio revocata. Lo straniero entro i cinque giorni precedenti il termine ultimo per la partenza volontaria può sempre presentare al Questore la domanda scritta e motivata di revisione o di revoca della decisione di rimpatrio, indicando gli elementi, anche nuovi o sopravvenuti, che gli consentirebbero il rilascio di un titolo di soggiorno e su tale domanda il Questore si pronuncia entro i due giorni successivi. Il Questore adotta la decisione di rimpatrio e di modificazione o di revoca della decisione, mediante atto scritto e motivato in fatto e in diritto contenente l'indicazione dei motivi che impediscono il rilascio di un titolo di soggiorno ai sensi dei commi 9 e 10, e dei mezzi di ricorso giurisdizionale, con una traduzione in lingua comprensibile allo straniero o, in mancanza, in una lingua a scelta dello straniero tra la lingua inglese, francese, spagnola, araba, cinese o russa. L'atto deve essere notificato o comunicato anche per le vie brevi allo straniero, che può impugnarlo di fronte al tribunale ordinario del luogo in cui lo straniero si trova, anche per le vie brevi e contestualmente al giudizio sulla richiesta di autorizzazione all'espulsione prevista nell'articolo 13, comma 2-*quater* o al giudizio sulla convalida del provvedimento espulsivo previsto nei casi indicati dall'articolo 13, comma 5-*bis* o al giudizio sul reclamo presentato ai sensi dell'articolo 13, comma 8; il giudice si pronuncia sul ricorso non oltre il termine eventualmente concesso per la partenza volontaria.

13. Qualora lo svolgimento degli adempimenti previsti dal presente articolo richieda più di 12 ore il Questore può disporre nei confronti dello straniero, con atto scritto e motivato, unitamente ad una traduzione in lingua conosciuta dallo straniero o, in mancanza in lingua a scelta dell'interessato tra inglese, francese, spagnolo, arabo e cinese, l'obbligo di dimora in un determinato luogo per un periodo non superiore a 72 ore, avvisandolo che in caso di trasgressione sarà adottato nei suoi confronti un provvedimento di rimpatrio e sarà adottato il provvedimento di espulsione da eseguirsi con accompagnamento alla frontiera;

b-*quinquies*) all'articolo 13, dopo il comma 2-*ter*, è inserito il seguente:

"2-*quater*. Lo straniero che si trova nelle situazioni indicate nel comma 2, lettere *a*) e *b*), è espulso quando nei suoi confronti il Questore abbia adottato una decisione di rimpatrio ai sensi del comma 11, lettera *b*), dell'articolo 10-*bis* e il Prefetto abbia ottenuto dal tribunale ordinario in composizione monocratica l'autorizzazione espressa ad adottare il provvedimento espulsivo, recante anche le modalità di esecuzione. Nelle more della decisione del tribunale il Questore può disporre in via provvisoria una delle misure indicate nel comma 1 o nel comma 1-*bis* dell'articolo 14 nei confronti dello straniero per il quale abbia chiesto anche l'esecuzione con accompagnamento immediato alla frontiera. La richiesta scritta e motivata al tribunale, recante anche la modalità di esecuzione prescelta, deve pervenire al tribunale, entro 48 ore dalla adozione delle misure provvisorie e deve essere contestualmente consegnata allo straniero o notificata

al domicilio eletto dallo straniero nel colloquio svolto in questura ai sensi dell'articolo 10-bis, e al suo difensore e deve essere tradotta in una lingua comprensibile allo straniero o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo o cinese. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato, se è reperibile, è tempestivamente informato e se è sottoposto ad una delle misure indicate nell'articolo 14 è condotto nel luogo in cui il tribunale tiene l'udienza. Nei casi in cui lo straniero non sia reperibile la data dell'udienza e l'invito a comparire sono notificati al domicilio eletto. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia nominato anche durante l'udienza. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal tribunale nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete. Il Prefetto può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati, anche in accordo col Questore. Il tribunale, sentito lo straniero, se presente, e il suo difensore, acquisita anche d'ufficio ogni altra informazione utile, incluse quelle inviate dalle autorità di pubblica sicurezza e da enti operanti in favore degli stranieri, si pronuncia entro 48 ore dal ricevimento della richiesta del Questore con proprio decreto scritto e motivato, che deve essere tradotto in lingua comprensibile allo straniero. Il tribunale autorizza l'adozione dell'espulsione soltanto se verifica che nella situazione concreta dello straniero sussistono i presupposti del provvedimento di rimpatrio, che è impossibile rilasciare allo straniero qualsiasi tipo di permesso di soggiorno, che sussistono i presupposti per adottare ed eseguire il provvedimento di espulsione e che non sussistono i divieti previsti nell'articolo 19, indica il tipo di esecuzione del provvedimento espulsivo sulla base della situazione concreta dello straniero, convalida la misura adottata ai sensi dell'articolo 14 se ne sussistono i presupposti e se autorizza l'accompagnamento alla frontiera dispone altresì una delle misure indicate nell'articolo 14 qualora sia necessario il nulla-ò sta dell'autorità giudiziaria procedente o non sia possibile eseguire con immediatezza l'accompagnamento. Qualora il tribunale rigetti la richiesta e affermi la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un titolo di soggiorno la decisione di rimpatrio è revocata o annullata, non convalida la misura provvisoria eventualmente adottata ai sensi dell'articolo 14 e allo straniero è rilasciato il titolo di soggiorno indicato nel decreto del tribunale. Il termine, di quarantotto ore entro il quale il tribunale deve provvedere agli altri adempimenti previsti dal presente comma decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria";

b-sexies) all'articolo 13, comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti:

Il nulla osta all'espulsione non deve essere richiesto o concesso qualora non sia stata identificata l'identità o la nazionalità dello straniero ovvero o qualora si proceda per uno dei delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale o dall'articolo 12 del presente testo unico. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, è disposta una delle misure indicate nei commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 14; se tale misura non è stata disposta dal tribunale ai sensi del comma 2-*quater* il Questore ne fa richiesta scritta e motivata al Tribunale stesso, che si pronuncia entro le 48 ore successive al ricevimento, della domanda, e nelle more della decisione del Tribunale il Questore dispone la misura a titolo provvisorio; in ogni caso la misura ha la durata massima corrispondente al termine per l'ottenimento del nulla osta e per la successiva esecuzione dell'accompagnamento ai sensi dell'articolo 14;

b-septies) all'articolo 13, comma 4-*bis*, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

a) mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità o scaduto, salvo che la persona sia stata precedentemente identificata con certezza tramite rilievi fotodattiloscopici;

b-octies) all'articolo 13, comma 4-*bis*, alla fine della lettera *b*), sono aggiunte le seguenti parole: "; la disponibilità dell'alloggio sussiste allorché, con qualsiasi mezzo, chiunque dimostri al Questore che lo straniero stesso nei giorni successivi alla consegna del decreto espulsivo e fino alla data dell'effettivo allontanamento dal territorio dello Stato sarà effettivamente ospitato in un centro di accoglienza istituito ai sensi dell'articolo 40 ovvero in un alloggio ad uso di abitazione, di cui abbia legale disponibilità lo straniero stesso o un suo familiare regolarmente soggiornante o altra persona residente in Italia e incensurata che in qualsiasi modo abbia dichiarato o dichiarato la disponibilità ad alloggiarlo";

b-nonies) all'articolo 13, comma 4-*bis*, la lettera *c*) sono aggiunte, in fine, le parole: "purché tali falsi risultino da sentenze definitive di condanna e le false generalità non siano state successivamente sanate dal rilascio di documenti di identificazione o titoli di soggiorno riportanti le esatte generalità dello straniero"».

3.4

URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

«c-bis) all'articolo 13, comma 5, gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "La partenza volontaria è sempre prevista nei casi in cui il provvedimento di espulsione sia disposto nei confronti dello straniero che è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo e nei casi in cui il titolo di soggiorno dello straniero sia stato revocato o annullato o ne sia stato rifiutato il rinnovo, salvo che i provvedimenti di revoca, di annullamento o di rifiuto siano stati disposti per motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale o a seguito di sentenze penali di condanna. Negli altri casi lo straniero può presentare al tribunale che dispone o convalida l'espulsione la richiesta di concessione della partenza volontaria o della proroga dei termini della partenza volontaria, anche mediante istanza redatta anche in forma semplice e in calce al modello che lo informa della facoltà di chiedere ed ottenere la concessione o la proroga e di chiedere di accedere a programmi di rimpatrio assistito. L'istanza si intende comunque presentata anche da parte dello straniero a cui siano state illustrate le possibilità di avvalersi della partenza volontaria e che non vi abbia espressamente rinunciato in forma scritta. L'istanza è comunque accolta se lo straniero manifesta l'intenzione di fruire di un programma di rimpatrio assistito e ne abbia i requisiti, nonché in tutti i casi in cui nei confronti dello straniero si possa disporre in modo efficace una delle misure previste nel comma 5.2. Il periodo per la partenza volontaria può essere successivamente prorogato dal Questore con atto scritto e motivato, anche su richiesta dell'interessato, per un periodo congruo, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno, l'esistenza di figli minori che frequentano la scuola e l'esistenza di altri legami familiari e sociali. L'eventuale provvedimento di diniego della concessione o della proroga della partenza volontaria deve essere scritto e motivato e tradotto in lingua comprensibile allo straniero o, in mancanza, in una lingua a sua scelta tra l'inglese, lo spagnolo, il francese, l'arabo, il russo, recante anche i mezzi di imputazione. Tale provvedimento è impugnabile di fronte al tribunale in composizione collegiale competente in materia di ricorso contro l'espulsione, anche con ricorso presentato per le vie brevi, in esenzione di ogni tassa, onere o spesa; il ricorso può essere presentato anche contestualmente alla presentazione del ricorso contro il provvedimento di espulsione e in tal caso il giudice decide sul ricorso nell'ambito del giudizio sul ricorso contro il provvedimento di espulsione;"

c-ter) all'articolo 13, il comma 5.2 è sostituito dal seguente:

"5.2. Nei casi in cui sia concesso un termine per la partenza volontaria, se sussiste il rischio concreto di fuga dello straniero il questore

può disporre nei confronti dello straniero e per una durata massima di sei mesi una o più delle seguenti misure:

a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza;

b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;

c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente;

d) dimostrazione della disponibilità di risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre mensilità dell'assegno sociale annuo, nei casi in cui lo straniero prima dell'adozione del provvedimento espulsivo era regolarmente soggiornante. Le misure sono adottate, anche contestualmente alla concessione del termine per la partenza volontaria, con provvedimento motivato ed hanno effetto dalla notifica all'interessato recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al tribunale ordinario in composizione monocratica, competente per la convalida. Il provvedimento è comunicato al tribunale competente per territorio entro 48 ore dalla notifica. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, sentito l'interessato e il suo difensore, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice. In caso di trasgressione il questore esegue l'espulsione con accompagnamento alla frontiera, disposta ai sensi del comma 4, e dispone a titolo provvisorio il trattenimento ai sensi dell'articolo 14, comma 1.";

c-quater) all'articolo 13, il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

"5-*bis*. In tutti i casi in cui il provvedimento amministrativo di espulsione debba essere eseguito con accompagnamento alla frontiera ai sensi del comma 4, escluse le ipotesi di espulsione disposta dall'autorità giudiziaria e quelle in cui il tribunale abbia già autorizzato ai sensi del comma 2-*quater* l'espulsione da eseguirsi con accompagnamento alla frontiera, il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al tribunale ordinario in composizione monocratica del luogo in cui lo straniero si trova il provvedimento amministrativo di espulsione disposto dal Prefetto o dal Ministro dell'interno con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera, chiedendo al tribunale la convalida del provvedimento espulsivo e della connessa esecuzione con accompagnamento alla frontiera e in attesa della definizione del procedimento di convalida dispone contestualmente ai sensi dell'articolo 14, commi 1 o 1-*bis* il provvedimento provvisorio di trattenimento o altro provvedimento alternativo nei confronti dello straniero espulso e chiede allo stesso tribunale la convalida dello stesso provvedimento e l'adozione di eventuali altri provvedimenti ai sensi dei medesimi commi per il periodo successivo alla convalida, salvo che il procedimento possa essere de-

finito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento espulsivo anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Tutti i provvedimenti comunicati al tribunale devono essere contestualmente comunicati dal Questore, con le necessarie traduzioni, anche allo straniero e al suo difensore. L'espulsione con allontanamento dal territorio nazionale non può essere eseguita fino alla decisione di convalida sul provvedimento. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete. L'autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati o delegati dal Questore. Il tribunale, acquisita anche d'ufficio ogni altra informazione utile, incluse quelle inviate dalle autorità di pubblica sicurezza e da enti operanti in favore degli stranieri, provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo, l'insussistenza dei divieti previsti dall'articolo 19 e sentito l'interessato, se comparso. Nel medesimo decreto il tribunale quando convalida l'espulsione verifica la congruità del periodo di divieto di rientro dell'espulso nel caso concreto e se necessario, anche su richiesta dell'interessato, ne modifica la durata, e, verificata la sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 14, si pronuncia sulla convalida del trattenimento provvisorio o di altro provvedimento alternativo e sulla richiesta del Questore di disporre i medesimi provvedimenti nel periodo successivo alla convalida necessario a dare attuazione all'accompagnamento alla frontiera e se necessario dispone un provvedimento modificato rispetto a quello richiesto. Quando la convalida è concessa, il Questore dà esecuzione al provvedimento espulsivo con accompagnamento alla frontiera e al provvedimento disposto dal tribunale ai sensi dell'articolo 14. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento espulsivo e i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 14 sono annullati e perdono ogni effetto. Qualora il tribunale rigetti la richiesta e affermi la sussistenza dei presupposti per il mantenimento del titolo di soggiorno di cui lo straniero era titolare o il rilascio di un titolo di soggiorno il provvedimento espulsivo, non convalida la misura provvisoria eventualmente adottata ai sensi dell'articolo 14 e allo straniero è restituito il titolo di soggiorno di cui era titolare o è rilasciato il titolo di soggiorno indicato nel decreto del tribunale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il tribunale deve provvedere alla convalida e

agli altri adempimenti previsti dal presente comma decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria";

c-quinquies) all'articolo 13, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Contro il decreto del tribunale in composizione monocratica che ha autorizzato l'espulsione ai sensi del comma 2-*quater* o che ha convalidato l'espulsione ai sensi del comma 5, incluso il periodo di divieto di rientro e il tipo di esecuzione, è ammesso reclamo al tribunale in composizione collegiale del luogo in cui lo straniero si trova. La presentazione del reclamo con istanza contestuale di sospensione del decreto impugnato, sospende l'esecuzione del decreto fino alla decisione del presidente dello stesso tribunale sull'istanza di sospensione nelle more della decisione sul merito del reclamo. Il reclamo è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla decisione adottata dal tribunale in composizione monocratica comunicata o notificata allo straniero e al suo difensore, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana e in tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all'autorità consolare. Lo straniero è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete. Il reclamo, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato a cura della cancelleria al Prefetto e al Questore almeno cinque giorni prima della medesima udienza. L'autorità, amministrativa che ha emesso il provvedimento espulsivo convalidato o autorizzato dal tribunale con il decreto impugnato può costituirsi fino alla prima udienza e può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta. L'ordinanza che definisce il giudizio deve essere pronunciata entro il termine di venti giorni dalla presentazione del reclamo e può annullare la decisione di rimpatrio e il provvedimento espulsivo o può riformarli, anche modificando la durata del periodo di divieto di rientro e il tipo di esecuzione o può altresì sospenderne l'esecuzione per gravi motivi. L'ordinanza è ricorribile per Cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento espulsivo, né l'esecuzione del provvedimento disposto ai sensi dell'articolo 14.

È altresì abrogato l'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2011, n. 150";

c-sexies) all'articolo 13 il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. La convalida del provvedimento ministeriale di cui al comma 1 e gli altri adempimenti ad essa connessi e previsti dal comma 5-*bis* sono disposti dal tribunale amministrativo regionale del Lazio con giurisdizione esclusiva estesa anche al merito e sono disciplinati dal codice del processo amministrativo in quanto applicabile. La decisione, del tribunale amministrativo regionale è appellabile al Consiglio di Stato, ma la presentazione del relativo ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato, salvo che la sospensione sia disposta dal Consiglio di Stato per gravi motivi. Nei casi in cui il tribunale amministrativo regionale annulli il provvedimento espulsivo adottato dal Ministro dell'interno il Questore, anche su richiesta del Ministro dell'interno, può disporre la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza nei confronti dello straniero fino alla decorrenza del termine per la presentazione dell'appello al Consiglio di Stato o, dopo la presentazione dell'appello, fino alla pronuncia della sentenza del Consiglio.";

c-septies) nell'articolo 13 al comma 13 sono abrogate le parole: "è punito con la reclusione da uno a quattro anni";

c-octies) all'articolo 13, il comma 13-*bis* è sostituito dal seguente:

"13-*bis*. Nel caso di espulsione disposta dal giudice a titolo di misura di sicurezza o a titolo di misura alternativa alla detenzione o di sanzione sostitutiva, della pena il trasgressore del divieto di reingresso è altresì punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, già denunciato per il reato previsto dal presente comma e che successivamente sia stato effettivamente espulso e abbia trasgredito nuovamente il divieto di reingresso si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.";

c-nonies) all'articolo 13, il comma 13-*ter* è sostituito dal seguente: "Per i reati previsti dal comma 13-*bis* è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede con rito direttissimo, fatta salva l'applicazione dell'articolo 16";

c-decies) all'articolo 13 l'ultimo periodo del comma 14 è sostituito dal seguente: "Per i provvedimenti di espulsione per i quali sia stata concessa la partenza volontaria ai sensi del comma 5 e per gli stranieri che siano stati ammessi ad un programma di rimpatrio assistito, il divieto previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine assegnato per l'uscita dal territorio dello Stato e ne è esente di diritto lo straniero che abbia effettivamente lasciato il territorio dello Stato entro il termine fissato per la partenza volontaria o per il rimpatrio assistito."».

3.5

CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) al comma 13-bis, in fine è aggiunto il seguente periodo: "In nessun caso, nei confronti del condannato ai sensi del presente articolo, può essere nuovamente adottato un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 16 del presente testo unico. I condannati ai sensi del presente comma sono esclusi dai benefici di cui alla legge sull'ordinamento penitenziario".».

3.6

URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) all'articolo 14, i commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, incluse la necessità di acquisire documenti per il viaggio o altra documentazione da Paesi non appartenenti all'Unione europea o riconducibili alla necessità di prestare soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità ovvero l'indisponibilità di un mezzo di trasporto idoneo, e nel caso concreto non possano essere efficacemente applicate le misure meno coercitive previste nel comma 1-bis o sussiste un rischio di fuga, identificato ai sensi dell'articolo 13, comma 4-bis, oggettivamente non fronteggiabile con altre misure meno afflittive ovvero lo straniero evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento, il Questore può disporre che, in via provvisoria e per non più di 96 ore, lo straniero sia trattenuto presso il centro di permanenza temporanea più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di preparare il rimpatrio o di effettuare l'allontanamento. Il Questore trasmette immediatamente e non oltre 48 ore al tribunale ordinario in composizione monocratica del luogo in cui ha sede il centro, allo straniero e al suo difensore la copia del provvedimento provvisorio di trattenimento, la richiesta di convalida e la richiesta di disporre il trattenimento per un periodo successivo di trenta giorni. Nei casi e nei modi previsti nel comma 2-quater e nel comma 5-bis dell'articolo 13, il tribunale ordinario competente ad autorizzare o a convalidare l'espulsione provvede alla convalida del trattenimento provvisorio e adotta il tratteni-

mento per il successivo periodo di trenta giorni. Qualora invece il trattenimento debba essere convalidato o adottato dopo che l'espulsione sia stata autorizzata o convalidata si applicano i commi 3 e 4.

1-*bis*. In tutti i casi in cui non è, possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, a causa delle medesime situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento indicate nel comma 1 e non è stato disposto il trattenimento o comunque non è possibile l'effettivo trattenimento in un centro di permanenza temporanea, il Questore dispone che in via provvisoria e per non più di 96 ore lo straniero fino all'effettivo accompagnamento alla frontiera, sia sottoposto ad una o più delle seguenti misure: *a*) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; *b*) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; *c*) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Quando l'espulsione è stata disposta ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera *c*), o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il Questore può disporre anche la misura della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza. Le misure previste nel presente comma sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al tribunale della convalida. Nei casi e nei modi previsti nel comma 2-*quater* e nel comma 5-*bis* dell'articolo 13 il tribunale ordinario competente ad autorizzare o a convalidare l'espulsione provvede alla convalida delle misure adottate in via provvisoria e dispone l'applicazione delle misure fino all'effettivo accompagnamento alla frontiera, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. Qualora invece le misure debbano essere adottate dopo che l'espulsione sia stata autorizzata o convalidata il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al tribunale ordinario in composizione monocratica competente per territorio. Il tribunale, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore, sentiti lo straniero, se reperibile, e il suo difensore. Qualora le misure debbano essere prorogate alla scadenza non essendo stato ancora eseguito l'accompagnamento alla frontiera il Questore ne chiede la proroga al tribunale ordinario competente per territorio per un periodo massimo successivo non superiore a sei mesi, prorogabili di ulteriori sei mesi per i medesimi motivi. In ogni caso le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal tribunale. Nei confronti del contravventore anche solo ad una delle predette misure è sottoposto a trattenimento convalidato, disposto, anche in via provvisoria, ai sensi del comma 1; qualora non sia possibile l'accompagnamento immediato alla frontiera il questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-*bis*. Nel disporre, nell'eseguire e nel prorogare le misure indicate dal presente comma deve essere

sempre mantenuta l'unità del nucleo familiare con i membri della famiglia presenti nel territorio, deve essere assicurato l'accesso alle prestazioni sanitarie previste dall'articolo 35 e deve essere garantito l'accesso all'istruzione obbligatoria dei figli minori, tenuto conto della durata del soggiorno, e delle esigenze particolari delle persone vulnerabili.

2. In ogni centro di permanenza temporanea deve essere assicurato allo straniero trattenuto un trattamento che abbia modalità tali da assicurare la necessaria assistenza e il pieno rispetto della sua dignità. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno. Lo straniero ha comunque la possibilità di ottenere di entrare in contatto con rappresentanti legali, con i propri familiari e con le autorità consolari competenti del proprio Paese. Le prestazioni sanitarie sono prestate al di fuori del centro nei casi e nei modi previsti dall'articolo 35, anche sulla base di accordi, con le locali aziende sanitarie e aziende ospedaliere che possono prevedere che alcune forme di assistenza infermieristica siano svolte direttamente all'interno del centro. Hanno sempre accesso ad ogni centro i magistrati, i difensori delle persone trattenute, i ministri di culto, i rappresentanti dell'alto commissariato per le Nazioni unite per i rifugiati e degli organismi del Consiglio d'Europa, i membri del Parlamento e del Consiglio regionale, nonché, previa autorizzazione del giudice del tribunale che ha disposto o prorogato il trattenimento, organismi ed organizzazioni nazionali e internazionali che operano in favore degli stranieri. In ogni centro devono essere sempre assicurati ad ogni straniero trattenuto locali riscaldati e areati, in cui vi siano locali di soggiorno distinti da quelli di pernottamento, e siano sempre assicurati una alimentazione sana e sufficiente, adeguata all'età, al sesso, allo stato di salute, alla stagione, al clima e ai precetti religiosi, fornita in locali destinati ai pasti e deve disporre sempre di acqua potabile, di biancheria pulita e di abiti civili in buono stato di conservazione e di pulizia o dei propri abiti puliti, di servizi igienici adeguati ad assicurare l'igiene personale, incluso il taglio di capelli, di aree all'aperto, di servizi appositi e professionali di servizio sociale, di orientamento legale in materia di immigrazione e asilo, di tutela e assistenza delle persone che si trovano in condizioni più vulnerabili, di mediazione linguistico-culturale, di assistenza sociopsicologica, di organizzazione del tempo libero e deve poter svolgere anche coi propri ministri di culto le attività di culto della propria confessione religiosa. I membri adulti trattenuti appartenenti alla medesima famiglia usufruiscono di una sistemazione separata che assicuri loro un adeguato rispetto della vita privata. Ogni straniero trattenuto è sistematicamente informato delle norme vigenti nel centro e dei suoi diritti ed obblighi, incluso il diritto di presentare domanda di asilo e di mettersi in contatto con i familiari, con i ministri di culto, con un difensore, con il consolato del proprio Paese, con gli organismi internazionali e le organizzazioni che operano in favore degli stranieri.

2-bis. Ogni centro di permanenza temporanea può essere istituito e mantenuto soltanto se assicura effettivamente ad ogni straniero ivi tratte-

nuti tutti i diritti e le condizioni previste dal presente articolo. Qualora tali diritti e condizioni non siano più effettivamente assicurati il Ministro dell'interno o il Prefetto competente, anche su richiesta dell'autorità giudiziaria o di organismi internazionali o di enti che operano in favore degli stranieri, devono disporre ogni misura necessaria per l'immediata fruizione dei diritti o per l'immediato ripristino delle condizioni e, qualora non sia possibile, l'immediata chiusura, anche temporanea, del centro. In ogni caso il tribunale dispone che lo straniero espulso non possa essere trattenuto in un centro di permanenza temporanea ove risulti che tali diritti e condizioni non siano a lui effettivamente assicurati in relazione alle sue condizioni personali e, se già trattenuto, dispone che sia trasferito in altro centro che assicuri tali diritti e condizioni o, in mancanza, che il trattenimento cessi o non sia prorogato e che il Questore esegua l'espulsione applicando le misure indicate nel comma 1-*bis* o impartendo l'ordine previsto nel comma 5-*bis*.

3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al tribunale ordinario in composizione monocratica competente per il luogo in cui è trattenuto lo straniero, per la convalida, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dall'adozione del provvedimento di trattenimento provvisorio.

4. L'udienza per la convalida del trattenimento provvisorio o per l'adozione o la proroga del trattenimento si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore; è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete. L'autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il tribunale provvede alla convalida del trattenimento provvisorio o all'adozione o proroga del trattenimento con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di identificazione e di espulsione di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione e nei casi in cui il tribunale non convalidi o non proroghi il trattenimento.

4-*bis*. Quando risulta che nel caso concreto non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato per motivi di ordine giuridico o per altri motivi, inclusa l'effettiva probabilità che lo straniero sia accolto nel territorio di un altro Stato, ovvero quando risulta che nel caso concreto non sussistono più le condizioni

previste nel comma 1 il trattenimento non è più giustificato e lo straniero è immediatamente rimesso in libertà dal tribunale ordinario in composizione monocratica competente per il luogo in cui è trattenuto lo straniero ovvero dal Questore, che lo comunica al tribunale. In ogni caso non è consentito il trattenimento dei minori e qualora durante il trattenimento si accerti la minore età della persona trattenuta il trattenimento cessa immediatamente o non può essere convalidato, disposto o prorogato e il minore all'uscita del centro deve essere preso in carico dai servizi sociali territoriali che ne informano il tribunale dei minori per i provvedimenti di sua competenza. In ogni caso il questore nello scegliere le misure da disporre in via provvisoria o da richiedere al tribunale e il tribunale nel disporre, convalidare o prorogare il trattenimento si conformano al principio secondo cui gli adulti che convivano in Italia con i propri figli minori, devono essere sottoposti a trattenimento soltanto in mancanza di altra soluzione e per un periodo adeguato il più breve possibile. Il trattenimento è mantenuto finché perdurano le condizioni previste dai commi 1 e 2 e dal presente comma per il periodo indicato nel comma 5 necessario ad assicurare che l'allontanamento sia eseguito. Qualora tali presupposti non vi siano al momento della convalida del trattenimento provvisorio o della richiesta di trattenimento o al momento della proroga del trattenimento il tribunale ordinario in composizione monocratica competente per il luogo in cui è trattenuto lo straniero rispettivamente rigetta la richiesta di convalida del trattenimento provvisorio, rigetta la richiesta di trattenimento o la richiesta di proroga del trattenimento e contestualmente può chiedere al Questore il riesame della decisione di rimpatrio o il rinvio dell'allontanamento ai sensi dell'articolo 14-*quater* ovvero, su richiesta del Questore, sentito lo straniero e il suo difensore, può disporre che nei confronti dello straniero siano disposte le misure meno coercitive previste nel comma 1-*bis* al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione. Quando risulta che nel caso concreto non vi sia più alcuna ragionevole prospettiva di allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato per motivi di ordine giuridico o pratico il tribunale nel rigettare la richiesta di disporre o di prorogare il trattenimento può disporre altresì l'annullamento della decisione del rimpatrio e invitare il Questore a rilasciare un permesso di soggiorno ovvero, nei casi in cui non ci sia una ragionevole prospettiva di allontanamento perché nessuno Stato riconosce la persona espulsa come proprio cittadino, a fornire alla persona tutte le informazioni utili per accedere alla procedura per il riconoscimento dello *status* di apolide.

5. Dopo la convalida del trattenimento provvisorio il trattenimento disposto dal tribunale comporta la permanenza nel centro per un periodo di tempo definito dal tribunale in relazione alle oggettive necessità indicate e motivate nella richiesta del Questore e comunque non superiore a complessivi trenta giorni. Anche prima di tale termine e dopo che il tribunale abbia disposto il trattenimento, il questore esegue l'espulsione con accompagnamento alla frontiera, dandone comunicazione senza ritardo al tribunale ordinario e al difensore dello straniero. Alla scadenza di tale termine qualora sussistano le condizioni del trattenimento previste nei commi 1 e

4-bis e l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il tribunale ordinario in composizione monocratica competente per il luogo in cui lo straniero è trattenuto può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni, su richiesta scritta e motivata del questore presentata non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza del termine del trattenimento, sentiti lo straniero e il suo difensore, ai quali la richiesta di proroga deve essere comunicata dal questore almeno 48 ore prima. Qualora manchino non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza di tale termine e permangano le condizioni del trattenimento indicate ai commi 1 e 4-bis e le gravi difficoltà nell'acquisizione dei documenti per il viaggio e l'espulsione da eseguire con accompagnamento alla frontiera è stata disposta in ipotesi diverse da quelle indicate nell'articolo 13, comma 2-*quater* ovvero è comunque disposta nei confronti di straniero sottoposto a procedimento penale o che abbia trasgredito il divieto di reingresso disposto a seguito di precedente espulsione il questore può presentare al tribunale ordinario in composizione monocratica competente per il luogo in cui lo straniero è trattenuto la richiesta scritta e motivata di proroga del trattenimento per un periodo di tempo definito dal tribunale in relazione alle oggettive necessità indicate e motivate nella richiesta di proroga del Questore e comunque non superiore a ulteriori trenta giorni e sulla richiesta, che deve essere comunicata almeno 48 ore prima anche allo straniero e al suo difensore, il tribunale decide sentito lo straniero e il suo difensore. Qualora manchino non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza di tale termine e persistano le condizioni del trattenimento indicate nei commi 1 e 4-bis e le gravi difficoltà nell'acquisizione dei documenti per il viaggio e l'espulsione da eseguire con accompagnamento alla frontiera è stata disposta nei casi previsti all'articolo 13, comma 1 e comma 2 lettera c) ovvero è comunque, disposta nei confronti di straniero sottoposto a procedimento penale o che abbia trasgredito il divieto di reingresso disposto a seguito di precedente espulsione il questore può presentare al tribunale ordinario in composizione monocratica competente per il luogo in cui lo straniero è trattenuto un'ulteriore richiesta scritta e motivata di proroga del trattenimento per un periodo di tempo definito dal tribunale in relazione alle oggettive necessità indicate e motivate nella richiesta di proroga del Questore e comunque non superiore a ulteriori trenta giorni e sulla richiesta il tribunale decide, sentito lo straniero e il suo difensore, ai quali la richiesta di proroga deve essere comunicata almeno 48 ore prima. Qualora manchino non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza, del termine del trattenimento e non sia stato possibile procedere all'allontanamento dello straniero espulso nei casi previsti all'articolo 13, comma 1 e comma 2 lettera c) ovvero è comunque disposta nei confronti di straniero sottoposto a procedimento penale o che abbia trasgredito il divieto di reingresso disposto a seguito di precedente espulsione, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio dello straniero trattenuto o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione da Paesi non appartenenti all'Unione europea, e persistano le condizioni del trattenimento pre-

viste nei commi 1 e 4-*bis*, il questore può presentare al tribunale ordinario in composizione monocratica competente per il luogo in cui lo straniero è trattenuto richiesta scritta e motivata di proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo complessivo di sei mesi. Su ogni richiesta, che deve essere presentata qualora manchino non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza del termine, il tribunale si pronuncia, sentiti lo straniero e il suo difensore, ai quali la richiesta di proroga deve essere comunicata almeno 48 ore prima. Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace e al difensore dello straniero. Il tribunale si pronuncia sulle richieste di proroga entro, il termine di scadenza del precedente periodo di trattenimento, con decreto scritto e motivato che deve essere comunicato al Questore, allo straniero e al suo difensore: il decreto è immediatamente esecutivo e può essere impugnato soltanto con ricorso per cassazione. In qualsiasi momento del periodo di trattenimento lo straniero, tramite il suo difensore, può presentare istanza motivata al tribunale ordinario del luogo in cui si trova per il riesame della sussistenza delle condizioni di trattenimento previste dal presente articolo o per il rinvio dell'allontanamento previsto dall'articolo 14-*quater*; l'istanza è inviata in copia anche al Questore e su di essa il tribunale si pronuncia, sentite le parti, entro le 96 ore successive al ricevimento."».

3.7

URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) all'articolo 14, il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

"5-*bis*. Allo scopo di porre fine al soggiorno irregolare dello straniero nel territorio dello Stato e di eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo in un Centro di permanenza temporanea, ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal territorio nazionale, salvo che il Questore disponga il rinvio dell'allontanamento ai sensi dell'articolo 14-*quater* o la revoca della decisione di rimpatrio se nel caso concreto sussistono i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno o non sussistono più le condizioni previste nel comma 4-*bis* ovvero, se era sottoposto a procedimento penale ed era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima è ripristinata ai sensi dell'articolo 307 del codice di procedura penale. L'ordine è dato con provvedimento scritto recante l'indicazione,

in caso di violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all'interessato, anche su sua richiesta, della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza, compreso il titolo di...".».

3.8

MANCONI, LO GIUDICE

Al comma 1, lettera e) sostituire ove ricorrono le parole: «centottanta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

3.9

MUSSINI

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice» *sono inserite le seguenti:* «sentiti lo straniero e il suo difensore, su richiesta scritta e motivata del questore,».

3.10

MUSSINI

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «Trascorso tale termine, il questore può chiedere» *aggiungere le seguenti:* «con richiesta scritta e motivata, presentata prima della scadenza del termine».

3.11

URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

«e-bis) all'articolo 14, il comma 5-ter è sostituito dal seguente:

"5-ter. In caso di violazione dell'ordine di cui al comma 5-bis, salvo che sussista giustificato motivo, valutato il singolo caso e tenuto conto

dell'articolo 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 5. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-*bis* del presente articolo, nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3. Se nel caso concreto non sussistono o non sussistono più le condizioni previste nel comma 4-*bis* o se lo straniero negli ultimi tre anni sia stato trattenuto in un centro di permanenza temporanea per un periodo superiore a sei mesi, il Questore o il tribunale possono disporre soltanto le misure previste dal comma 1-*bis* o il rinvio dell'allontanamento ai sensi dell'articolo 14-*quater*, salvo che il Questore revochi la decisione di rimpatrio o rilasci un titolo di soggiorno.";

e-ter) all'articolo 14, il comma 5-*quater*, è abrogato;

e-quater) dopo l'articolo 14-*ter*, è inserito il seguente:

«Art. 14-*quater*. – (Rinvio dell'allontanamento). – 1. Il Questore della provincia in cui lo straniero si trova dispone, d'ufficio o su richiesta dell'autorità giudiziaria o dell'interessato, il rinvio dell'allontanamento dal territorio dello Stato dello straniero espulso qualora nelle circostanze specifiche in cui si trova lo straniero si verifichi una delle seguenti situazioni:

a) l'allontanamento dello straniero può in concreto violare il divieto di espulsione o di respingimento previsto dall'articolo 19, comma 1;

b) è stata presentata al Questore domanda di revisione contro la decisione di rimpatrio e per tutta la durata del relativo procedimento;

c) l'esecuzione dell'espulsione è stata sospesa dal giudice competente per il ricorso giurisdizionale contro l'espulsione o la decisione di rimpatrio;

d) le condizioni di salute fisica o mentale dello straniero ne impediscono l'allontanamento e finché esse perdurino;

e) sussistono ragioni tecniche che impediscono l'allontanamento, come la mancanza di mezzi di trasporto o la mancanza di identificazione dello straniero.

2. Il Questore comunica allo straniero il provvedimento scritto e motivato di rinvio dell'allontanamento, recante anche la durata del rinvio compresa tra gli otto giorni e i diciotto mesi nelle ipotesi indicate nelle lettere *d*) ed *e*) del comma 1, e nei confronti dello straniero può disporre provvisoriamente ai sensi dell'articolo 14, comma 1-*bis*, anche contestualmente una delle misure ivi previste qualora vi sia pericolo di fuga, chiedendone al tribunale in composizione monocratica la convalida e l'applicazione per un successivo periodo. Contestualmente alla comunicazione del rinvio dell'allontanamento il Questore rilascia allo straniero un titolo di soggiorno valido per tutto il periodo di sospensione, fino al momento in cui cessi il motivo di rinvio dell'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato ovvero il provvedimento di espulsione o la decisione di rimpatrio siano annullati o revocati.

3. Qualora l'allontanamento sia stato rinviato da più di diciotto mesi, il prefetto e il Questore sottopongono d'ufficio a revisione rispettivamente il provvedimento amministrativo di espulsione e la decisione di rimpatrio e li revocano se persistono le situazioni indicate nel comma 1 e lo straniero non abbia violato le misure previste nell'articolo 14, comma 1-*bis* eventualmente impostegli e non vi ostano motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. In tal caso lo straniero mantiene il permesso di soggiorno che aveva ricevuto, ovvero lo converte o ne ottiene uno ad altro titolo e il Questore ne dà comunicazione al giudice dell'eventuale ricorso pendente sul provvedimento revocato.;

e-quater) all'articolo 15, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

"1-*ter*. In ogni caso in cui deve essere eseguita l'espulsione disposta a titolo di misura di sicurezza e non sia stata revocata il magistrato di sorveglianza o il direttore dell'istituto penitenziario ne danno immediata notizia al questore del luogo in cui lo straniero è detenuto ai fini dell'immediato espletamento delle procedure di identificazione e di acquisizione dei documenti di viaggio e degli altri documenti necessari per assicurare l'immediato accompagnamento alla frontiera al momento dell'uscita dall'istituto penitenziario da parte delle forze di polizia. Qualora almeno sessanta giorni prima dell'uscita dall'istituto penitenziario il magistrato di sorveglianza, anche su istanza dell'interessato o del questore, verifichi che non è possibile l'accompagnamento alla frontiera al momento delle dimissioni dall'istituto penitenziario a causa di uno dei motivi in presenza dei quali l'articolo 19, comma 1 vieta l'espulsione o a causa di impedimenti materiali connessi con la difficoltà di identificare l'identità o la nazionalità dello straniero o con l'indisponibilità di documenti di viaggio o di vettori, dispone con proprio decreto motivato la sospensione dell'esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione e la converte in una misura di sicurezza detentiva ai sensi dell'articolo 216 del codice penale, tale misura è rinnovata almeno ogni anno per un periodo di almeno cinque anni, ma in ogni momento il magistrato di sorveglianza, anche su richiesta del questore o dell'interessato, dispone l'esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione e l'immediato accompagnamento alla frontiera al momento dell'uscita dall'istituto penitenziario in cui è internato quando siano cessati gli impedimenti all'espulsione ovvero dispone la remissione in libertà per la cessazione della misura di sicurezza in caso di cessazione della pericolosità sociale. Entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento del magistrato di sorveglianza lo straniero può proporre opposizione al tribunale di sorveglianza che decide nel termine di venti giorni. Lo straniero espulso a titolo di misura di sicurezza resta trattenuto nell'istituto penitenziario in cui è detenuto o internato fino all'effettiva esecuzione della misura di sicurezza disposta in sentenza o convertita ai sensi del presente comma e in ogni caso non può mai essere trattenuto in un centro di permanenza temporanea."».

3.12

URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) All'articolo 16, comma 1, primo periodo, le parole «nel pronunciare condanna per reato di cui all'articolo 10-*bis*» sono soppresse;

Conseguentemente:

dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

f-bis) All'articolo 16, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso; sostituire la lettera *g)*, con la seguente:

g) all'articolo 16, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. Nel casi di cui al comma 1, la misura dell'espulsione può essere disposta per un periodo non inferiore a cinque anni.».

3.13

MUSSINI

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) all'articolo 14, comma 5-*bis*, primo periodo, dopo le parole: «adottare le misure necessarie per eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento, il questore» sono aggiunte le seguenti: «, dopo aver verificato che non vi siano i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno,» e dopo le parole: «l'allontanamento dal territorio nazionale» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero dalle circostanze concrete non emerga più alcuna prospettiva ragionevole che l'allontanamento possa essere eseguito e che lo straniero possa essere riaccolto dallo Stato di origine o di provenienza.».

3.14

CANDIANI

Al comma 1 sostituire la lettera g) con la seguente:

g) all'articolo 16, al comma 8 sono sostituite le parole: «della pena» con le seguenti: «della pena, senza che siano concedibili al condannato rientrato illegalmente i benefici di cui alla legge sull'ordinamento penitenziario.».

3.15

CANDIANI

Al comma 1 sostituire le lettere g) e h) con le seguenti:

g) all'articolo 16, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'espulsione di cui al comma 1 è eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4. Qualora sia impossibile reperire il vettore o altro mezzo di trasporto idoneo ai sensi dell'articolo 14 comma 1 del presente testo unico, il giudice dispone comunque l'espulsione ai sensi del primo comma della presente legge, disponendo altresì che essa rimanga sospesa fino al reperimento del vettore medesimo, fatte salve, nelle more, le misure cautelari eventualmente adottate. Nei casi di cui al precedente periodo, la sentenza è immediatamente comunicata al Questore, affinché, nella gestione delle risorse di cui all'articolo 14-*bis* del presente testo unico, provveda con la massima priorità all'esecuzione della relativa espulsione.

h) all'articolo 16, al comma 8 sono sostituite le parole: «della pena» con le seguenti: «della pena, senza che siano concedibili al condannato rientrato illegalmente i benefici di cui alla legge sull'ordinamento penitenziario».

3.16

CANDIANI

Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:

«h) all'articolo 16, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'espulsione di cui al comma 1 è eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4. Qualora sia impossibile reperire il vettore o altro mezzo di trasporto idoneo ai sensi dell'articolo 14 comma 1 del presente testo unico, il giudice dispone comunque l'espulsione ai sensi del primo comma della presente legge, disponendo altresì che essa rimanga sospesa fino al reperimento del vettore medesimo, fatte salve, nelle more, le misure cautelari eventualmente adottate. Nei casi di cui al precedente periodo, la sentenza è immediatamente comunicata al Questore, affinché, nella gestione delle risorse di cui all'articolo 14-*bis* del presente testo unico, provveda con la massima priorità all'esecuzione della relativa espulsione".».

3.0.1

CANDIANI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni sul procedimento per l'acquisto della cittadinanza e analisi dei flussi migratori)

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 9, comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica, previo superamento di un esame di naturalizzazione";

b) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica, previo superamento di un esame di naturalizzazione".

2. L'esame di naturalizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettere e) e f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituite dall'articolo 1 della presente legge, è finalizzato a verificare la conoscenza, da parte del richiedente la cittadinanza italiana, della lingua italiana e locale, dell'educazione civica, della storia, della cultura e delle tradizioni, nonché dei sistemi istituzionali nazionali e locali.

3. Con regolamento del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione della medesima legge.

4. All'articolo 12 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"2-bis. La cittadinanza è revocata al cittadino italiano, che la abbia acquistata ai sensi dell'articolo 5, in caso di sentenza di condanna passata in giudicato:

a) per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;

b) per uno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 575, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 630 del codice penale;

c) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipen-

denza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, aggravati ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera *a*), e comma 2, del medesimo testo unico, nonché per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1,4 e 5 del medesimo articolo 74.

2-ter. La revoca della cittadinanza ai sensi del comma *2-bis* comporta l'immediata espulsione e il contestuale trasferimento dell'esecuzione della pena detentiva nel Paese di origine del condannato".

5. In funzione dell'attuazione del Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale, in armonia con gli impegni assunti nel Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo adottato dal Consiglio europeo a Bruxelles il 15-16 ottobre 2008, a decorrere dallo luglio 2014, per il periodo di due anni, è sospesa Pagina 30 di 85 l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sulla determinazione dei flussi di ingresso e, conseguentemente, l'adozione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4 del medesimo decreto.

6. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali istituisce una Commissione tecnica di studio sui flussi migratori che, nel periodo di cui al comma 1, procede:

g) alla raccolta di dati ed all'elaborazione di statistiche sulle migrazioni internazionali, sulla popolazione dimorante abitualmente e sull'acquisizione della cittadinanza, sui permessi di soggiorno e sul soggiorno di cittadini di paesi extracomunitari, nonché sui rimpatri;

h) al monitoraggio del fenomeno della disoccupazione degli stranieri titolari di permesso di soggiorno conseguente alla crisi economica in atto e alla formulazione di politiche attive di reinserimento di tali categorie di lavoratori;

i) all'analisi della capacità recettiva del paese, in rapporto alle singole realtà territoriali, in riferimento ai posti di lavoro disponibili nei diversi settori occupazionali, alla disponibilità di alloggi, alla disponibilità e al costo dei servizi garantiti;

j) all'analisi dell'impatto dell'immigrazione sotto il profilo del rapporto tra costi e benefici con particolare riguardo ai pubblici servizi;

k) all'analisi del grado di integrazione degli stranieri presenti sul territorio nazionale anche in rapporto ai paesi di provenienza;

l) alla formulazione di proposte per la revisione del meccanismo dei flussi di ingresso di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, finalizzate ad includere nelle quote annualmente stabilite anche gli ingressi nel territorio dello Stato per motivi di rincongiungimento familiare.

7. Sono esclusi dalla disposizione di cui al comma 1 gli ingressi per lavoro in casi particolari di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

3.0.2

CANDIANI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Analisi dei flussi migratori)

1. In funzione dell'attuazione del Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale, in armonia con gli impegni assunti nel Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo adottato dal Consiglio europeo a Bruxelles il 15-16 ottobre 2008, a decorrere dallo luglio 2014, per il periodo di due anni, è sospesa l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sulla determinazione dei flussi di ingresso e, conseguentemente, l'adozione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4 del medesimo decreto.

2. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali istituisce una Commissione tecnica di studio sui flussi migratori che, nel periodo di cui al comma 1, procede:

a) alla raccolta di dati ed all'elaborazione di statistiche sulle migrazioni internazionali, sulla popolazione dimorante abitualmente e sull'acquisizione della cittadinanza, sui permessi di soggiorno e sul soggiorno di cittadini di paesi extracomunitari, nonché sui rimpatri;

b) al monitoraggio del fenomeno della disoccupazione degli stranieri titolari di permesso di soggiorno conseguente alla crisi economica in atto e alla formulazione di politiche attive di reinserimento di tali categorie di lavoratori;

c) all'analisi della capacità recettiva del paese, in rapporto alle singole realtà territoriali, in riferimento ai posti di lavoro disponibili nei diversi settori occupazionali, alla disponibilità di alloggi, alla disponibilità e al costo dei servizi garantiti;

d) all'analisi dell'impatto dell'immigrazione sotto il profilo del rapporto tra costi e benefici con particolare riguardo ai pubblici servizi;

e) all'analisi del grado di integrazione degli stranieri presenti sul territorio nazionale anche in rapporto ai paesi di provenienza;

f) alla formulazione di proposte per la revisione del meccanismo dei flussi di ingresso di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, finalizzate ad includere nelle quote annualmente stabilite an-

che gli ingressi nel territorio dello Stato per motivi di ricongiungimento familiare.

3. Sono esclusi dalla disposizione di cui al comma 1 gli ingressi per lavoro in casi particolari di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

3.0.3

CANDIANI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Dichiarazione dello stato di emergenza per la sicurezza della protezione dei confini territoriali)

1. Nelle more di un intervento strutturale da predisporre con l'Unione Europea, per far fronte a condizioni di pericolo per la sicurezza e la protezione dei confini territoriali, dovute ad un eccezionale afflusso migratorio e finalizzate al contrasto di associazioni criminali straniere, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del consiglio dei ministri delibera lo stato di salvaguardia della sicurezza e la protezione dei confini territoriali, determinandone la durata in stretto riferimento alla qualità degli eventi.

2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza, conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede anche in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

3. La dichiarazione di cui al comma 1 prevede interventi, con il ricorso all'utilizzo delle Forze Armate, finalizzati a:

- a) controllo delle linee di confine e delle linee costiere;
 - b) operazioni navali atte ad intercettare e fermare le navi che trasportano immigrati clandestini in acque internazionali, in prossimità del limite dell'acque territoriali degli Stati stranieri interessati dalle partenze;
 - c) al contrasto alle associazioni criminali di matrice straniera che operano nel territorio italiano;
 - d) a azioni di contrasto alle associazioni criminali che gestiscono la tratta di persone».
-

Art. 4.**4.1**

CANDIANI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della vigente normativa in materia di ambiente, salute e sicurezza sul lavoro».

Art. 5.**5.1**

CANDIANI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «durata degli stessi», è inserito il periodo seguente: «Le predette imprese sono altresì tenute a fornire alla medesima autorità dettagliata documentazione concernente eventuali pendenze e precedenti giudiziari del personale chiamato a fornire i predetti servizi».

Art. 7.**7.1**

CANDIANI

Al comma 1, all'ultimo periodo, dopo le parole: «delle finanze» aggiungere le parole: «valutato l'impatto finanziario derivante dalla presente disposizione».

7.2

CANDIANI

Al comma 2, sostituire le parole: «dicembre 2014» con le parole: «dicembre 2015».

7.3

CANDIANI

Al comma 3, sostituire le parole: «adeguato scambio» con le parole: «costante scambio».

Art. 13.**13.1**

FUCKSIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. – 1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, comma 1, la lettera *a)*: "nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo" è eliminata e sostituita da quanto segue:

"a) nominare il medico competente per l'effettuazione degli obblighi previsti dal presente decreto legislativo";

b) all'articolo 18, lettera *d)*, in fine sopprimere le parole: "ove presente";

c) all'articolo 29, comma 1, la frase finale: "nei casi di cui all'articolo 41" è eliminata;

d) all'articolo 35, comma 1, lettera *c)*, in fine, sopprimere le parole: "ove nominato";

e) all'articolo 45, comma 1, sopprimere le parole: "ove nominato";

f) all'articolo 104, comma 2, sopprimere il periodo: "ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41"».

13.2

GUALDANI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera a), sopprimere l'ultimo periodo;

2) alla lettera b), sopprimere l'ultimo periodo.

Art. 14.**14.1**

SILVESTRO, DE BIASI, MATURANI, DIRINDIN, BIANCO, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, PADUA

Ai comma 1 sostituire le parole: «Decorsi sei mesi» con le seguenti: «Decorsi dodici mesi».

14.2

SILVESTRO, DE BIASI, MATURANI, DIRINDIN, BIANCO, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, PADUA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per fare fronte alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono l'ottimale funzionamento delle strutture attraverso una più efficiente allocazione delle risorse umane disponibili sulla base della legislazione vigente. A tal fine entro il termine previsto dal comma 1, le medesime regioni e province autonome attuano processi di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture e dei servizi dei propri enti sanitari nel rispetto delle disposizioni vigenti previa valutazione ponderata del fabbisogno di personale e di risorse per garantire la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari e l'ottimale funzionamento delle strutture e tenendo anche conto di quanto disposto dall'articolo 15, comma 13, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

14.3

SILVESTRO, DE BIASI, MATURANI, DIRINDIN, BIANCO, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, PADUA

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «nel rispetto delle disposizioni vigenti» inserire le seguenti: «previa valutazione ponderata del fabbisogno di personale e di risorse per garantire la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari e l'ottimale funzionamento delle strutture».

14.4

SILVESTRO, DE BIASI, MATURANI, DIRINDIN, BIANCO, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, PADUA

Al comma 3 ,sostituire le parole: «al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni» con le seguenti: «al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei processi assistenziali».

Art. 16.**16.0.1**

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, in materia di certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 la parola: "deve" è sostituita dalla seguente: "può";
- b) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente ulteriore periodo: «Il rilascio del predetto certificato è esente dal bollo e dai diritti di cancelleria.»;
- c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In sostituzione del certificato penale del casellario giudiziale il datore di lavoro può acquisire in via definitiva dall'interessato una dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata dallo stesso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori."».

Art. 17.**17.1**

CANDIANI

Al comma 1, dopo il capoverso «1-bis», è inserito il seguente:

«1-bis.1. Ai fini del comma 1-bis, per "pubblico" si intende una o più persone fisiche o giuridiche, nonché le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone, ivi incluse le associazioni che promuovono la protezione dell'ambiente purché residenti o abbiano sede legale nel territorio interessato dal progetto.».

17.2

CANDIANI

Al comma 1, capoverso «1-ter», dopo le parole: «nel proprio sito web» inserire le seguenti: «e mediante avviso presso la sede comunale dei comuni interessati dal piano o programma.».

17.3

CANDIANI

Al comma 1, capoverso «1-ter», dopo le parole: «nel proprio sito web» inserire le seguenti: «e in un quotidiano a diffusione nazionale.».

17.4

CANDIANI

Al comma 1, capoverso 1-quinquies, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «non sono ammesse osservazioni al di fuori dei termini di cui al presente comma.».

17.5

CANDIANI

Al comma 1, dopo il capoverso 1-septies, aggiungere il seguente:

«1-octies. I commi da 1-bis a 1-septies non si applicano a piani e programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale o adottati in caso di emergenze civili».

17.0.1

CANDIANI

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Gestione dei rifiuti in Campania. Procedura di infrazione 2007/2195)

1. Allo scopo di definire le soluzioni gestionali ed impiantistiche da realizzare per risolvere in maniera strutturale la fase di "emergenza rifiuti" nel territorio regionale, la regione Campania, entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, approva un nuovo Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani (PRGRU) con l'obiettivo primario di raggiungere il 65 per cento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani entro il 31 dicembre 2014. Il piano definisce in particolare:

la quantità annua aggiornata dei rifiuti urbani e i quantitativi per ciascuno ambito ottimale che devono essere avviati alle varie tipologie di trattamento, meccanico-biologico, termovalorizzazione per combustione diretta o indiretta, digestione anaerobica, ecc.;

i quantitativi di materie recuperabili attraverso il riciclo e quelli destinati al recupero energetico conseguibile attraverso i processi termici e biologici, nonché l'ammontare dei residui da conferire in discarica;

la nuova pianificazione dell'impiantistica regionale, indicando localizzazioni definite o programmate, fonti di finanziamento, gestori e stime dei costi di investimento e di gestione;

soluzioni impiantistiche per l'immediato trattamento in sicurezza dei rifiuti stoccati da anni sul territorio regionale.

2. Ai fini dell'attuazione del piano di cui al comma 1, la regione Campania utilizza in via prioritaria a tale scopo le risorse provenienti dai programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020 concernenti la regione Campania nonché la quota di cofinanziamento di fonte regionale».

17.0.2

CANDIANI

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Bonifica delle discariche. Procedura di infrazione 2003/2077)

1. Entro 90 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, le regioni interessate dalla procedura di infrazione 2003/2077, in relazione alla quale la Commissione europea ha presentato ricorso alla Corte di giustizia europea, *ex* articolo 260 (C-196/13), approvano i progetti per la bonifica o messa in sicurezza dei siti delle discariche presenti nel proprio territorio. Ai fini del finanziamento degli interventi sono utilizzati, in via prioritaria a tale scopo le risorse provenienti dai programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020 concernenti ciascuna regione, nonché la quota di cofinanziamento di fonte regionale».

Art. 18.**18.1**

ZELLER, BERGER, PALERMO, PANIZZA, ZIN

Sopprimere l'articolo.

18.2

FLORIS

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1 sostituire le parole: «al 20 per cento» con le seguenti: «a 20 g per 100 cc» e dopo le parole: «Spazio economico europeo» aggiungere le seguenti: «nonché verso Paesi terzi»;

al comma 3 sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione del perfezionamento» con le seguenti: «dal dodicesimo mese successivo al perfezionamento»;

al comma 4 sostituire le parole: «entro i nove mesi successivi a tale data» con le seguenti: «fino all'esaurimento scorte».

18.3

FISSORE

Al comma 1, sostituire le parole: «al 20 per cento» con le seguenti: «a 20 g per 100 cc» e dopo le parole: «Spazio economico europeo» aggiungere le seguenti: «nonché verso Paesi terzi».

18.4

BONFRISCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18. - (*Disposizioni in materia di bevande analcoliche. Caso UE Pilot n. 4738/13/ENTR*). – 1. I commi 16, 16-bis e 16-ter dell'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono abrogati».

18.5

SUSTA, MARAN

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I commi 16, 16-bis e 16-ter dell'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono abrogati.».

18.6

FISSORE

Al comma 3, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione del perfezionamento» con le seguenti: «dal dodicesimo mese successivo al perfezionamento».

18.7

SUSTA, MARAN

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione del» sono sostituite dalle seguenti: «dal dodicesimo mese successivo al»;

b) al comma 4 le parole: «entro i nove mesi successivi a tale data.» sono sostituite dalle seguenti: «sino all'esaurimento delle scorte».

18.8

FISSORE

Al comma 4, sostituire le parole: «nove mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

Art. 19.**19.1**

FISSORE

Al comma 1, sopprimere le lettere c) e d).

19.2

BERGER, ZELLER, PALERMO, BOCCA, PANIZZA

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

19.3

FISSORE

Al comma 1, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Art. 20.**20.1**

CIRINNÀ, PUPPATO, AMATI, MATTESINI, CASSON, D'ADDA, SOLLO, GRANAIOLA, PEZZOPANE, GUERRIERI PALEOTTI, FISSORE, GINETTI, LO GIUDICE, VALENTINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20. – (Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Procedura di infrazione n. 2014-2006). – 1. Alla legge II gennaio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente:

"1-bis. La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati. Gli animali coinvolti sono sempre liberati, ove non possibile per ragioni legate alla loro salute, sono destinati agli Enti di cui all'articolo 19-*quater* disp.coord. trans. c.p.";

b) all'articolo 4, i commi 3 e 4 sono soppressi;

c) all'articolo 5, al comma le parole: ", nonché il loro uso in funzione di richiami" sono soppresse;

d) all'articolo 5, il comma 2 è soppresso;

e) all'articolo 5, al comma 6 le parole: "con l'uso di richiami vivi" sono soppresse;

f) all'articolo 5, i commi 7,8 e 9, sono soppressi;

g) all'articolo 21, al comma le lettere *p*) e *q*) sono soppresse;

h) all'articolo 21, al comma 1, lettera *r*) le parole: "accecati o mutilati ovvero legati per le ali" sono soppresse;

i) all'articolo 21, al comma 1 lettera *ee*) le parole: "dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e" sono soppresse;

l) all'articolo 31, al comma 1 lettera *h*) le parole: "per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero" sono soppresse;

m) all'articolo 30 dopo la lettera *l*) è aggiunta la seguente:

"1-bis) la violazione del comma 1-bis dell'articolo 4 comporta l'integrazione del delitto di cui all'articolo 544-*ter* c.p."».

20.2

DE PETRIS, URAS

Sostituirlo con il seguente:

«Art 20. – (Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo

venatorio, Caso EU Pilot 1611/1 O/ENVI). – 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente: "La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietate.";
- b) all'articolo 4, il comma 4 è abrogato;
- c) all'articolo 5, comma 1, le parole: ", nonché il loro uso in funzione di richiami" sono soppresse;
- d) all'articolo 5, il comma 2 è abrogato;
- e) all'articolo 5, comma 6, le parole: "con l'uso dei richiami vivi" sono soppresse;
- f) all'articolo 5, i commi 7, 8 e 9 sono abrogati;
- g) all'articolo 21, comma 1, le lettere p) e q) sono abrogate;
- h) all'articolo 21, comma 1, lettera r), le parole: "accecati o mutilati ovvero legati per le ali" sono soppresse;
- i) all'articolo 21, comma 1, lettera ee), le parole: "dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e" sono soppresse;
- l) all'articolo 28, comma 2, secondo periodo, le parole: "e dei richiami. vivi autorizzati" sono soppresse;
- m) all'articolo 31, comma 1, lettera h), le parole: "per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero" sono soppresse».

20.3

AMATI, CIRINNÀ, DE PETRIS, GRANAIOLA, PUPPATO, VALENTINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20. – (Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Messa in mora della Commissione europea, infrazione 2014/2006). – 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 4, il comma 3 è così sostituito:
"3. La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati";
- b) all'articolo 4, il comma 4 è abrogato;
- c) all'articolo 5, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: ", nonché il loro uso in funzione di richiami";
- d) all'articolo 5, il comma 2 è soppresso;
- e) all'articolo 5, comma 6, le parole: "con l'uso dei richiami vivi" sono soppresse;
- f) all'articolo 5, i commi 7, 8 e 9 sono soppressi;
- g) all'articolo 21, comma 1, le lettere p) e q) sono soppresse;

h) all'articolo 21, comma 1 lettera *r)*, le parole: "accecati o mutilati ovvero legati per le ali" sono soppresse;

i) all'articolo 21, comma 1 lettera *ee)*, le parole: "dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e" sono soppresse;

j) all'articolo 28, comma 2, le parole: "e dei richiami vivi autorizzati" sono soppresse;

k) all'articolo 31, comma 1, lettera *h)* le parole: "per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero" sono soppresse».

20.4

Giuseppe ESPOSITO

Dopo il comma il comma 1, aggiungere con il seguente:

«1. Alla legge Il gennaio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 dell'articolo 4 aggiungere alla fine le seguenti parole: "La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati".

b) All'articolo 4, sopprimere i commi 3 e 4.

c) Al comma 1 dell'articolo 5 le parole: ", nonché il loro uso in funzione di Richiami" sono abrogate.

d) Sopprimere il comma 2 dell'articolo 5.

e) Al comma 6 dell'articolo 5, sopprimere le parole: "con l'uso dei richiami Vivi".

f) I commi 7, 8 e 9 dell'articolo 5 sono soppressi.

g) Al comma 1, articolo 21, le lettere *p)* e *q)* sono soppresse.

h) Al comma 1, lettera *r)*, articolo 21, sopprimere le parole: "accecati o mutilati ovvero legati per le ali".

i) Al comma 1, lettera *e)*, articolo 21 sopprimere le parole: "dei capi utilizzati

come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e".

l) Al comma 1, lettera *h)*, articolo 31, sopprimere le parole: "per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero".».

20.5

PANIZZA, LANIECE, FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, ZELLER, Fausto Guilherme LONGO, TONINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di coordinare le modalità di esercizio dell'attività venatoria previste dagli ordinamenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano con quelle previste dalla disciplina nazionale, i commi 5 e 12 dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, si interpretano nel senso che l'opzione prevista dal comma 5 del medesimo articolo 12 si esercita fatto salvo quanto disposto dalle leggi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento alle previsioni di cui ai commi 5 e 17 dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157».

20.6

PANIZZA, LANIECE, FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, ZELLER, Fausto Guilherme LONGO, TONINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di coordinare le modalità di esercizio dell'attività venatoria previste dagli ordinamenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano con quelle previste dalla disciplina nazionale, i commi 5 e 12 dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, si interpretano nel senso che l'opzione prevista dal comma 5 del medesimo articolo 12 si esercita fatto salvo l'esercizio venatorio agli unguati e quello con l'arco o con il falco.».

Art. 21.**21.1**

CANDIANI

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 1, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e per la sistematica disponibilità e diffusione al pubblico dell'informazione ambientale"».

21.2

CANDIANI

Al comma 1, alla lettera a) sostituire le parole: «alla rete» con le seguenti: «ai servizi di rete».

21.3

CANDIANI

Al comma 1, alla lettera c) aggiungere infine le seguenti parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Dalla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, le autorità pubbliche che affidano a terzi la gestione o l'aggiornamento di dati che rientrano nell'ambito dei compiti di servizio pubblico sono tenute ad inserire nei relativi contratti il diritto alla messa a disposizione del pubblico e alla diffusione delle informazioni ambientali."».

21.4

CANDIANI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

21.5

CANDIANI

Al comma 1, lettera i), capoverso «3-bis», dopo le parole: «conformità alle disposizioni di esecuzione» inserire le seguenti: «adottate a livello comunitario».

21.6

CANDIANI

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) all'articolo 7, comma 4, le parole: "Il servizio di ricerca di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Un servizio di ricerca ai sensi del comma 1"».

Art. 22.**22.1**

CANDIANI

Al comma 1, lettera a), capoverso «g)», secondo periodo, sostituire le parole: «sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio» con le seguenti: «devono contenere un livello informativo e di dettaglio a fini ambientali i».

22.2

CANDIANI

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: «per l'assoggettamento alla procedura di cui all'articolo 20» inserire le seguenti: «, oppure direttamente alle procedure di cui agli articoli 23 e seguenti, oppure la non necessità di sottoporre ad alcuna procedura.».

22.3

CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) all'articolo 20, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Il proponente fornisce informazioni sulle caratteristiche del progetto e sui suoi probabili effetti significativi sull'ambiente, anche tenendo conto, se del caso, dei risultati disponibili da altre valutazioni ambientali pertinenti, effettuate sulla base della normativa vigente. L'elenco dettagliato delle informazioni da fornire è precisato nell'allegato IV-bis. Il proponente può anche fornire una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare effetti negativi significativi sull'ambiente."».

Conseguentemente, dopo l'allegato IV alla parte seconda è inserito il seguente:

«Allegato IV-bis

INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 20, COMMA 2-bis

1. Descrizione del progetto comprese in particolare:

a) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e, ove pertinente, dei lavori di demolizione;

b) la descrizione della localizzazione del progetto, in particolare per quanto riguarda la sensibilità ambientale delle aree geografiche che potrebbero essere interessate.

INFORMAZIONI CHE DEVONO ESSERE FORNITE DA PARTE DEL PROPONENTE PER I PROGETTI ELENCATI NELL'ALLEGATO IV

2. La descrizione delle componenti dell'ambiente sulle quali il progetto potrebbe avere un impatto rilevante.

3. Nel raccogliere i dati a norma dei punti da 1 a 3 si tiene conto, se del caso, dei criteri figuranti nell'allegato V.

4. La descrizione di tutti i probabili effetti rilevanti del progetto sull'ambiente, nella misura in cui le informazioni su tali effetti siano disponibili, risultanti da:

a) i residui e le emissioni previste e la produzione di rifiuti, ove pertinente;

b) l'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità.».

22.4

CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera q) inserire la seguente:

«q-bis) all'allegato V alla parte seconda, recante "Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20"; al punto 1, dopo le parole: "delle dimensioni" sono inserite le seguenti: "e della concezione dell'insieme"».

22.5

CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera q) inserire la seguente:

«q-bis) all'allegato V alla parte seconda, recante "Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20"; al punto 1, dopo le parole: "del cumulo con altri progetti" sono inserite le seguenti: "esistenti e/o approvati"».

22.6

CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera q) inserire la seguente:

«q-bis) all'allegato V alla parte seconda, recante "Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20"; al punto 1, le parole: "– del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate. "sono sostituite dalle seguenti: "- dei rischi di gravi incidenti e/o calamità attinenti al progetto in questione, inclusi quelli dovuti al cambiamento climatico, in base alle conoscenze scientifiche;"».

22.7

CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera q) inserire la seguente:

«q-bis) all'allegato V alla parte seconda, recante "Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20"; al punto 1, sono aggiunte le seguenti parole: "- dei rischi per la salute umana (ad esempio, quelli dovuti alla contaminazione dell'acqua o all'inquinamento atmosferico)"».

22.8

CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera q) inserire la seguente:

«q-bis) all'allegato V alla parte seconda, recante "Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo. 20"; al punto 2, le parole: "– della ricchezza relativa, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;" sono sostituite dalle seguenti: "della ricchezza relativa, della disponibilità, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona (comprendenti suolo, territorio, acqua e biodiversità) e del relativo sottosuolo;"».

22.9

CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera q) inserire la seguente:

«q-bis) All'allegato V alla parte seconda, recante "Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20"; al punto 2, dopo le parole: "zone costiere" sono inserite le seguenti: "e l'ambiente marino"».

22.10

CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera q) inserire la seguente:

«q-bis) all'allegato V alla parte seconda, recante "Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20"; al punto 2, le parole: "- zone nelle quali gli *standard* di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati superati" sono sostituite dalle seguenti: "- zone in cui si è già verificato, o nelle quali si ritiene che si verifichi, il mancato rispetto degli *standard* di qualità ambientale stabiliti dalla legislazione dell'Unione e pertinenti al progetto;"».

22.11

CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera q) inserire la seguente:

«q-bis) All'allegato V alla parte seconda, recante "Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20"; al punto 3, le parole: "della portata dell'impatto" sono sostituite dalle seguenti: "dell'entità ed estensione dell'impatto"».

22.12

CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera q) inserire la seguente:

«q-bis) All'allegato V alla parte seconda, recante "Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20"; al punto 3, dopo il primo trattino è inserito il seguente: "- della natura dell'impatto;"».

22.13

CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera q) inserire la seguente:

«q-bis) All'allegato V alla parte seconda, recante "Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20"; al punto 3, le parole: "dell'ordine di grandezza" sono sostituite dalle seguenti: "dell'intensità"».

22.14

CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera q) inserire la seguente:

«q-bis) all'allegato V alla parte seconda, recante "Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20"; al punto 3, è aggiunto, in fine, il seguente trattino: "della prevista insorgenza, durata, frequenza e reversibilità dell'impatto;"».

22.15

CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera q) inserire la seguente:

«q-bis) all'allegato V alla parte seconda, recante "Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20"; al punto 3, è aggiunto, in fine, il seguente trattino: "del cumulo tra l'impatto del progetto in questione e l'impatto di altri progetti esistenti e/o approvati;"».

22.16

CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera q) inserire la seguente:

«q-bis) all'allegato V alla parte seconda, recante "Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20"; al punto 3, è aggiunto, in fine, il seguente trattino: "della possibilità di ridurre l'impatto in modo efficace;"».

Art. 23.**23.1**

GUALDANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole: "legge 24 dicembre 2012, n. 234," aggiungere le seguenti: "e all'articolo 14; commi 24-bis, 24-ter e 24-quater; della legge 28 novembre 2005, n. 246,»;

b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«d-bis) I valori limite di emissione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si applicano ai soli fini della riduzione, fino al conseguimento dei valori di qualità, dei livelli emissivi delle sorgenti sonore che, singolarmente o cumulativa mente considerate, determinano presso i ricettori limitrofi il superamento dei valori di qualità prescritti dalla classificazione acustica territoriale vigente con riferimento alle relative aree di ubicazione. È fatta comunque salva l'applicazione dei valori limite di immissione, dei valori di attenzione e dei valori di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, nonché delle vigenti norme di omologazione. I valori limite differenziali previsti dalla medesima legge non si applicano agli insediamenti produttivi preesistenti all'adozione o all'adeguamento dei piani di zonizzazione acustica, indipendentemente dalla zona acustica dove sono ubicati i recettori.».

Art. 26.**26.1**

CANDIANI

Sopprimere l'articolo.

26.2

CANDIANI

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'amministrazione aggiudicatrice può esigere nel bando di gara un livello minimo di capacità da parte delle imprese ausiliarie.».

26.3

CANDIANI

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'amministrazione aggiudicatrice può indicare nel bando di gara un numero massimo di imprese ausiliarie».

Art. 27.**27.1**

URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, il potere di accesso agli atti, alle informazioni e ai documenti di indagine previsto ai sensi del presente articolo è sempre consentito, ove richiesto, ai membri del Parlamento».

27.2

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Agli adempimenti previsti ai sensi del presente articolo relativamente all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, unitamente a quelli in capo al GME, all'Antitrust e alla CONSOB, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Art. 28.**28.1**

CANDIANI

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le parole anche senza assistenza, sono soppresse».

28.2

CROSIO, CANDIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Al fine di assicurare la corretta applicazione del regolamento CE n. 1186/2009 del Parlamento Europeo relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, per serbatoi normali di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera c), fermo restando quanto già previsto, si intendono anche tutti i serbatoi regolarmente omologati dalla motorizzazione».

28.3

CROSIO, CANDIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Al fine di assicurare la corretta applicazione del regolamento CE n. 1186/2009 del Parlamento Europeo relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, le disposizioni di cui all'articolo 107 si applicano anche nelle aree extradoganali per il carburante contenuto in serbatoi regolarmente omologati dalla motorizzazione».

Art. 29.**29.1**

ZELLER

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, inclusi i contratti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione di opere o lavori».

Art. 30.

30.1

COCIANCICH

Sopprimere l'articolo.

30.2

DE CRISTOFARO, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA,
STEFANO

Sopprimere l'articolo.

30.3

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, FATTORI, MOLINARI, DONNO

L'articolo 30 è soppresso.

30.4

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Sopprimere l'articolo.

30.5

MUSSINI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

30.6

MUSSINI

Al comma 1, lettera a), le parole: «e contro il soggetto riconosciuto colpevole» e le parole: «in violazione manifesta del diritto» sono soppresse.

30.7

MUSSINI

Al comma 1, lettera a), l'ultimo periodo: «Costituisce dolo il carattere intenzionale della violazione del diritto» è soppresso.

30.8

MUSSINI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 2 dell'articolo 1 della legge 13 aprile 1988, n. 117, è sostituito dal seguente: "Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non possono dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione delle norme di diritto né l'attività di valutazione del fatto né delle prove, fatti salvi i casi di manifesta violazione della legge e quelli di manifesta violazione del diritto dell'Unione europea"».

30.9

MUSSINI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) dopo il comma 3 è aggiunto il comma 3-bis:

"Al fine di determinare se vi sia stata manifesta violazione della legge, devono considerarsi tutti gli elementi rilevanti per l'attività interpretativa o valutativa. di cui al comma 2, e, in ogni caso, il grado di chiarezza e precisione delle disposizioni violate, il carattere intenzionale della violazione, la scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto.

Al fine di determinare se vi sia stata manifesta violazione del diritto dell'Unione europea deve considerarsi l'eventuale inosservanza, da parte del magistrato, dell'obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267, terzo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se lo stesso abbia ignorato

manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea."».

Art. 32.

32.1

CANDIANI

Sopprimere l'articolo.

32.2

CANDIANI

Sopprimere il comma 1.

32.3

CANDIANI

Sopprimere il comma 2.

32.4

CANDIANI

Al comma 2, dopo le parole: «e di quelli da essi derivati o loro sinonimi», inserire le seguenti: «tali da garantire una maggiore tutela delle produzioni "made in Italy"».

32.5

CANDIANI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché della vigente normativa in materia di tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza sul lavoro».

32.6

CANDIANI

Sopprimere il comma 3.

32.7

CANDIANI

Sopprimere il comma 4.

32.8

CANDIANI

Sopprimere il comma 5.

32.9

CANDIANI

Sopprimere il comma 6.

32.10

CANDIANI

Al comma 6, sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: « un anno».

Art. 37.

37.1

CANDIANI

Sopprimere l'articolo.

37.0.1

RUVOLO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

(Modificazioni al decreto legislativo 4/2012)

1. Al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) all'articolo 7, comma 1, la lettera *a*) è soppressa;
- 2) l'articolo 7, comma 2 è soppresso;
- 3) all'articolo 8, comma 1, le parole: "lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*)";
- 4) l'articolo 8, comma 3 è soppresso;
- 5) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera *a*) è inserita la seguente:

"*a*-bis) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore";

- 6) all'articolo 10, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 del Regolamento (VE) 1380/2013, le catture accessorie o accidentali di esemplari di dimensioni inferiori alla taglia minima sono rigettate in mare.

1-ter. È abrogata ogni disposizione in contrasto con le disposizioni in materia di obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del Regolamento (UE) 1380/2013.";

- 7) all'articolo 11, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Chiunque violi il divieto di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a*-bis) è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 10 a 100 euro, fino a 50 kg di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima, da 100 a 1.000 euro, nel caso di quantità di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima comprese fra 50 e 100 kg, e da 1.000 a 6.000 euro nel caso di quantità superiori a 100 kg. Per gli accertamenti della quantità di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima, al valore rilevato deve essere applicata una riduzione pari al 10 per cento. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale.

1-ter. Fermi restando i divieti di detenzione, sbarco, trasporto, trasbordo e commercializzazione di esemplari sottotaglia di specie ittiche non soggette all'obbligo di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 1380/2013, nei casi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a*-bis) non è applicata sanzione se la cattura è stata realizzata con attrezzi conformi alle norme comunitarie e nazionali, autorizzati dalla licenza di pesca.";

8) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole: "articolo 11, commi 1," sono inserite le seguenti: "1-bis";

9) il provento delle sanzioni per tutte le violazioni previste dal decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è destinato al finanziamento del fondo di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154;

10) le depenalizzazioni oggetto del presente articolo non si applicano in alcun caso alle ipotesi di cattura di specie ittiche di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio della crescita, nonché di specie ittiche oggetto di piani di ricostituzione adottati dall'Unione europea o da organizzazioni internazionali cui la stessa aderisce;

11) è abrogata ogni disposizione nazionale che definisce "taglie minime" ulteriori o diverse rispetto a quelle stabilite da norme comunitarie, fatte salve quelle stabilite nei piani di gestione nazionali o locali, adottati in conformità alla normativa comunitaria vigente».

37.0.2

MARINELLO

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

(Modificazioni al decreto legislativo 4/2012)

1. Al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) all'articolo 7, comma 1, la lettera *a*) è soppressa;
- 2) l'articolo 7, comma 2 è soppresso;
- 3) all'articolo 8, comma 1, le parole: "lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*)";
- 4) l'articolo 8, comma 3 è soppresso;
- 5) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera *a*) è inserita la seguente:

"*a*-bis) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore";

- 6) all'articolo 10, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 del Regolamento (VE) 1380/2013, le catture accessorie o accidentali di esemplari di dimensioni inferiori alla taglia minima sono rigettate in mare.

1-ter. È abrogata ogni disposizione in contrasto con le disposizioni in materia di obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del Regolamento (UE) 1380/2013.";

7) all'articolo 11, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Chiunque violi il divieto di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a-bis*) è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 10 a 100 euro, fino a 50 kg di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima, da 100 a 1.000 euro, nel caso di quantità di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima comprese fra 50 e 100 kg, e da 1.000 a 6.000 euro nel caso di quantità superiori a 100 kg. Per gli accertamenti della quantità di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima, al valore rilevato deve essere applicata una riduzione pari al 10 per cento. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale.

1-*ter*. Fermi restando i divieti di detenzione, sbarco, trasporto, trasbordo e commercializzazione di esemplari sottotaglia di specie ittiche non soggette all'obbligo di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 1380/2013, nei casi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a-bis*) non è applicata sanzione se la cattura è stata realizzata con attrezzi conformi alle norme comunitarie e nazionali, autorizzati dalla licenza di pesca.";

8) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole: "articolo 11, commi 1," sono inserite le seguenti: "1-*bis*";

9) il provento delle sanzioni per tutte le violazioni previste dal decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è destinato al finanziamento del fondo di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154;

10) le depenalizzazioni oggetto del presente articolo non si applicano in alcun caso alle ipotesi di cattura di specie ittiche di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio della crescita, nonché di specie ittiche oggetto di piani di ricostituzione adottati dall'Unione europea o da organizzazioni internazionali cui la stessa aderisce;

11) è abrogata ogni disposizione nazionale che definisce "taglie minime" ulteriori o diverse rispetto a quelle stabilite da norme comunitarie, fatte salve quelle stabilite nei piani di gestione nazionali o locali, adottati in conformità alla normativa comunitaria vigente».

37.0.3

MOLINARI, DONNO, FATTORI

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-*bis*.

(Norma di interpretazione autentica)

1. Al fine di favorire l'accesso al mercato dei prodotti della pesca in condizioni di equità senza alterazioni della concorrenza, conformemente ai principi comunitari vigenti in materia, le disposizioni di cui all'articolo 3-

ter, comma 1, decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, si interpretano nel senso di ricomprendere anche la pesca professionale in acque interne e lagunari».

37.0.4

SUSTA

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Disposizioni volte al recepimento del Regolamento (CE) 1760/2000 in materia di identificazione e registrazione dei bovini e misure di semplificazione in materia di controlli)

1. Al fine di alleggerire le incombenze amministrative gravanti sui detentori di capi di bestiame di razza bovina, essendo stata ritenuta pienamente operativa la banca dati informatizzata nazionale con decisione della Commissione 13 febbraio 2006, così come prescritto dall'articolo 6, comma 3, del Regolamento (CE) 1760/2000, gli animali destinati al mero commercio nazionale sono esentati dall'obbligo di accompagnamento del relativo passaporto.

2. Al Decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2000, n. 437, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, dopo il 4 comma, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Gli animali destinati alla mera commercializzazione nazionale non sono soggetti all'obbligo di passaporto. Restano salvi gli altri obblighi di registrazione aziendale, regionale e nazionale".

b) all'articolo 7, comma 13, è aggiunto il seguente periodo: "Salvo quanto previsto dal comma 4-bis,".

3. Al decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58, articolo 3 dopo il comma 11 è aggiunto, in fine, il seguente:

"Salvo che il fatto non costituisca reato, non soggiace alle pene di cui ai commi 2, 3, 9, 11 il detentore di animali destinati alla mera commercializzazione nazionale".».

Art. 38.**38.2**

PANIZZA, ZELLER, PALERMO, TONINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In deroga alle disposizioni contenute nei commi 1 e 2, nei territori ove vige il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono fatte salve le disposizioni sul rilascio del certificato di eredità e di legato ivi previste ai fini della pubblicità immobiliare degli acquisti a causa di morte».

38.3

FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, ZIN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In deroga alle disposizioni contenute nei commi 1 e 2, nei territori ove vige il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono fatte salve le disposizioni sul rilascio del certificato di eredità e di legato ivi previste ai fini della pubblicità immobiliare degli acquisti a causa di morte».

38.1

ZELLER, BERGER, PALERMO, PANIZZA, ZIN

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. In deroga ai commi 1 e 2 del presente articolo, nei territori in cui vige il sistema del libro fondiario, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Titolo II del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, in materia di rilascio del certificato di eredità e di legato».

Art. 40.**40.1**

CANDIANI

Sostituire i commi da 1 a 3 con il seguente:

«1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni degli articoli 7.8 e 9, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 15,94 milioni di euro per l'anno 2015 e a 15,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede per i medesimi anni mediante l'utilizzo di corrispondenti ed equivalenti somme delle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004».

40.2

URAS, STEFANO

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

«2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'incremento dell'accisa su carbone, lignite e coke e dell'accisa sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petrolio di cui all'Allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in misura tale da garantire maggiori entrate pari a 4 milioni di euro per l'anno 2014, a 21 milioni di euro per l'anno 2015 e a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Martedì 15 luglio 2014

Plenaria

Presidenza del vice Presidente
Raffaele RANUCCI

La seduta inizia alle ore 13,55.

SEDE CONSULTIVA

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo

Nuovo testo C. 2498 Governo, approvato dal Senato

(Parere alla III Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il vicepresidente Raffaele RANUCCI, *relatore*, avverte che la Commissione è chiamata a rendere alla Commissione affari esteri della Camera il parere sul nuovo testo, risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, del disegno di legge in titolo.

Ricorda preliminarmente che il tema della riforma della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo è stato ampiamente dibattuto nelle ultime legislature. La cornice normativa è infatti attualmente ancora quella della legge 26 febbraio 1987 n. 49 e dal relativo regolamento di attuazione, adottato con d.P.R. 12 aprile 1988, n. 177. Da allora, tuttavia, la realtà della cooperazione allo sviluppo è profondamente mutata – come ricorda la stessa relazione introduttiva al disegno di legge del Governo – di modo che una riforma è diventata necessaria, per adattare lo strumento normativo a una nuova era delle relazioni internazionali, fermo il principio che la cooperazione è funzionale alla promozione della pace e dello sviluppo internazionale.

Riferisce quindi che il provvedimento si compone di 33 articoli, suddivisi in sette Capi.

Il Capo I (artt. 1-3) contiene i princìpi fondamentali e le finalità della cooperazione allo sviluppo.

Il Capo II delinea gli ambiti di applicazione del provvedimento.

Per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione, segnala innanzitutto l'articolo 5, comma 3, in base al quale rientrano nella cooperazione in ambito multilaterale anche le iniziative di aiuto pubblico allo sviluppo concordate tra il Governo italiano e le istituzioni e organizzazioni di integrazione regionale; e l'articolo 7, in base al quale l'aiuto pubblico allo sviluppo si realizza nella forma della cooperazione bilaterale attraverso progetti e iniziative a dono, finanziati, oltre che dallo Stato, anche da enti pubblici e da enti locali.

Si sofferma quindi sull'articolo 9, che tratta del partenariato territoriale e prevede che i rapporti internazionali delle regioni e delle province autonome relativi alla cooperazione allo sviluppo si svolgano nel rispetto dei princìpi fondamentali contenuti nella legge in esame o in altre leggi dello Stato o da esse desumibili, nonché nel rispetto della competenza esclusiva statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali dello Stato, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione; che, ai fini dell'adozione delle leggi delle regioni e delle province autonome volte a disciplinare le iniziative di cooperazione e di solidarietà internazionale sulla base della loro potestà legislativa, le disposizioni della presente legge sono princìpi di riferimento; che resta fermo quanto previsto dalla legge 5 giugno 2003, n. 131; che le regioni e le province autonome e gli enti locali possono attuare iniziative di cooperazione allo sviluppo, previo parere favorevole del Comitato congiunto di cui all'articolo 21, di norma avvalendosi dell'Agenzia di cui all'articolo 17; che le regioni, le province autonome e gli enti locali devono comunicare preventivamente al ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all'Agenzia sopra richiamata le attività di partenariato territoriale da esse finanziate e programmate, ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, commi 1 e 4, e dell'inclusione delle attività stesse nella banca dati di cui all'articolo 17, comma 9; e che nelle materie rientranti nella loro potestà legislativa concorrente, per gli interventi volti alle finalità di cui al provvedimento in esame, le regioni e le province autonome provvedono anche all'esecuzione e all'attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, ai sensi e nel rispetto del quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione.

Il Capo III (artt. 11-16) disciplina l'indirizzo politico, il governo e il controllo della cooperazione.

L'articolo 12, nel prevedere un documento triennale di programmazione e di indirizzo, dispone che su di esso sia acquisito il parere della Conferenza unificata. Inoltre, l'articolo prevede una relazione del ministro sulle attività di cooperazione per lo sviluppo, disponendone la trasmissione anche alla Conferenza unificata.

L'articolo 15 istituisce il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), del quale fanno parte il presidente del Consiglio dei ministri e i ministri competenti. È previsto che alle riunioni del

comitato, quando sono trattate questioni di loro competenza, siano invitati anche il presidente della Conferenza delle regioni e i presidenti di regione o di provincia autonoma.

L'articolo 16 istituisce il Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo, del quale fanno parte tra gli altri, anche rappresentanti delle regioni e delle province autonome.

Il Capo IV (artt. 17-21) disciplina l'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo, la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo e il Comitato congiunto per la Cooperazione allo sviluppo.

In particolare, l'articolo 21 istituisce il Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo, presieduto dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, alle cui riunioni partecipano, senza diritto di voto, quando si tratta di questioni di loro competenza, anche un rappresentante della Conferenza delle regioni e un esponente delle associazioni rappresentative delle autonomie locali.

Il Capo IV-*bis*, introdotto durante l'esame in sede referente, si compone di un solo articolo, il 21-*bis*, in base al quale la Cassa depositi e prestiti S.p.A. può assolvere ai compiti di istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo.

Il Capo V (artt. 22-28) disciplina i soggetti della cooperazione allo sviluppo, la partecipazione della società civile e i partenariati internazionali.

In particolare, l'articolo 22 individua tra i soggetti del sistema della cooperazione allo sviluppo anche le regioni, le province autonome e gli enti locali.

L'articolo 24, a sua volta, disciplina le azioni di cooperazione allo sviluppo poste in essere dagli enti territoriali.

Il Capo VI, infine, contiene le norme transitorie e finali.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

I senatori Roberto RUTA (*PD*) e Lionello Marco PAGNONCELLI (*FI-PdL*) preannunciano il loro voto favorevole sulla proposta di parere del presidente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle ore 14,10.

ALLEGATO

**Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo
(nuovo testo C. 2498 Governo, approvato dal Senato)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge del Governo C. 2498,
approvato dal Senato, recante «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo»;

ricordato che:

l'articolo 117 della Costituzione prevede che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto, oltre che della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (primo comma); che lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di politica estera e rapporti internazionali dello Stato e rapporti dello Stato con l'Unione europea (secondo comma, lett. *a*)); che i rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni sono invece materia di legislazione concorrente dello Stato e delle regioni (terzo comma); che le regioni e le province autonome, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza (quinto comma); e che nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato (nono comma);

all'attuazione dell'articolo 117, quinto e nono comma, della Costituzione, sull'attività internazionale delle regioni, ha provveduto l'articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che:

gli articoli 9 (partenariato territoriale) e 24 (regioni ed enti locali) del provvedimento in esame disciplinano i rapporti internazionali e le attività delle regioni relativi alla cooperazione allo sviluppo;

in particolare, l'articolo 9, comma 1, prevede, al primo periodo, che «I rapporti internazionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, relativi alla cooperazione allo sviluppo, si svolgono nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella presente legge o in

altre leggi dello Stato o da esse desumibili, nonché nel rispetto della competenza esclusiva statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali dello Stato, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione»; e, al secondo e al terzo periodo, che: «Ai fini dell'adozione delle leggi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano volte a disciplinare le iniziative di cooperazione e di solidarietà internazionale sulla base della loro potestà legislativa, le disposizioni della presente legge sono principi di riferimento. Resta fermo quanto previsto dalla legge 5 giugno 2003, n. 131»;

l'articolo 9, comma 3, prevede che «Nelle materie rientranti nella loro potestà legislativa concorrente, per gli interventi volti alle finalità di cui alla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono anche all'esecuzione ed all'attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, ai sensi e nel rispetto del quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione»;

l'articolo 24, comma 1, prevede che «Le azioni di cooperazione allo sviluppo promosse dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali si svolgono nel rispetto dei principi della presente legge e delle leggi regionali e delle province autonome di cui all'articolo 9, comma 1»;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 9, comma 1, valuti la Commissione l'opportunità: al primo periodo, di esplicitare i principi fondamentali (ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, ultimo periodo, della Costituzione) posti dal provvedimento in esame o da altre leggi dello Stato per la legislazione (concorrente) delle regioni in materia di rapporti internazionali relativi alla cooperazione allo sviluppo; al secondo periodo, di sostituire la locuzione «principi di riferimento» con la seguente: «principi fondamentali» (in conformità con la previsione del sopracitato articolo 117, terzo comma, ultimo periodo, della Costituzione, in base al quale nelle materie di legislazione concorrente spetta allo Stato la determinazione dei «principi fondamentali»); al terzo periodo, di verificare il pieno coordinamento tra le disposizioni del provvedimento in esame in materia di attività internazionale delle regioni e quelle di cui all'articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (il cui contenuto viene interamente fatto salvo dal testo in esame);

b) all'articolo 9, comma 2, valuti la Commissione l'opportunità, a fini di maggiore chiarezza, di sostituire le parole: «secondo quanto disposto dal comma 1 del presente articolo» con le seguenti: «e nei limiti di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo»;

c) all'articolo 9, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere il comma 3, che, da una parte, ribadisce quanto già disposto dal citato quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione e, dall'altra parte, lo interpreta restrittivamente (infatti il quinto comma della Costitu-

zione stabilisce che «nelle materie di loro competenza» le regioni e le province autonome provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, mentre il comma 3 del testo in esame prevede che le stesse vi provvedano «nelle materie rientranti nella loro potestà legislativa concorrente»);

d) valuti infine la Commissione di merito la possibilità di sopprimere il comma 1 dell'articolo 24, il cui contenuto appare già incluso nell'articolo 9, cui del resto lo stesso articolo 24 rinvia.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Martedì 15 luglio 2014

Plenaria

Presidenza del Presidente
Lello DI GIOIA

La seduta inizia alle ore 14,15.

Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare

Audizione di rappresentanti di Finmeccanica SpA

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Informa che sono presenti per Finmeccanica, Giuseppe Bargiacchi, presidente della Cassa previdenza per i dirigenti del Gruppo – Fondo pensione complementare, e Rossella Manenti responsabile relazioni sindacali, normativa e contenzioso del lavoro.

Svolge una relazione Giuseppe BARGIACCHI, *presidente della Cassa previdenza per i dirigenti del Gruppo – Fondo pensione complementare*.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni, a più riprese, i senatori Giorgio SANTINI (*PD*), Marcello GUALDANI (*NCD*) e Sergio PUGLIA (*M5S*), e il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*.

Rispondono ai quesiti Giuseppe BARGIACCHI, *presidente della Cassa previdenza per i dirigenti del Gruppo – Fondo pensione comple-*

mentare, e Rossella MANENTI, responsabile relazioni sindacali, normativa e contenzioso del lavoro.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, ringrazia i rappresentanti di Finmeccanica SpA per la partecipazione all'odierna seduta e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti dell'ENI SpA

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, informa che sono presenti per l'ENI SpA, Domenico Rapone, presidente del Fondo pensione dei dirigenti del Gruppo ENI (FOPDIRE), Francois Rinaldo D'harmant, consigliere di amministrazione del FOPDIRE, Stefano Meloni, responsabile rapporti con il Parlamento e la pubblica amministrazione centrale.

Svolgono una relazione Francois Rinaldo D'HARMANT, *consigliere di amministrazione del FOPDIRE* e Domenico RAPONE, *presidente del FOPDIRE*, che consegnano documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni, i senatori Marcello GUALDANI (*NCD*) e Sergio PUGLIA (*M5S*) e i deputati Giuseppe GALATI (*FI-PdL*) e Lello DI GIOIA, *presidente*.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare i rappresentanti dell'ENI SpA per la partecipazione all'odierna seduta, dispone che la documentazione consegnata sia pubblicata in allegato al resoconto e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti delle Ferrovie dello Stato italiane SpA

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, informa che sono presenti per le Ferrovie dello Stato italiane SpA, Stefano Pierini, presidente di Eurofer, Santo Di Santo, direttore generale di Eurofer, e Raffaella Pistilli, responsabile finanze di Eurofer.

Svolge una relazione Stefano PIERINI, *presidente di Eurofer*, che consegna documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni, il senatore Sergio PUGLIA (*M5S*), e i deputati Giuseppe GALATI (*FI-PdL*) e Roberto MORASSUT (*PD*).

Il deputato Giuseppe GALATI (*FI-PdL*), *vicepresidente*, nel ringraziare i rappresentanti delle Ferrovie dello Stato italiane SpA per la parte-

cipazione all'odierna seduta, dispone che la documentazione consegnata sia pubblicata in allegato al resoconto e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di Poste Vita SpA

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, informa che sono presenti Roberto Colombo, presidente di Poste Vita SpA, Maria Bianca Farina, amministratore delegato Poste Vita, e Emidio Englaro, dirigente welfare Poste Vita.

Svolge una relazione Maria Bianca FARINA, *amministratore delegato Poste Vita*, che consegna documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Giuseppe GALATI (*FI-PdL*) e Lello DI GIOIA, *presidente*.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare i rappresentanti di Poste Vita SpA per la partecipazione all'odierna seduta, dispone che la documentazione consegnata sia pubblicata in allegato al resoconto e dichiara conclusa l'audizione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, comunica che il senatore Puglia ha trasmesso una nota relativa ai temi della Relazione «Iniziative per l'utilizzo del risparmio previdenziale complementare a sostegno dell'economia reale del Paese approvata dalla Commissione» approvata dalla Commissione il 9 luglio scorso. Dispone che sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 15,50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Martedì 15 luglio 2014

Plenaria

Presidenza della Presidente
Laura RAVETTO

La seduta inizia alle ore 9,15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza: audizione del sindaco di Milano, on. Giuliano Pisapia

(Svolgimento e conclusione)

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi il tema oggetto dell'audizione.

Giuliano PISAPIA, *sindaco di Milano*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, Laura RAVETTO, *presidente*, i deputati Giorgio BRANDOLIN (PD) e Micaela CAMPANA (PD).

Giuliano PISAPIA risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Dopo una precisazione di Laura RAVETTO, *presidente*, Giuliano PISAPIA fornisce ulteriori elementi di valutazione.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 10,05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 10,05 alle ore 10,10.



NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di martedì 15 luglio 2014

INDICE

Delegazione presso l'Assemblea parlamentare NATO:

Plenaria *Pag.* 185

Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del
Consiglio d'Europa:

Plenaria » 188

DELEGAZIONE presso l'Assemblea parlamentare NATO

Martedì 15 luglio 2014

Plenaria

Presidenza del Presidente
Andrea MANCIULLI

Comunicazioni del Presidente sull'attività della Delegazione

La seduta inizia alle ore 12,10.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, desidera condividere con i colleghi il programma della riunione del Gruppo Speciale sul Mediterraneo e Medio Oriente che si svolgerà a Catania il 2 e 3 ottobre p.v., il quale è stato elaborato nel mese di giugno. A tale riguardo, osserva che manca, per il momento, una sessione dedicata al conflitto israelo-palestinese, essendo la questione medio-orientale esplosa solo negli ultimi giorni. Argomenti della prima giornata del Seminario sono: il consolidamento dello stato libico; l'evoluzione del movimento jihadista nella regione *Mena (Medio Oriente e Nord Africa)*; la sfida delle migrazioni trans-mediterranee.

Si è voluto quindi dare risalto ai temi che riguardano da vicino l'Italia, primo fra tutti la questione dei flussi migratori, ove, tra l'altro, si è ritenuto di mettere a confronto l'esperienza di Mare Nostrum e quella di Frontex.

Nel ripercorrere le sessioni del programma, osserva che, qualora si dovesse inserire il tema del conflitto in medio-oriente, tale sessione potrebbe sostituire quella dedicata ai rifugiati e agli sfollati a seguito della guerra in Siria, che è di minore attualità per l'Italia.

Ritiene che di particolare rilevanza resti la Sessione dedicata ai cosiddetti *foreign fighters* e la tavola rotonda dedicata alla crisi siriano-irachena che per la prima volta mette a confronto le tre strategie: quella russa, quella europea e quella degli Stati Uniti.

Ricorda poi che il Presidente della Delegazione del Regno Unito all'Assemblea NATO, Sir Menzies Campbell, ha organizzato a Londra,

nella stessa settimana del vertice NATO, e con la collaborazione del Governo inglese, un Seminario dedicato al Vertice del Galles. I temi in discussione riguarderanno il ruolo della NATO nella sicurezza collettiva mondiale, il processo di transizione in Afghanistan, le spese per la difesa, l'ampliamento della NATO e i partenariati, tutte tematiche sulle quali i parlamenti dei Paesi Alleati svolgono un ruolo determinante di supporto. È previsto l'intervento del Segretario di Stato per gli Affari esteri del Regno Unito, William Hague. Analoghi inviti sono stati trasmessi al Segretario generale della NATO Rasmussen e al Dipartimento di Stato degli Stati Uniti.

Sottolinea infine l'importanza di partecipare alla Sessione annuale dell'Aja non solo per i contenuti ma anche perché in tale sede verranno riassegnate molte cariche in seno al Bureau e alle Commissioni dell'Assemblea. A tale riguardo, sarà importante che la delegazione italiana operi un gioco di squadra per ottenere il massimo dei risultati.

Quanto al calendario delle iniziative previste, invita i colleghi che partecipano alle riunioni delle Commissioni, a svolgere relazioni a seguito della loro partecipazione.

Valentino VALENTINI, *deputato*, esprime un ringraziamento per il lavoro svolto al fine di elaborare il programma del Gruppo Speciale sul Mediterraneo, un appuntamento molto importante per l'Italia, all'interno del calendario dei lavori dell'Assemblea NATO. A tale riguardo, osserva l'importanza di prevedere adeguati spazi di dibattito nell'ambito delle varie sessioni di lavoro e che sarebbe interessante e utile procedere alla pubblicazione degli atti del Seminario.

Cristina DE PIETRO, *senatore*, condivide il fatto che vi siano nel programma del Gruppo speciale sul Mediterraneo due Sessioni dedicate a temi delle migrazioni. A tale riguardo, osserva che anche altre organizzazioni internazionali, tra cui l'OSCE, di cui fa parte, hanno svolto un importante lavoro sul tema, che dovrebbe essere condiviso.

Luca FRUSONE, *deputato*, concorda sull'esigenza di affrontare nell'ambito di una sessione del Gruppo speciale sul Mediterraneo la questione medio-orientale, osserva che il tema dei *foreign fighters* non è di particolare attualità per l'Italia. Il programma è comunque molto interessante e lo condivide.

Paolo ALLI, *vicepresidente*, ringrazia il Presidente e gli uffici per il lavoro svolto nell'elaborare il programma del Gruppo Speciale sul Mediterraneo. Condivide l'esigenza di inserire una sessione dedicata al Medio-Oriente. Quanto alle cariche da assumere nell'ambito dell'Assemblea parlamentare della NATO, ritiene che sia necessario incrociare la domanda e l'offerta e la effettiva disponibilità a svolgere il lavoro connesso alla carica.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, nel ringraziare i colleghi intervenuti, osserva che è senz'altro sua intenzione inserire una sessione dedicata al Medio Oriente. Quanto al *foreign fighters* ritiene si tratti di un problema attuale anche per l'Italia, soprattutto sotto il profilo della logistica perché troppo spesso il nostro Paese è considerato una zona di transito. Condivide il suggerimento di dedicare in ogni sessione adeguato spazio al dibattito parlamentare. Quanto alla pubblicazione degli atti osserva che un prodotto cartaceo non è più adeguato ai tempi ed è molto costoso. Su questo tema sarebbe necessario svolgere una riflessione ed elaborare prodotti conoscitivi e informativi dell'attività svolta per via informatica.

Vorrebbe infine organizzare, nel mese di ottobre, un Seminario parlamentare sui temi delle nuove minacce conseguenti all'evoluzione geopolitica degli scenari internazionali.

La seduta termina alle ore 12,50.

DELEGAZIONE CONSIGLIO D'EUROPA

Martedì 15 luglio 2014

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
Vincenzo Santangelo

La seduta inizia alle ore 14,15.

Vincenzo Santangelo, *Vicepresidente*, constata la mancanza del numero legale e avverte che si dovrà procedere ad una nuova convocazione.

La seduta termina alle ore 14,30.